

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 maggio 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2^a **Serie speciale**: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5^a **Serie speciale**: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73.

Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. (25G00084)..... Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2025.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Poggiomarino. (25A02370)..... Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2025.

Assegnazione di risorse al Fondo per la Repubblica digitale. (25A02961)..... Pag. 63

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste


DECRETO 13 maggio 2025.

Riconoscimento della organizzazione di produttori «Organizzazione di produttori mitilicoltori spezzini società cooperativa», in La Spezia. (25A02964) Pag. 65

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 13 maggio 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,45%, con godimento 1° settembre 2022 e scadenza 1° settembre 2043, decima e undicesima tranche. (25A03014) Pag. 67



DECRETO 13 maggio 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,65%, con godimento 17 marzo 2025 e scadenza 15 giugno 2028, quinta e sesta *tranche*. (25A03015)..... Pag. 69

DECRETO 13 maggio 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 25 aprile 2025 e scadenza 15 luglio 2032, seconda e terza *tranche*. (25A03016)..... Pag. 71

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 23 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa 5.0», in Genova e nomina del commissario liquidatore. (25A02793)..... Pag. 73

DECRETO 23 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Orto & Co Frutta – società agricola cooperativa», in Casciana Terme Lari e nomina del commissario liquidatore. (25A02794)..... Pag. 74

DECRETO 23 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa pescatori Camogli – società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Camogli e nomina del commissario liquidatore. (25A02795)..... Pag. 75

DECRETO 12 maggio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Arnia società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. (25A02976)..... Pag. 76

DECRETO 12 maggio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Castelli del Grevepesa società cooperativa agricola in liquidazione», in San Casciano e nomina del commissario liquidatore. (25A02977)..... Pag. 77

DECRETO 12 maggio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «BovinMarche – allevatori marchigiani società cooperativa consortile agricola in sigla “BovinMarche S.C.C.A.”», in Ancona e nomina del commissario liquidatore. (25A02978)..... Pag. 78

DECRETO 13 maggio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Don Uva Domus società cooperativa sociale», in Potenza e nomina del commissario liquidatore. (25A02979)..... Pag. 79

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 7 maggio 2025.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, concernente l'integrazione dell'accordo rep. atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015 relativo alle «Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali», con il documento concernente il Monitoraggio di cui all'articolo 5 dell'accordo rep. atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015. (25A02960)..... Pag. 80

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 30 aprile 2025.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti tra le APCSM rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare per il triennio 2025-2027. (25A02958)..... Pag. 83

DECRETO 30 aprile 2025.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti tra le APCSM rappresentative del personale delle Forze armate per il triennio 2025-2027. (25A02959) Pag. 85

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 30 aprile 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di filgrastim, «Zefylti». (Determina n. 617/2025). (25A02796). Pag. 87



DETERMINA 30 aprile 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ustekinumab, «Yesintek».

(Determina n. 618/2025). (25A02797)..... Pag. 90

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cisplatino, «Cisplatino Teva Italia». (25A02944).... Pag. 92

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bleomicina solfato, «Bleoprim». (25A02945).... Pag. 93

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ondansetrone, «Ondansetrone Aurobindo». (25A02946)..... Pag. 93

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ceftriaxone sodico, «Eftry». (25A02947) Pag. 94

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dasatinib, «Dasatinib EG». (25A02948) Pag. 94

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di feniramina maleato e tetrizolina cloridrato, «Irireact». (25A02949)..... Pag. 94

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fulvestrant Sun». (25A02962)..... Pag. 95

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pregabalin Sun». (25A02963)..... Pag. 95


Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tiotropio, «Scinorus» (25A02980) Pag. 95


SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 17

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 25 marzo 2025.

Nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite. (25A02601)





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73.

Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica»;

Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente»;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti» e, in particolare, l'articolo 19;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, recante «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante «Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE»;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'articolo 1, comma 150;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 868;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2020, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'articolo 95 che reca disposizioni per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorità per la Laguna di Venezia;


Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'articolo 1, comma 671;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l'articolo 30, comma 5;



Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l'articolo 29;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'articolo 26;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l'articolo 1, comma 505;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, recante «Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi» e, in particolare, l'articolo 20-ter;

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici» e, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118» e, in particolare, l'articolo 12;

Vista la legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023» e, in particolare, gli articoli 1, 5, 9, 12, 13 e 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e, in particolare, l'articolo 373;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, recante «Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Mes-

sina S.p.A. e di assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Regione Siciliana e la Regione Calabria;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di favorire l'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici, operando senza pregiudizio per i presidi di legalità;

Valutata la necessità e l'urgenza di adottare misure in materia di motorizzazione, sia nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento delle relative attività sia con l'obiettivo di potenziare la sicurezza informatica e gestionale, nonché la resilienza, delle infrastrutture digitali di rete degli Uffici competenti, mediante la realizzazione di un sistema volto a garantire una maggiore protezione e capacità di risposta alle minacce, assicurando un approccio coerente e integrato alla *cybersecurity* in tutta l'amministrazione;

Considerato che è necessario intervenire con urgenza con disposizioni specifiche a sostegno del settore dell'autotrasporto, anche in considerazione dell'eccezionale aumento dei prezzi dei carburanti determinato dal protrarsi della grave crisi internazionale in atto in Ucraina;

Ritenuta la necessità di intervenire nel quadro normativo del settore dell'autotrasporto nell'ottica di ridurre i tempi di attesa relativi al carico e allo scarico delle merci, nonché in materia di tempi di pagamento;


Considerata la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad accelerare e semplificare la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, indifferibili e urgenti, anche nell'ottica di favorire il potenziamento delle reti autostradali e di una maggiore efficienza dei rapporti concessori in essere;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni finalizzate alla realizzazione dei progetti di investimento finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea al fine di garantire il rispetto del relativo cronoprogramma, nonché alla messa in sicurezza delle stesse;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare ogni utile e urgente iniziativa finalizzata ad accelerare la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», che rivestono straordinario rilievo internazionale, imponendo l'adozione di misure urgenti per assicurare l'immediata fruizione degli impianti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, delle imprese e del made



in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e per la protezione civile e le politiche del mare;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E DI LAVORI PUBBLICI

Art. 1.

Disposizioni urgenti per l'avvio delle cantierizzazioni relative al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria

1. Al decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 8, lettera c), numero 5), le parole: «nei limiti del quale» sono sostituite dalle seguenti: «rideterminati ai sensi del comma 8-bis, sulla base del costo dell'opera indicato nell'Allegato II della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, nel limite del quale»;

2) al comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera diversi dal contraente generale, si procede, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della citata direttiva 2014/24/UE, all'adeguamento del corrispettivo alle prestazioni richieste in ragione del valore aggiornato del contratto con il contraente generale, come rideterminato ai sensi del presente comma.»;

b) all'articolo 4, comma 3, lettera b-ter), dopo le parole: «in corso di esecuzione,» sono inserite le seguenti: «nonché delle regole sull'obbligatorietà della costituzione di un collegio consultivo tecnico per prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura o per consentirne la rapida risoluzione nella fase di esecuzione dell'opera con una decurtazione percentuale del 50 per cento dei compensi, determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'Allegato V.2 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».

Art. 2.

Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'incentivo di cui al comma 3 è

corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari.

b) all'articolo 136, le parole: «4-bis. In deroga all'articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «4-ter. Per le amministrazioni della difesa e della sicurezza»;

c) all'articolo 140:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.»;

2) il comma 6 è abrogato;

3) al comma 7, le parole: «nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c),» sono soppresse;


4) al comma 8, il primo periodo è soppresso;

5) i commi 11 e 12 sono abrogati;

6) alla rubrica, le parole: «e di protezione civile» sono soppresse;

d) dopo l'articolo 140, è inserito il seguente:

«Art. 140-bis (Procedure di protezione civile). — 1. Ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) del codice di protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140 nonché le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, tenuto conto anche delle diffe-



renti tipologie di eventi emergenziali previsti al medesimo articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

2. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui all'articolo 140, comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

3. In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:

a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l'autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;

c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;

d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del diritto dell'Unione europea;

e) articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

f) articoli 90, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 111, comma 3, limitatamente alle tempistiche e alle modalità delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;

g) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.

4. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto codice:

a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;

b) il termine temporale di cui all'articolo 140, comma 4, è stabilito in trenta giorni;

c) l'amministrazione competente all'affidamento e all'esecuzione del contratto è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui all'articolo 25, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 140, comma 7, si applicano, altresì, qualora si adottino, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c).»;

e) all'articolo 222, comma 3, lettera g), le parole: «di cui all'articolo 140» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 140 e 140-bis»;


f) all'articolo 225-bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 20, e di cui all'articolo 23 dell'allegato II.12, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.»;

g) all'allegato V.2, all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «della spesa» sono inserite le seguenti: «ovvero svolge il ruolo di concedente».

2. Al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

«Art. 46-bis (Procedure di protezione civile).
— 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), del presente decreto, si applicano, altresì, le disposizioni del presente articolo.



2. Le verifiche antimafia aventi ad oggetto l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi disciplinati con i provvedimenti di cui all'articolo 25 sono svolte mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e alle risultanze delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo codice recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. In caso di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del presente codice, al fine di garantire la tempestiva realizzazione di strutture temporanee di emergenza per far fronte a esigenze abitative, didattiche, civili, commerciali, produttive, socio-culturali o di culto, in assenza di idonei strumenti contrattuali vigenti, i soggetti attuatori a tal fine individuati nei provvedimenti di cui all'articolo 25 del presente codice sono autorizzati ad avvalersi della società Consip S.p.a. ovvero di altre centrali di committenza, per procedere all'affidamento dell'appalto integrato dei lavori e della relativa progettazione, ai sensi dell'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, a operatori economici in possesso delle necessarie qualificazioni, individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del medesimo codice.».

Art. 3.

Disposizioni in materia di classi d'uso degli uffici pubblici ai fini della verifica sismica

1. Nelle more dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, in via transitoria, fino al 30 giugno 2026, per lo svolgimento della verifica di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, ai fini della

individuazione delle classi d'uso necessarie per distinguere le conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso degli uffici pubblici secondo le vigenti norme tecniche per le costruzioni, qualora sia rilevante l'indice di affollamento ai sensi del paragrafo 2.4.2 delle «Norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2018, per «normale affollamento» si intende quello il cui indice di affollamento è inferiore o pari a 3,5 e per «affollamento significativo» quello il cui indice di affollamento è superiore a 3,5. In via di prima applicazione, l'indice di affollamento (IA), stabilito tenendo conto del numero medio di persone presenti contemporaneamente nell'edificio in un prefissato periodo di tempo, in relazione alle caratteristiche geometriche dell'immobile stesso, è determinato secondo i criteri e la metodologia di calcolo definiti nell'Allegato A al presente decreto.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO, DI MOTORIZZAZIONE CIVILE E DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Art. 4.

Norme per garantire la continuità del servizio di autotrasporto

1. L'articolo 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è sostituito dal seguente:

«Art. 6-bis (*Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia*). — 1. Il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, è pari a novanta minuti per ciascuna operazione. Il committente, il destinatario della merce o altro soggetto della filiera del trasporto di cui all'articolo 2 è tenuto a fornire al vettore indicazioni circa il luogo e l'orario di svolgimento di tali operazioni, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. In caso di mancato rispetto di tale onere, il vettore può dimostrare l'orario di arrivo nel luogo delle operazioni di carico o scarico mediante le risultanze del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo oppure con quelle del tachigrafo intelligente di seconda generazione.

2. Il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore un indennizzo, per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, pari a 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo. È fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell'effettivo responsabile. L'indennizzo non è dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia sia imputabile al vettore. L'importo dell'indennizzo di cui al presente comma è soggetto a rivalutazione automatica, con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo della variazione si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al



consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (Indice FOI). La richiesta d'indennizzo può essere effettuata dal vettore al committente o al caricatore, nel termine di prescrizione previsto dall'articolo 2951 del codice civile, ferma restando la possibilità di proporre domanda di ingiunzione di pagamento ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4, l'indennizzo di cui al comma 2 è dovuto anche qualora siano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico indicati nel contratto di trasporto e ciò risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore.

4. Fermo restando che le operazioni di scarico possono essere svolte anche in assenza del conducente, è sempre assicurata al medesimo conducente la possibilità di essere presente e di visionare la regolarità delle operazioni di carico, con particolare riguardo alla sistemazione del medesimo sui veicoli, tenuto conto delle sanzioni di cui agli articoli 164 e 167 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

2. All'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-*bis*. Qualora le eventuali violazioni delle disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 13-*bis* integrino anche i presupposti disciplinati dall'articolo 9, comma 3-*bis*, secondo periodo, della legge 18 giugno 1998, n. 192, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su segnalazione del creditore ovvero del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può adottare le diffide e applicare le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».

3. Per le finalità di ammodernamento della flotta del parco veicolare del settore dell'autotrasporto di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 5.

Disposizioni urgenti in materia di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli

1. A conclusione del contratto di servizio per la gestione del processo produttivo delle patenti di guida e del loro recapito ai cittadini e agli uffici della motorizzazione civile, le somme nella disponibilità della società Patenti-ViaPoste S.c.p.A., sono versate dalla medesima società all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione nel medesimo anno allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di potenziare la sicurezza informatica e gestionale, nonché di aumentare la resilienza delle infrastrutture digitali di rete degli uffici centrali e territoriali della motorizzazione civile.

2. All'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) l'alinnea è sostituito dal seguente: «Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, con spese interamente a loro carico. Gli importi corrisposti ai sensi del primo periodo, comunque dovuti dai soggetti richiedenti per le operazioni ivi previste, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo. Tali importi, da considerarsi omnicomprensivi, sono così determinati:»;

2) la lettera c) è abrogata;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. Oltre agli importi dovuti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), i soggetti di cui al medesimo comma 1 sono tenuti a corrispondere:


a) in caso di distanza uguale o inferiore agli 80 chilometri dall'ordinaria sede di servizio, un importo pari ad euro 100 dovuto a titolo di rimborso forfetario per le spese di trasferta, comprensivo del rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato;

b) in caso di distanza superiore agli 80 chilometri dall'ordinaria sede di servizio, un importo dovuto a titolo di rimborso analitico delle spese sostenute per le trasferte nonché del rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato;

c) in caso di trasferte all'estero, gli importi di cui alla lettera b) oltre alle eventuali diarie di missione previste dalla normativa vigente.»;

c) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Gli importi di cui ai commi 1 e 1.1 sono dovuti per l'attività svolta dai dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella qualità di titolare e responsabile dell'attività. In caso di operazioni svolte anche dal personale del Ministero delle infrastrutture e



dei trasporti con funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attività sono dovuti gli importi di cui al comma 1 maggiorati del 40 per cento nonché gli importi di cui al comma 1.1 per ciascuna unità di personale impegnata nell'operazione.»;

d) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. Qualora le operazioni siano eseguite al di fuori dell'orario di servizio ordinario, al personale incaricato dell'attività, quale titolare, sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 e gli importi di cui al comma 1, lettere a) o b), mentre al personale con funzione di supporto sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 oltre al 40 per cento dell'importo riconosciuto al titolare dell'attività. Nel caso in cui le operazioni siano eseguite in orario pomeridiano con parziale impegno dell'orario di servizio, al personale incaricato dell'attività quale titolare sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1, oltre al 50 per cento dell'importo di cui al comma 1, lettera b), mentre al personale con funzione di supporto sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 oltre al 40 per cento dell'importo riconosciuto al titolare dell'attività. Qualora le operazioni siano eseguite in orario di servizio antimeridiano, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o con funzione di supporto, sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, i soli importi di cui al comma 1.1.»;

e) il comma 1-quater è abrogato;

f) al comma 1-quinquies, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gli oneri derivanti dalla remunerazione delle stesse sono posti a carico di tutti i soggetti destinatari delle attività ispettive e di vigilanza»;

g) il comma 1-sexies è abrogato.

3. Il decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è aggiornato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione al numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del numero di addetti, al fine di bilanciare le esigenze di operatività del settore con la tutela della sicurezza dei veicoli e la promozione di misure di sicurezza negli ambienti di lavoro. Nelle more della revisione del decreto di cui al primo periodo, il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate a ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalità commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici, è fissato in quantità non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell'autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all'attività di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale, attestato da idonea documentazione e

da apposita delega. Le autorizzazioni alla circolazione in prova di cui al presente comma consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo.

Capo III

DISPOSIZIONI URGENTI NEL SETTORE PORTUALE E MARITTIMO

Art. 6.

Disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo

1. Ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 04, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, l'indice dei valori per il mercato all'ingrosso si intende sostituito, in assenza della produzione e diffusione dell'indice da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.

2. Al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio, la stagione balneare è fissata dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno. Le regioni o gli enti locali possono anticipare o posticipare l'inizio della stagione balneare di una settimana, ferma restando la durata complessiva di cui al primo periodo. Al di fuori della stagione balneare è sempre consentita l'apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza bagnanti o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, per le finalità ivi previste.

Art. 7.

Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque

1. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 27-quinquies, le parole: «il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti:

«l'Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque»; b) al comma 27-sexies, le parole: «dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti:

«dall'Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque».



Art. 8.

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa della società RAM S.p.A.

1. In considerazione del valore strategico del settore della portualità, del trasporto marittimo, della logistica e della logistica digitale, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2025, di euro 2.000.000 per l'anno 2026 e di euro 2.000.000 per l'anno 2027, per gli atti convenzionali da stipulare tra la società RAM - Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dello svolgimento delle attività di supporto, assistenza tecnica e operativa per l'attuazione delle linee di intervento in materia di economia del mare, logistica, trasporto marittimo e fluviomarittimo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse ivi previste, per il biennio 2026-2027, la società RAM - Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. è autorizzata ad assumere unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro applicato.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, quanto a euro 200.000 per l'anno 2025, a euro 2.000.000 per l'anno 2026 e a euro 2.000.000 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Capo IV

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI E RELATIVE A PROCEDURE DI INFRAZIONE E A VINCOLI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Art. 9.

Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi

1. Ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara, redatti ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-*quater* e comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applicano, ai fini della revisione prezzi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 4 del 2022, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara, le disposizioni di cui all'articolo 60 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a condizione che, ferma la necessi-

tà di garantire la copertura delle voci di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), dell'allegato I.7 al medesimo codice, siano rispettati contemporaneamente i seguenti criteri:

a) le voci del quadro economico di ciascun intervento relative ad imprevisti risultino coerenti con la soglia di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;

b) risulti disponibile il 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento, e tali risorse siano iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 6), dell'Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Art. 10.

Disposizioni urgenti per garantire lo svolgimento delle attività propedeutiche all'affidamento del contratto intercity

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività propedeutiche all'affidamento del contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza per il periodo 2027-2041 in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2025, di euro 2.700.000 per l'anno 2026 e di euro 1.791.928 per l'anno 2027. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 11.

Modifiche alla disciplina delle concessioni autostradali

1. Alla legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, lettera v), dopo le parole: «nuovo concessionario subentrante» sono inserite le seguenti: «, nelle ipotesi di cui all'articolo 191, comma 3, del codice dei contratti pubblici,»;

b) all'articolo 5, comma 4, primo periodo, le parole: «alle eventuali prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle prescrizioni vincolanti, ove formulate,» e le parole: «sono tempestivamente trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi senza indugio»;

c) all'articolo 9, comma 2, secondo periodo, le parole: «alle eventuali prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle prescrizioni vincolanti, ove formulate,» e le parole: «sono tempestivamente trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi senza indugio»;



d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «con delibera dell'ART, adottata» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il sistema tariffario per l'individuazione di tariffe adottato dall'ART» e le parole: «, è definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo, il sistema tariffario per l'individuazione di tariffe,» sono sostituite dalle seguenti: «. Il predetto sistema tariffario è definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo,»;

e) all'articolo 16:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire il tempestivo avvio delle procedure di affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza in coerenza con le disposizioni del presente capo, fino al 31 dicembre 2026 è consentito l'inserimento di lavori e opere di manutenzione straordinaria nelle procedure di affidamento avviate ai sensi dell'articolo 3 prima del completamento della procedura di adozione del Piano di cui all'articolo 13, comma 1. I lavori e le opere previsti nelle procedure di affidamento di cui al primo periodo sono inseriti in sede di aggiornamento del Piano ai sensi dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo.»;

2) al comma 2:

2.1) al primo periodo, le parole: «, 12 e 14, commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 12, commi 2, secondo periodo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10»;

2.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo l'obbligo dell'ente concedente di indicare nello schema di convenzione posto a base dell'affidamento le tariffe da applicare alla tratta autostradale determinate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, primo periodo, sulla base del sistema tariffario definito dall'ART ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 12.».

Art. 12.

Disposizioni urgenti in materia di oneri di servizio pubblico nel settore del trasporto aereo

1. L'articolo 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Oneri di servizio pubblico e tariffe praticabili*). — 1. Nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, l'amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, può fissare i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree per determinate categorie di passeggeri ove emerge il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalità o ad eventi straordinari, nazionali o locali.

2. Il livello massimo tariffario è indicato nel testo dell'imposizione dell'onere di servizio pubblico pre-

vista all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 e contiene la valutazione completa della necessità e della proporzionalità delle misure. Se l'amministrazione si avvale della facoltà di cui all'articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1008/2008, il livello massimo tariffario è altresì indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell'offerta.».

Art. 13.

Disposizioni in materia di accelerazione degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi riguardanti l'energia da fonti rinnovabili delineati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per l'anno 2030, nonché l'attuazione della Riforma 1 della Missione 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole: «dell'articolo 20, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 20, comma 8» e dopo le parole: «zone di accelerazione terrestri» sono inserite le seguenti: «, comprensive delle aree individuate ai sensi del comma 7-bis e che costituiscono il contenuto minimo inderogabile del Piano medesimo,»;


2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In relazione alle zone di accelerazione individuate ai sensi del comma 7-bis, resta ferma la possibilità per le regioni e le province autonome di indicare, nella definizione dei Piani, ulteriori impianti a fonti rinnovabili, nonché gli impianti di stoccaggio e le altre opere previste dal primo periodo del presente comma.»;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare il rispetto del termine di cui al comma 5, primo periodo, le regioni e le province autonome sottopongono le proposte di Piano elaborate ai sensi del medesimo comma 5 alla valutazione ambientale strategica di cui al comma 8 entro il 31 agosto 2025. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo ovvero in caso di mancata adozione del Piano di cui al comma 5 entro il termine ivi previsto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;

c) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, terzo periodo, e ai fini di cui al comma 10, sono considerate zone di accelerazione, in relazione alle fattispecie progettuali di cui agli allegati A e B al presente



decreto e in coerenza con il potenziale nazionale individuato dal GSE mediante la mappatura dallo stesso effettuata nei termini e secondo le modalità di cui al comma 1, le aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati, ricadenti nelle aree individuate dal GSE con la citata mappatura. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e comunque non oltre il termine del 21 maggio 2025 di cui al comma 1, il GSE pubblica su apposito sito internet la rappresentazione cartografica delle zone di accelerazione, come definite ai sensi del primo periodo. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al secondo periodo, le regioni e le province autonome comunicano al GSE eventuali disallineamenti cartografici delle aree industriali insistenti sui rispettivi territori rispetto a quanto riportato nella mappatura pubblicata dal medesimo GSE, esclusivamente ai fini dell'aggiornamento cartografico delle zone di accelerazione definite ai sensi del primo periodo.»;

d) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura di valutazione ambientale strategica di cui al primo periodo si svolge secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 per i piani sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale, con applicazione dei termini procedurali ridotti della metà.».

Art. 14.

Interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali di interesse nazionale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali

1. Al fine di assicurare il conseguimento dei traguardi M2C4-11, M2C4-11bis e M2C4-11ter della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1a «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dispone, con proprio provvedimento e ai soli fini della loro rendicontazione per il raggiungimento dei predetti traguardi, l'inserimento nel programma degli interventi urgenti, adottato dal medesimo Commissario in attuazione della citata Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1a del PNRR, degli ulteriori interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza della società ANAS S.p.A. finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, indicati nell'Allegato B al presente decreto, conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 e da realizzare nei territori della Regione Emilia-Romagna, della Regione Marche e della Regione Toscana individuati con le delibere del Consiglio dei ministri

del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. Le attività di soggetto attuatore degli interventi indicati nel citato Allegato B sono di competenza della società ANAS S.p.A.

Capo V

INTERVENTI URGENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER LA REALIZZAZIONE E IL FINANZIAMENTO DI EVENTI SPORTIVI DI RILIEVO INTERNAZIONALE

Art. 15.

Interventi urgenti per la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici e paraolimpici invernali «Milano Cortina 2026» e per lo svolgimento di altri eventi sportivi


1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 5, lettera a), numero 2), le parole: «e al comma 5-ter.1.» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5-ter.1 e al comma 5-ter.2»;

2) dopo il comma 5-ter.1, è inserito il seguente:

«5-ter.2. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-ter, che costituisce parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), può avvalersi delle strutture della società di cui al comma 1, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome o di altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;



b) dopo l'Allegato 1-bis, è aggiunto, in fine, l'Allegato 1-ter di cui all'Allegato C al presente decreto.

2. In considerazione dello specifico rilievo che il Gran Premio di Formula 1 del made in Italy e dell'Emilia-Romagna e il Gran Premio d'Italia di Formula 1 rivestono per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, è riconosciuto un contributo di 5,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5,25 milioni di euro per l'anno 2025 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Capo VI

DISPOSIZIONI URGENTI DI SPESA PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 16.

Disposizioni urgenti per garantire la continuità e la regolarità dei servizi svolti dalla Gestione governativa Ferrovia Circumetnea

1. È autorizzata la spesa di euro 2.884.300 per l'anno 2025 e di euro 6.684.300 annui a decorrere dall'anno 2026 in favore della Gestione governativa Ferrovia Circumetnea. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 2.884.300 per l'anno 2025 e a euro 6.684.300 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

PICHELLO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



Allegato A**(articolo 3, comma 1)****Criteria per la definizione del normale affollamento e dell'affollamento significativo**

L'affollamento di un edificio destinato anche parzialmente a ufficio pubblico, eventualmente aperto al pubblico, può essere quantificato secondo un criterio che considera il numero medio di persone in esso presenti contemporaneamente, in un prefissato periodo di tempo, in relazione ad alcune caratteristiche geometriche dell'edificio stesso (superficie e numero di piani) secondo la procedura di seguito descritta.

Si definisce un Indice di Affollamento (I_A)¹ ottenuto moltiplicando tra loro due fattori:

- Indice di Utenza (I_U), dato dal prodotto di due parametri ricavati da dati quantitativi: Periodo di Utilizzazione (P_U) e Densità di Utenza (D_U)

- Indice di Piano (I_P) che tiene conto del numero di piani dell'edificio ottenendo così:

$$I_A = I_U \cdot I_P = (P_U \cdot D_U) \cdot I_P$$

L'Indice di Utenza (I_U) è introdotto per tenere conto del numero di persone mediamente presenti contemporaneamente nell'edificio nell'arco di un intero anno; esso dipende da:

- Periodo di Utilizzazione (P_U) valutato come rapporto tra il numero di ore di utilizzo in un anno (n_{ua}) dell'edificio ed il numero totale di ore in un anno:

$$P_U = \frac{n_{ua}}{n^{\circ} \text{ ore in un anno}}$$

- Densità di Utenza (D_U) calcolata come rapporto tra il numero di persone che contemporaneamente utilizzano l'edificio (n_p) e la superficie calpestabile totale (S_{ct}) dell'edificio, misurata in centinaia di metri quadrati:

$$D_U = \frac{n_p}{S_{ct}}$$

La superficie calpestabile totale è calcolata come superficie utile più la superficie accessoria accessibile alle persone (ad esempio, superficie di scale, superficie di ballatoi, etc.).

Infine, l'Indice di Piano (I_P) è introdotto per tenere conto del fatto che, a parità di superficie calpestabile totale, un edificio su più piani può determinare maggiori perdite di vite umane, rispetto ad un edificio a un solo piano.

L'Indice di Piano (I_P) assume i seguenti valori in funzione del numero di piani n_p :

per $n_p = 1 - 2$	$I_P = 1$
per $n_p = 3 - 4$	$I_P = 1,2$
per $n_p = 5 - 6$	$I_P = 1,3$
per $n_p = 7 - 8$	$I_P = 1,4$
per $n_p = 9 - 10$	$I_P = 1,5$
per $n_p \geq 11$	$I_P = 1,6$

¹ Si precisa che l'Indice di Affollamento, anche per quanto attiene il fattore temporale, è valutato riferendosi a valori medi dei parametri indipendenti (settimane, giorni e ore di utilizzo).



Valutato l'Indice di Affollamento (I_A) di un edificio destinato ad ospitare "uffici pubblici, eventualmente anche aperti al pubblico", si assume:

- **affollamento normale** se I_A è inferiore o pari a **3,5**
- **affollamento significativo** se I_A è superiore a **3,5**

Può accadere che un edificio con la destinazione "uffici pubblici, eventualmente anche aperti al pubblico" non abbia la stessa densità di utenza su tutto l'edificio (ad esempio, solo una parte degli uffici è aperta al pubblico); analogamente, può accadere che la parte destinata ad uso uffici sia solo una parte dell'intero edificio.

In questi casi, l'Indice di Affollamento (I_A) deve essere assunto pari al valore medio pesato degli I_A delle varie parti del fabbricato, assumendo come pesi i rapporti tra ciascuna delle superfici calpestabili destinate ai vari utilizzi e la superficie calpestabile totale.

Nel calcolo l'Indice di Affollamento di edifici ad uso promiscuo, in cui siano presenti parti adibite ad uso residenziale, per queste ultime, in via semplificata, può essere assunto un valore dell'Indice di Utenza (I_U) pari a **2,1**.

Sono stati elaborati alcuni casi esemplificativi, anche per confrontare i valori indicati, da applicarsi ad edifici ad uso ufficio, con quelli dell'affollamento di edifici adibiti ad altre destinazioni d'uso, quali abitativa, commerciale, produttiva.

1. Esempi applicativi per il calcolo dell'Indice di Affollamento (I_A) per un edificio a destinazione d'uso unica

ESEMPIO 1

Ufficio aperto al pubblico in un edificio ad un piano

- S_{cl} superficie calpestabile totale edificio = 280 mq/100 mq = 2,8
- n_u numero medio ipotizzato di persone presenti contemporaneamente = 56
- g_{ua} numero settimane di utilizzo in un anno = 52 settimane (aperto tutto l'anno)
- numero giorni di utilizzo in una settimana = 5,5 giorni (considerando per il sabato l'apertura solo la mattina)
- h_{ug} numero ore di utilizzo in un giorno = 8 h
- n_p numero piani edificio = 1, quindi $I_p = 1$

Si determina la Densità di Utenza (D_U):


$$D_U = \frac{nu}{S_{cl}} = 20$$

Si calcola:

giorni di utilizzo in un anno	$g_{ua} = 52 \cdot 5,5 = 286$ giorni
numero ore utilizzo in un anno	$n_{ua} = g_{ua} \cdot h_{ug} = 2288$ ore
numero totale di ore in un anno	$365 \cdot 24 = 8760$ ore

Si determina il Periodo di Utilizzazione (P_U):

$$P_U = \frac{n_{ua}}{n^{\circ} \text{ ore in un anno}} = 0,261$$



Si calcola l'Indice di Utenza (I_U):

$$I_U = D_U \cdot P_U = 20 \cdot 0,261 = 5,22$$

Si determina l'Indice di Affollamento (I_A):

$$I_A = I_U \cdot I_P = 5,22$$

Risultando $I_A > 3,5$, si ricade nel caso di edificio con **affollamento significativo**.

ESEMPIO 2

Ufficio non aperto al pubblico

- S_{cl} superficie calpestabile totale edificio = 280 mq/100 mq = 2,8
- numero medio ipotizzato di persone presenti contemporaneamente $n_u = 28$
- numero settimane di utilizzo in un anno = 49 settimane (si assume che l'ufficio resti chiuso per 3 settimane all'anno)
- numero giorni di utilizzo in una settimana = 5 giorni
- h_{ug} numero ore di utilizzo in un giorno = 8 h
- n_p numero piani edificio = 6, quindi $I_P = 1,3$

Si determina la Densità di Utenza (D_U):

$$D_U = \frac{n_u}{S_{cl}} = 10$$

Si calcola:

giorni di utilizzo in un anno	$g_{ua} = 49 \cdot 5 = 245$ giorni
numero ore utilizzo in un anno	$n_{ua} = g_{ua} \cdot h_{ug} = 1960$ ore
numero totale di ore in un anno	$365 \cdot 24 = 8760$ ore

Si determina il Periodo di Utilizzazione (P_U):

$$P_U = \frac{n_{ua}}{n^{\circ} \text{ ore in un anno}} = 0,224$$

Si calcola l'Indice di Utenza (I_U)

$$I_U = D_U \cdot P_U = 10,00 \cdot 0,224 = 2,24$$

Si determina l'Indice di Affollamento (I_A):

$$I_A = I_U \cdot I_P = 2,91$$

Risultando $I_A < 3,5$, si ricade nel caso di edificio con **affollamento normale**.

2. Esempi applicativi per il calcolo dell'Indice di Affollamento (I_A) per un edificio a destinazione d'uso promiscua

ESEMPIO 3

Ufficio aperto al pubblico al piano terra e civile abitazione dal 1° al 9° piano

Ufficio aperto al pubblico



- $S_{cl,1}$ superficie calpestabile totale dell'ufficio = 250 mq/100 mq = 2,5
- numero medio ipotizzato di persone presenti contemporaneamente $n_{u,1} = 40$
- numero settimane di utilizzo in un anno = 52 settimane (aperto tutto l'anno)
- numero giorni di utilizzo in una settimana = 5,5 giorni (apertura del sabato solo di mattina)
- h_{ug} numero ore di utilizzo in un giorno = 8 h
- n_p numero di piani dell'edificio = 10, quindi $I_p = 1,5$

Si determina la Densità di Utenza ($D_{U,1}$):

$$D_{U,1} = \frac{n_{u,1}}{S_{cl}} = 16$$

Si calcola:

giorni di utilizzo in un anno	$g_{ua} = 52 \cdot 5,5 = 286$ giorni
numero ore utilizzo in un anno	$n_{ua} = g_{ua} \cdot h_{ug} = 2288$ ore
numero totale di ore in un anno	$365 \cdot 24 = 8760$ ore

Si determina il Periodo di Utilizzazione ($P_{U,1}$):

$$P_{U,1} = \frac{n_{ua}}{n^\circ \text{ ore in un anno}} = 0,26$$

Si calcola l'Indice di Utenza ($I_{U,1}$):

$$I_{U,1} = D_{U,1} \cdot P_{U,1} = 16 \cdot 0,26 = 4,17$$

Si determina l'Indice di Affollamento ($I_{A,1}$):

$$I_{A,1} = I_{U,1} \cdot I_p = 6,26$$

Civile abitazione dal 1° al 9° piano

- $S_{cl,2}$ superficie calpestabile totale edificio = (250 · 9) mq/100 mq = 22,5
- numero medio ipotizzato di persone presenti contemporaneamente $n_{u,2} = 100$
- numero settimane di utilizzo in un anno = 48 settimane
- numero giorni di utilizzo in una settimana = 7 giorni
- h_{ug} numero ore di utilizzo in un giorno = 12 h
- n_p numero piani edificio = 10, quindi $I_p = 1,5$

Si determina la Densità di Utenza ($D_{U,2}$):


$$D_{U,2} = \frac{n_{u,2}}{S_{cl}} = 4,44$$

Si calcola:

giorni di utilizzo in un anno	$g_{ua} = 48 \cdot 7 = 336$ giorni
numero ore utilizzo in un anno	$n_{ua} = g_{ua} \cdot h_{ug} = 4032$ ore
numero totale di ore in un anno	$365 \cdot 24 = 8760$ ore

Si determina il Periodo di Utilizzazione ($P_{U,2}$):

$$P_{U,2} = \frac{n_{ua}}{n^\circ \text{ ore in un anno}} = 0,46$$



Si calcola l'Indice di Utenza ($I_{U,2}$):

$$I_{U,2} = D_{U,2} \cdot P_{U,2} = 4,44 \cdot 0,46 = 2,04$$

Si determina l'Indice di Affollamento ($I_{A,2}$):

$$I_{A,2} = I_{U,2} \cdot I_P = 3,06$$

L'Indice di Affollamento (I_A) dell'edificio ad uso promiscuo risulta essere:

$$I_A = \frac{\sum S_{cl,i} \cdot I_{A,i}}{S_{cl}} = \frac{2,5 \cdot 6,26 + 22,5 \cdot 3,06}{25,0} = 3,38$$

Risultando $I_A < 3,5$ si ricade nel caso di edificio con **affollamento normale**.

Assumendo, in alternativa, il valore forfettario dell'Indice di Utenza per la porzione di edificio adibita a civile abitazione pari a 2,1 si ottiene:

$$I_{\bar{A},2} = I_{U,2} \cdot I_P = 3,15$$

E quindi l'Indice di Affollamento ($I_{\bar{A}}$) dell'edificio ad uso promiscuo nel suo insieme:

$$I_{\bar{A}} = \frac{\sum S_{cl,i} \cdot I_{A,i}}{S_{cl}} = \frac{2,5 \cdot 6,26 + 22,5 \cdot 3,15}{25,0} = 3,46$$

Risultando $I_{\bar{A}} < 3,5$ si ricade nel caso di edificio con **affollamento normale**.

ESEMPIO 4

Magazzino al piano terra, ufficio aperto al pubblico al 1° piano e civile abitazione dal 2° al 9° piano

Magazzino

- $S_{cl,1}$ superficie calpestabile totale del magazzino al piano terra = 250 mq/100 mq = 2,5
- numero medio ipotizzato di persone presenti contemporaneamente $n_{u,1} = 1$
- numero settimane di utilizzo in un anno = 52 settimane
- numero giorni di utilizzo in una settimana = 5 giorni
- h_{ug} numero ore di utilizzo in un giorno = 6 h
- n_p numero piani edificio = 10, quindi $I_P = 1,5$.

Si determina la Densità di Utenza ($D_{U,1}$):

$$D_{U,1} = \frac{n_{u,1}}{S_{cl,1}} = 0,40$$

Si calcola:

giorni di utilizzo in un anno	$g_{ua} = 52 \cdot 5 = 260$ giorni
numero ore utilizzo in un anno	$n_{ua} = g_{ua} \cdot h_{ug} = 1560$ ore
numero totale di ore in un anno	$365 \cdot 24 = 8760$ ore

Si determina il Periodo di Utilizzo ($P_{U,1}$):

$$P_{U,1} = \frac{n_{ua}}{n^\circ \text{ ore in un anno}} = 0,178$$



Si calcola l'Indice di Utenza ($I_{U,1}$):

$$I_{U,1} = D_{U,1} \cdot P_{U,1} = 0,40 \cdot 0,178 = 0,071$$

Si determina l'Indice di Affollamento ($I_{A,1}$):

$$I_{A,1} = I_{U,1} \cdot I_P = 0,107$$

Ufficio aperto al pubblico

- $S_{cl,2}$ superficie calpestabile totale edificio = 250 mq/100 mq = 2,5
- numero medio ipotizzato di persone presenti contemporaneamente $n_{u,2} = 50$
- numero settimane di utilizzo in un anno = 52 settimane (aperto tutto l'anno)
- numero giorni di utilizzo in una settimana = 5 giorni
- h_{ug} numero ore di utilizzo in un giorno = 8 h
- n_p numero piani edificio = 10, quindi $I_P = 1,5$

Si determina la Densità di Utenza ($D_{U,2}$):

$$D_{U,2} = \frac{n_{u,2}}{S_{cl,2}} = 20$$

Si calcola:

giorni di utilizzo in un anno	$g_{ua} = 52 \cdot 5 = 260$ giorni
numero ore utilizzo in un anno	$n_{ua} = g_{ua} \cdot h_{ug} = 2080$ ore
numero totale di ore in un anno	$365 \cdot 24 = 8760$ ore

Si determina il Periodo di Utilizzo ($P_{U,2}$):

$$P_{U,2} = \frac{n_{ua}}{n^\circ \text{ ore in un anno}} = 0,237$$

Si calcola l'Indice di Utenza ($I_{U,2}$):

$$I_{U,2} = D_{U,2} \cdot P_{U,2} = 20 \cdot 0,237 = 4,74$$

Si determina l'Indice di Affollamento ($I_{A,2}$):

$$I_{A,2} = I_{U,2} \cdot I_P = 7,11$$

Civile abitazione

- $S_{cl,3}$ superficie calpestabile totale edificio = $(250 \cdot 8)$ mq/100 mq = 20
- numero medio ipotizzato di persone presenti contemporaneamente $n_{u,3} = 88$
- numero settimane di utilizzo in un anno = 48 settimane
- numero giorni di utilizzo in una settimana = 7 giorni
- h_{ug} numero ore di utilizzo in un giorno = 12 h
- $n_{p,3}$ numero piani edificio = 10, quindi $I_P = 1,5$

Si determina la Densità di Utenza ($D_{U,3}$):

$$D_{U,3} = \frac{n_{u,3}}{S_{cl,3}} = 4,4$$

Si calcola:

giorni di utilizzo in un anno	$g_{ua} = 48 \cdot 7 = 336$ giorni
numero ore utilizzo in un anno	$n_{ua} = g_{ua} \cdot h_{ug} = 4032$ ore



numero totale di ore in un anno $365 \cdot 24 = 8760$ ore

Si determina il Periodo di Utilizzo:

$$P_{U,3} = \frac{n_{ua}}{n^{\circ} \text{ ore in un anno}} = 0,46$$

Si calcola l'Indice di Utenza ($I_{U,3}$):

$$I_{U,3} = D_{U,3} \cdot P_{U,3} = 4,4 \cdot 0,46 = 2,02$$

Si determina l'Indice di Affollamento ($I_{A,3}$):

$$I_{A,3} = I_{U,3} \cdot I_P = 2,02 \cdot 1,5 = 3,03$$

Si determina l'Indice di Affollamento (I_A) dell'edificio ad uso promiscuo nel suo insieme:

$$I_A = \frac{\sum S_{cl,i} \cdot I_{A,i}}{S_{cl}} = \frac{2,5 \cdot 0,107 + 2,5 \cdot 7,11 + 20 \cdot 3,03}{25} = 3,24$$

Risultando $I_A < 3,5$ si ricade nel caso di edificio con **affollamento normale**.

Assumendo, in alternativa, il valore forfettario dell'Indice di Utenza per la porzione di edificio adibita a civile abitazione pari a 2,1 si ottiene:

$$I_{\bar{A},3} = I_{U,3} \cdot I_P = 3,15$$

E quindi l'Indice di Affollamento ($I_{\bar{A}}$) dell'edificio ad uso promiscuo nel suo insieme:


$$I_{\bar{A}} = \frac{\sum S_{cl,i} \cdot I_{A,i}}{S_{cl}} = \frac{2,5 \cdot 0,107 + 2,5 \cdot 7,11 + 20 \cdot 3,15}{25} = 3,34$$

Risultando $I_{\bar{A}} < 3,5$ si ricade nel caso di edificio con **affollamento normale**.




Allegato B
(articolo 14, comma 1)


Interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza della società ANAS S.p.a. per i quali il Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 dispone, con proprio provvedimento e ai soli fini della loro rendicontazione per il raggiungimento dei predetti traguardi, l'inserimento nel programma degli interventi urgenti adottato in attuazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1a del PNRR					
CODICE PPM	CUP	TITOLO LAVORO	COMUNE	PROVINCIA	IMPORTO INVESTIMENTO
NEMSBO01 706	F57H23000990 001	SS 64 "Porrettana": Interventi urgenti, in tratti saltuari, tra il km 31+110 e il km 142+187 per il ripristino della transitabilità a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023	Marzabotto	Bologna	900.000,00 €
NEMSBO01 707	F57H23001000 001	SS 67 "Tosco Romagnola": Interventi urgenti, in tratti saltuari, tra il km 142+269 e il km 232+377 per il ripristino della transitabilità a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023	Rocca San Casciano	Forlì-Cesena	3.900.000,00 €
NEMSBO01 708	F57H23001010 001	SS 65 "della Futa" e SS 65 BIS "Fondovalle Savena": Interventi urgenti, in tratti saltuari, tra il km 61+695 e il km 90+775 della SS 65 e tra il km 0+000 al km 8+307 della SS 65BIS per il ripristino della transitabilità a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023	Loiano Pianoro Monghidoro	Bologna	1.000.000,00 €
NEMSBO01 709	F87H23001060 001	SS 3BIS "Tiberina": Interventi urgenti, in tratti saltuari, tra il km 162+698 e il km 250+565 per il ripristino della transitabilità a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023	Mercato Saraceno	Forlì-Cesena	600.000,00 €
NEMSBO01 710	F97H23000860 001	SS 623 "del Passo Brasa": Interventi urgenti, in tratti saltuari, tra il km 0+220 e il km 83+324 per il ripristino della transitabilità a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023	Guiglia Zocca	Modena	400.000,00 €
			Castel d'Aiano	Bologna	
NEMSBO01 711	F87H23001070 001	SS 71 "Umbro Casentinese Romagnola": Interventi urgenti, in tratti saltuari, tra il km 214+050 e il km 254+920 per il ripristino della transitabilità a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023	Sarsina Mercato Saraceno	Forlì-Cesena	1.200.000,00 €



NEMSBO01 713	F57H23001620 001	SS 67 "Tosco Romagnola" - Interventi urgenti, in corrispondenza dei corpi in frana tra il km 163+600 e il km 169+000, per il miglioramento della percorribilità già penalizzata a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023	Dovadola Rocca San Casciano	Forli- Cesena	5.500.000,00 €
NEMSBO01 714	F57H23001620 001	SS 67 "Tosco Romagnola" - Primi interventi per il ripristino funzionale di opere e/o manufatti, in tratti saltuari, tra il km 146+000 circa ed il km 173+000 circa, danneggiati a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023	Portico e San Benedetto Rocca San Casciano	Forli- Cesena	2.000.000,00 €
NEMSBO01 715	DA CREARE	SS 67 "Tosco Romagnola" - Ripristini saltuari delle pavimentazioni stradali, tra il km 146+000 ed il km 173+000, a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023	Portico e San Benedetto Rocca San Casciano Dovadola	Forli- Cesena	500.000,00 €
NEMSBO01 716	F37H23001660 001	SS 64 "Porrettana" - Primi interventi per il ripristino funzionale di opere e/o manufatti, in tratti saltuari, tra il km 67+000 e il km 72+000 già penalizzata a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023	Marzabotto	Bologna	2.500.000,00 €
NEMSBO01 717	F17H23002110 001	SS 71 " Umbro Casentinese Romagnola " - Interventi urgenti, anche mediante ricostruzione di opere d'arte, per il consolidamento del corpo stradale, tra il km 227+000 ed il km 234+000, fortemente danneggiato a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023.	Sarsina	Forli- Cesena	4.000.000,00 €
NEMSBO01 718	F57H23001630 001	SS 65 "della Futa" - Interventi urgenti, anche mediante la messa in pristino di opere d'arte, tra il km 72+600 ed il km 76+400, per il consolidamento del corpo stradale fortemente danneggiato a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023.	Loiano Pianoro	Bologna	3.000.000,00 €
NEMSBO01 719	F37H23002040 001	SS 65 "della Futa" - Primi interventi per il ripristino funzionale di opere e/o manufatti, in tratti saltuari, tra il km 61+695 e il km 90+775, danneggiati a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023.	Loiano Pianoro Monghidoro	Bologna	1.000.000,00 €



NEMSBO01 720	F57H23001640 001	SS 623 "del Passo Brasa" - Primi interventi, in tratti saltuari tra il km 37+000 circa e il km 65+000, per il ripristino funzionale di opere e/o manufatti e la rimozione delle limitazioni imposte a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023.	Guiglia Zocca	Modena	1.500.000,00 €
			Castel d'Aiano	Bologna	
NEMSBO01 724	F17H23004720 001	SS 3BIS "Tiberina": Lavori di ripristino e di riqualificazione, del corpo stradale e/o di manufatti ad esso afferenti, in tratti satuari, tra il km 162+698 e il km 250+565 a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023 - Stralcio A	Mercato Saraceno	Forli- Cesena	2.500.000,00 €
NEMSBO01 066	F87H22002060 001	Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza in corrispondenza di frane e dissesti idrogeologici lungo l'intero tronco stradale tra il km 0+000 ed il km 45+660.	Sarsina	Forli- Cesena	1.800.000,00 €
NEMSBO01 342	F87H23000520 001	S.S. 71 Lavori di installazione barriere paramassi, e manutenzione e consolidamento dei versanti e delle scarpate in frana lungo l'intero itinerario.	Sarsina	Forli- Cesena	1.070.000,00 €
NEMSBO01 404	F17H23002300 001	Lavori di ripristino della pavimentazione lungo la S.S. 71, dal km 214+050 al km 254+920	Bagno di Romagna Sarsina Mercato Saraceno Cesena	Forli- Cesena	5.000.000,00 €
NEMSBO00 673	F47H20002830 001	Lavori straordinari sull'opera po_08_1000000433_km_000+141_Svincolo Mercato Saraceno	Mercato Saraceno	Forli- Cesena	5.037.373,71 €
					43.407.373,71 €



Allegato C**(articolo 15, comma 1, lettera b)**

«Allegato 1-ter
(articolo 3, comma 5-ter.2)

Elenco degli interventi strettamente funzionali allo svolgimento *allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026*, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." quale commissario straordinario

Regione	Intervento
Veneto	Posa condotte e nuova opera di presa idrica dal fiume Boite
Veneto	Realizzazione del nuovo impianto a fune a Cortina d'Ampezzo (BL)
Lombardia	Realizzazione del parcheggio interrato Mottolino località Bondi
Lombardia	Nodo di Castione Andevenno, noto come "svincolo di Sassella"
Lombardia	Collegamento dei versanti con realizzazione di parcheggio presso stazione intermedia

».

25G00084



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2025.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Poggiomarino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Poggiomarino (Napoli) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 20 settembre 2020;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 2024, con il quale il consiglio comunale di Poggiomarino è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate, in data 14 novembre 2024, dal sindaco, divenute irrevocabili a termine di legge;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del Comune di Poggiomarino (Napoli) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

- dott.ssa Gabriella D'Orso - viceprefetto a riposo;
- dott. Vincenzo Chietti - viceprefetto aggiunto;
- dott.ssa Teresa Lanzeri - funzionario economico finanziario.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2025

MATTARELLA

TAJANI, il Vicepresidente, ex articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400

PIANTEDOSI, Ministro dell'interno

*Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2025
reg n. 1055*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Poggiomarino (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 20 settembre 2020, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In data 21 ottobre 2024 è stata data esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa in data 4 ottobre 2024 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nei confronti del primo cittadino e del vicesindaco ritenuti gravemente indiziati del reato di scambio elettorale politico-mafioso, di cui all'art. 416-ter del codice penale.



A seguito del predetto provvedimento giudiziale, il prefetto di Napoli ha disposto la sospensione dei predetti amministratori dalla carica rivestita, nonché la nomina di un commissario prefettizio, ai sensi dell'art. 19 del regio decreto n. 383 del 1934. Successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2024, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Poggiomarino per le sopravvenute dimissioni dalla carica del sindaco.

In relazione a quanto emerso dalla menzionata ordinanza, il prefetto di Napoli ha disposto, per gli accertamenti di rito, con decreto del 3 dicembre 2024, l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Napoli, sentito nella seduta del 6 marzo 2025 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Nella relazione prefettizia si evidenzia come il territorio di Poggiomarino, storico feudo di uno dei clan più potenti della camorra, sia da sempre preda di organizzazioni criminali locali e sia stato in passato dilaniato da scontri di camorra e sparizioni rubricate come «lupare bianche», oltre ad essere caratterizzato da un tessuto economico stretto nella morsa delle estorsioni. Viene, altresì, rilevato che il territorio non è nuovo al fenomeno degli scambi politici mafiosi, così come dimostrano le misure dissolutorie adottate con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 settembre 1991 e 9 febbraio 1999.

La relazione del prefetto di Napoli evidenzia che dall'esame dell'ordinanza, emerge un grave ed inquietante condizionamento criminale degli organi elettivi e della struttura burocratica dell'ente.

Tali elementi sono stati confermati, in data 21 novembre 2023, in sede di dibattito presso il Tribunale di Torre Annunziata, quando un collaboratore di giustizia ha riferito di aver avuto un ruolo determinante, manovrando i voti, in occasione della tornata elettorale del Comune di Poggiomarino del 20 e 21 settembre 2020.

Nell'ambito dell'accesso ispettivo sono state esaminate le procedure relative ad una serie di affidamenti diretti e aggiudicazioni di appalti. In particolare ne è stata destinataria una società, nel periodo 2020 - 2024, il cui titolare è uno stretto congiunto di un consigliere di maggioranza. Il predetto imprenditore è ritenuto, nella menzionata ordinanza di custodia cautelare, parte integrante del meccanismo estorsivo e di assoggettamento dell'amministratore agli interessi criminali della locale consorteria mafiosa. Lo stesso risulta deferito, in data 3 ottobre 2022, per turbata libertà degli incanti aggravata dal metodo mafioso.

Dall'esame della summenzionata ordinanza è emerso come l'iter di approvazione del piano di insediamenti produttivi (PIP) sia stato condizionato da un esponente di spicco della criminalità organizzata locale al fine di soggiogare, con richieste estorsive, alcuni storici imprenditori di Poggiomarino.

Assume rilevanza anche l'affidamento diretto, nel 2022, dell'attività di redazione del piano urbanistico comunale (PUC) e della valutazione ambientale strategica (VAS) ad una società, il cui socio unico è stato tratto in arresto nel marzo 2017 e contestualmente sottoposto agli arresti domiciliari per turbata libertà degli incanti in concorso, in esecuzione di provvedimenti giudiziari per corruzione ed altri gravi reati nelle procedure di appalti pubblici in varie province campane, talvolta anche al fine di agevolare organizzazioni criminali di stampo camorristico.

Analoghe interferenze della criminalità organizzata si registrano anche in relazione all'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione del campo polivalente coperto, cosiddetto palazzetto dello sport, all'unica impresa che aveva partecipato alla relativa gara, poi annullata.

Dalle intercettazioni riportate nella cennata ordinanza risulta che vi sarebbero state intese tra un esponente politico locale e appartenenti all'organizzazione criminale per indire una nuova procedura di gara che ha visto il successivo affidamento dei lavori ad un'ATI, di cui fa parte una società riconducibile ad un soggetto coniugato con stretti familiari di due esponenti di spicco di un importante clan camorristico, condannati per associazione a delinquere di tipo mafioso.

Con riferimento ai servizi cimiteriali, particolare rilevanza assume il frazionamento del medesimo avente ad oggetto interventi sull'impianto elettrico, mediante procedure di affidamento diretto, che sarebbero state realizzate sulla base di accordi tra un esponente dell'amministrazione comunale e soggetti appartenenti all'organizzazione criminale.

Viene evidenziato dal prefetto di Napoli che il servizio di manutenzione dell'impianto elettrico cimiteriale è stato affidato, negli anni 2021, 2022 e 2023 ad una ditta di cui uno dei soci accomandanti è legato da un rapporto di parentela con un consigliere comunale e con un soggetto organico al clan camorristico locale.

Rilievo assume anche la circostanza che il servizio di refezione scolastica è stato affidato ad una ditta la cui rappresentante legale, con precedenti per frode nel conseguimento di erogazioni previdenziali ed assistenziali e nei cui confronti risultano rapporti di affinità con la figlia di un esponente di spicco di un noto clan e con un appartenente all'amministrazione locale. Il prefetto sottolinea che tale affidamento è stato successivamente reiteratamente prorogato, in contrasto con le disposizioni normative.

Inoltre, nonostante la parentela del rappresentante legale entro il quarto grado con un componente della giunta comunale in carica, il dirigente competente ha ritenuto che il sussistente conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 non rientrasse tra i motivi di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto.

Secondo quanto evidenziato dal prefetto, risultano al riguardo rilevanti i collegamenti con il succitato esponente politico locale destinatario della menzionata ordinanza cautelare per il reato di scambio elettorale politico mafioso aggravato e in concorso. Fonti tecniche di prova hanno attestato contatti telefonici frequenti anche in prossimità delle date in cui si è proceduto alle fasi di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, nell'ottobre del 2021.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto di Napoli hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Poggiomarino (Napoli), volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Sebbene il processo di ripristino della legalità nell'attività del comune sia già iniziato con la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire il completo affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative. L'arco temporale più lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, più incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.

Rilevato che il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo, per le caratteristiche che lo configurano, può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di Poggiomarino, con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 25 marzo 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI





*Prefettura Ufficio territoriale del Governo di
Napoli*

PREFETTURA DI NAPOLI

Segreteria di Sicurezza

14 / 25 N.C. - Area - 103

del 10/3/25

Napoli, data del protocollo

Al Sig. Ministro dell'Interno

ROMA


OGGETTO: Comune di Poggiomarino. Relazione sull'esito degli accertamenti ispettivi volti a verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

L'Amministrazione comunale di Poggiomarino, rinnovatasi a seguito delle consultazioni amministrative del OMISSIS è stata guidata dal OMISSIS OMISSIS - sostenuto da una coalizione di OMISSIS - sino al OMISSIS, data di esecuzione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa, in data OMISSIS, dal Giudice per le indagini presso il Tribunale di Napoli nei confronti del OMISSIS e del OMISSIS, ritenuti gravemente indiziati del reato di scambio elettorale politico-mafioso, punito dall'art. 416 *ter* c.p.

A seguito del predetto provvedimento giudiziale è stata disposta, contestualmente, la sospensione dei cennati amministratori dalla carica rivestita, nonché la nomina di un commissario prefettizio, ai sensi dell'art.19 del R.D. 383/1934, per l'esercizio dei soli poteri di Giunta e, successivamente, con D.P.R. in data 30.12.2024 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale per le sopravvenute dimissioni del Sindaco, con la nomina del Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente.

In relazione al quadro istruttorio delineatosi dalla lettura della richiamata ordinanza cautelare del OMISSIS rappresentativo di un grave ed inquietante condizionamento criminale in atto sulle strutture elettive e burocratiche del Comune, previo conforme avviso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, lo scrivente ha chiesto di essere delegato all'esercizio dei poteri d'accesso, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 629/1982, conferiti con D.M. n. OMISSIS - Uff. V - Affari Territoriali del OMISSIS.

In conseguenza, con decreto prefettizio n. OMISSIS del OMISSIS è stata costituita la Commissione di indagine, per verificare la sussistenza di collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata, o di forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento o l'imparzialità dell'amministrazione comunale, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla stessa affidati, ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato



della sicurezza pubblica, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento sanzionatorio previsto dall'art. 143 del D. Lgs. n.267/2000.

L'Organo ispettivo insediatasi presso l'Ente il **OMISSIS**, ha portato a termine i lavori il **OMISSIS** concentrando la propria attenzione, in larga parte, sull'attività degli **OMISSIS** e sull'attività del **OMISSIS** sui quali, anche da fonti aperte, pendevano i maggiori sospetti di diffusa illegalità e complicità dell'amministrazione comunale.

Significativo e decisivo per lo svolgimento degli accertamenti ispettivi è apparso per la Commissione d'accesso l'approfondimento dell'ordinanza di custodia cautelare prot. **OMISSIS** emessa in data **OMISSIS** dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nei confronti di **OMISSIS** (**OMISSIS** del Comune di Poggiomarino), di **OMISSIS** (**OMISSIS**), di **OMISSIS** (**OMISSIS** del Comune di Poggiomarino) e di **OMISSIS** (**OMISSIS**).

Per ogni ritenuto necessario approfondimento conoscitivo sulle conclusioni rese ad esito dell'attività ispettiva, si fa rinvio alla relazione integrale della Commissione di indagine, che si allega.

Inquadramento territoriale e contesto criminale.

Appare prioritariamente utile focalizzare il **contesto territoriale e le dinamiche criminali** che interessano l'area in cui si colloca il Comune di Poggiomarino, prima di analizzare, nel dettaglio, gli esiti ispettivi, con riferimento alle posizioni degli amministratori, dei dipendenti comunali e alle principali procedure amministrative.

L'Ente è un comune di 22.405 abitanti che fa parte della città metropolitana di Napoli, situato sul margine orientale della valle del Sarno e si estende su una superficie di 13,2 kmq e conta una popolazione residente di per una densità abitativa pari a 1.666,44 ab/Kmq, confinante con i Comuni di Boscoreale, Striano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Palma Campania, nonché i Comuni di San Valentino Torio e Scafati in provincia di Salerno.

Nonostante la moderata densità abitativa, il territorio di Poggiomarino è da sempre preda di organizzazioni criminali locali, martoriato in passato da scontri di camorra e sparizioni rubricate come "lupare bianche" ed inaridito nel tessuto economico dalla morsa delle estorsioni; ha un tasso di omertà elevatissimo e non è nuovo al fenomeno di scambi politico-mafiosi come dimostrano le misure di rigore adottate con D.P.R. del 30.9.1991 e con D.P.R. del 9.2.1999 nonché i collegamenti riscontrati tra la criminalità organizzata e l'attuale apparato elettivo e burocratico dell'Ente, caratterizzato, tra l'altro, dalla presenza di esponenti appartenuti alle amministrazioni già destinatarie delle citate misure.

Il territorio di Poggiomarino è stato lo storico feudo del **clan OMISSIS**, considerato uno dei più potenti clan della storia della camorra, legato indissolubilmente ad un'altra grande realtà criminale, quella del **clan OMISSIS**. Il **OMISSIS OMISSIS** viene arrestato e nel settembre dello stesso anno diventa collaboratore di giustizia.

L'organizzazione guidata dal **OMISSIS** dimostra una grande capacità di infiltrazione nella politica. **OMISSIS**, il politico locale richiamato nelle dichiarazioni del **boss OMISSIS**, ha guidato il Comune di Poggiomarino per ben due volte. Viene eletto



per la prima volta nel OMISSIS, terminando il mandato amministrativo alla scadenza del OMISSIS; sarà poi rieletto nel OMISSIS, restando in carica fino al OMISSIS.

Negli anni 2000 sul territorio di Poggiomarino si afferma l'organizzazione criminale guidata da OMISSIS, alias "OMISSIS", considerata una costola del clan OMISSIS.

Nel OMISSIS, nell'ambito dell'operazione denominata "OMISSIS", vengono arrestate 17 persone ritenute legate alla consorteria criminale. Le indagini, nate a seguito del sequestro dell'OMISSIS del Comune di Poggiomarino (OMISSIS) finalizzato ad ottenere informazioni sulle ditte impegnate negli appalti, hanno consentito di documentare l'esistenza e l'operatività del clan principalmente dedito all'attività estorsiva in danno delle ditte appaltatrici, alle quali veniva anche imposta la fornitura di materiali da costruzione, nonché allo spaccio di stupefacenti.

A causa del prolungato stato di detenzione del vertice della consorteria criminale, l'organizzazione sarebbe stata retta dalla OMISSIS, che a partire dal OMISSIS si è trovata a fronteggiare le mire espansionistiche di altro sodalizio, guidato da OMISSIS, alias "OMISSIS", non legato da rapporti di parentela con il OMISSIS. Dopo una prima fase di scontro, i due gruppi avevano raggiunto un accordo per la spartizione del territorio.


L'indiscusso spessore criminale del OMISSIS deriva anche dalla passata militanza criminale nel disciolto cartello della OMISSIS (*clan OMISSIS*).

In data OMISSIS il predetto OMISSIS "OMISSIS", in sede di Dibattimento presso l'aula giudiziaria del Tribunale di Torre Annunziata, ha pubblicamente riferito:

di aver avuto un ruolo determinante, manovrando i voti, in occasione della tornata elettorale del Comune di Poggiomarino tenutasi il OMISSIS;

precedentemente (dopo la sua scarcerazione avvenuta nei primi mesi del OMISSIS) era tornato sul territorio di Poggiomarino ed aveva creato – in contrapposizione al gruppo criminale capeggiato dal predetto OMISSIS "OMISSIS" un autonomo gruppo criminale operante prevalentemente nei territori di Poggiomarino, alleandosi con il gruppo criminale "OMISSIS", egemoni nei territori dell'agro nocerino-sarnese.

Null'altro in quella sede dibattimentale veniva, tuttavia, precisamente riferito in ordine alla concretezza ed all'attualità dell'ingerenza esercitata da OMISSIS nelle successive vicende gestionali dell'Ente, né tanto meno in merito all'esistenza e al contenuto del *pactum sceleris* stipulato con il predetto OMISSIS per la sua elezione alla carica di OMISSIS, solo successivamente, con l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare OMISSIS – avvenuta in data OMISSIS – emessa in data OMISSIS, dal Giudice per le indagini preliminari è stato acquisito un quadro rappresentativo di condizionamento criminale sulle strutture elettive e burocratiche del Comune.



AMMINISTRATORI

Tra gli ex Amministratori – come già sopra evidenziato – spicca, innanzitutto, la figura del **OMISSIS e OMISSIS (OMISSIS) OMISSIS, destinatario, al pari del OMISSIS, della cennata misura restrittiva degli OMISSIS.**

Sul conto di **OMISSIS**, quale ulteriore elemento rappresentativo, tra l'altro, di una perfetta coincidenza tra gli interessi personali del predetto e le logiche della locale criminalità organizzata risulta che è cugino di **OMISSIS** (nata a **OMISSIS** il **OMISSIS**), che risultava nel quadro societario (preposto alla gestione tecnica) di "OMISSIS" con sede legale a **OMISSIS** in via **OMISSIS**, i cui amministratori **OMISSIS** (nato a **OMISSIS** il **OMISSIS**) e **OMISSIS** (nato a **OMISSIS** il **OMISSIS**) sono gli stessi amministratori della "OMISSIS" con sede legale a **OMISSIS** al **OMISSIS** (P.IVA **OMISSIS**), già società aggiudicataria dell'appalto **OMISSIS** del Comune di Poggiomarino.

Inoltre il **OMISSIS** dell'**OMISSIS**, **OMISSIS** (nato a **OMISSIS** il **OMISSIS**), risulta imparentato con **OMISSIS** (nato a **OMISSIS** il **OMISSIS** – il **OMISSIS** di **OMISSIS** è il **OMISSIS** di **OMISSIS**), amministratore unico della società "OMISSIS", con sede legale **OMISSIS**, società aggiudicataria (mediante procedura dell'affido diretto con determina n. **OMISSIS** datata **OMISSIS** del Comune di Poggiomarino) dei lavori di **OMISSIS**, per un importo complessivo di euro **OMISSIS**. Si rappresenta, altresì, che il nome della predetta società trae origine dall'omonimo **OMISSIS** (nato a **OMISSIS** il **OMISSIS**), **OMISSIS** del **OMISSIS** dell'**OMISSIS** **OMISSIS**, quindi **OMISSIS** di quest'ultimo.

OMISSIS è inoltre **OMISSIS** di **OMISSIS** (nata a **OMISSIS** il **OMISSIS**) **OMISSIS** del Comune di Poggiomarino – Ufficio **OMISSIS**.


Ulteriori elementi rappresentativi di potenziali forme di condizionamento nei confronti dell'Ente locale possono essere tratti anche rispetto agli ex Amministratori locali ed eventuali elementi di continuità con esponenti del contesto criminale e precisamente con riferimento a:

➤ **OMISSIS – OMISSIS, già OMISSIS nell'Amministrazione comunale sciolta per accertate infiltrazioni della criminalità organizzata con D.P.R. del 30.09.1991.**

Sul conto del predetto **OMISSIS**, è stato riferito che in occasione del proprio matrimonio, celebrato con **OMISSIS**, in **OMISSIS** in data **OMISSIS**, sono intervenuti quali testimoni di nozze **OMISSIS** **OMISSIS** e **OMISSIS**, rispettivamente **OMISSIS** e **OMISSIS** del noto capo clan **OMISSIS**, collaboratore di giustizia.

Inoltre, in data **OMISSIS**, da un controllo di Polizia, il cennato amministratore è stato rinvenuto all'interno della trattoria "OMISSIS" in **OMISSIS**, in occasione del matrimonio della **OMISSIS** del predetto **OMISSIS**.

➤ **OMISSIS – OMISSIS (OMISSIS).** Risulta essere **OMISSIS** di **OMISSIS** (nato a **OMISSIS** il **OMISSIS**), quest'ultimo destinatario della cennata O.C.C. n. **OMISSIS** emessa in data **OMISSIS** dal GIP del Tribunale di **OMISSIS** per il reato di scambio elettorale politico mafioso aggravato e in concorso.



➤ **OMISSIS – OMISSIS** – risulta essere OMISSIS del collaboratore di giustizia OMISSIS, già organico al clan camorristico capeggiato dal summenzionato OMISSIS, alias “OMISSIS” per il tramite dei rispettivi OMISSIS OMISSIS che sono OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS entrambi deceduti.

➤ **OMISSIS – OMISSIS** – risulta essere OMISSIS del già soprарichiamato OMISSIS, che nella sopra richiamata ordinanza cautelare del OMISSIS, viene indicato come imprenditore ritenuto parte integrante del sistema estorsivo e di assoggettamento dell'amministrazione comunale poggiomarinese ideato dall'organizzazione criminale retta da OMISSIS.

➤ **OMISSIS – OMISSIS** – è OMISSIS di OMISSIS, già OMISSIS nell'Amministrazione comunale sciolta per infiltrazioni della criminalità organizzata nel 1999 e risulta tra le persone presenti al funerale (avvenuto il OMISSIS) di OMISSIS, OMISSIS il OMISSIS, OMISSIS del noto OMISSIS, e successivamente collaboratore di giustizia e già elemento apicale dell'organizzazione camorristica denominata “OMISSIS”.

Nel OMISSIS, il predetto OMISSIS, risulta aver sponsorizzato il torneo calcistico organizzato in memoria di OMISSIS, detto “OMISSIS”, OMISSIS in data OMISSIS a seguito di agguato di camorra, OMISSIS del già citato OMISSIS.

Tra gli sponsor della manifestazione sportiva figurava anche OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS (OMISSIS del OMISSIS OMISSIS), già dipendente del Comune di Poggiomarino.


Si rappresenta, inoltre, che il predetto OMISSIS ha ricoperto l'incarico di OMISSIS nell'Amministrazione comunale sciolta per accertate infiltrazioni della criminalità organizzata con D.P.R. del OMISSIS e risulta, tra l'altro, aver partecipato al funerale di OMISSIS (come riportato nella relazione allegata al decreto di scioglimento del Comune di Poggiomarino in data OMISSIS).

➤ **OMISSIS – OMISSIS** - ha rivestito la carica di OMISSIS. E' citato più volte nell'O.C.C. n. OMISSIS, per le visite al boss OMISSIS in occasione dell'approvazione della c.d. “variante OMISSIS”.

➤ **OMISSIS – OMISSIS** – il predetto risulta essere stato controllato in data OMISSIS e in data OMISSIS, in compagnia di OMISSIS, il quale risulta essere stato sottoposto a Fermo di P.G. (proc. pen. n. OMISSIS Procura della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS) in data OMISSIS per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, ricettazione, detenzione illegale di armi e munizioni e armi clandestine, in concorso con OMISSIS (nato a OMISSIS il OMISSIS) e il OMISSIS di questi, OMISSIS (nato a OMISSIS il OMISSIS), nell'ambito dello scontro armato contro la fazione criminale capeggiata dall'attuale collaboratore di giustizia OMISSIS, alias “OMISSIS”.

In data OMISSIS, OMISSIS veniva tratto in arresto da personale del Nucleo Investigativo del Gruppo CC di OMISSIS in esecuzione di OCC n. OMISSIS emessa dal GIP del Tribunale di OMISSIS in relazione al fermo di P.G. di cui sopra;

Il cennato OMISSIS OMISSIS, inoltre, è OMISSIS di OMISSIS, OMISSIS nel OMISSIS a seguito di scomparsa per cd. “lupara bianca”, il quale annovera dal certificato del Casellario giudiziale condanne, tra l'altro, per 25 omitti reati



omicidi, vari sequestri di persona e distruzioni di cadavere, porto e detenzione illegali di armi, ricettazione, rapina, estorsione e associazione di tipo mafioso.

Sul conto del OMISSIS, inoltre, è stato riferito che lo stesso faceva parte della federata organizzazione criminale denominata " OMISSIS ", rivestendo ruolo apicale e di killer nel gruppo capeggiato da OMISSIS, per conto del quale è stato ritenuto partecipe alla cd. " OMISSIS", commessa il OMISSIS (rif. proc. pen. n. OMISSIS D.D.A. OMISSIS) ed all'omicidio di OMISSIS, *alias* "OMISSIS", braccio destro di OMISSIS, capoclan dell'organizzazione criminale denominata "OMISSIS" avvenuto in OMISSIS il OMISSIS.

Inoltre, egli risulta avere fatto parte del Collegio Sindacale della società " OMISSIS", con sede in OMISSIS, il cui amministratore unico risultava essere OMISSIS - già affiliato al clan camorristico "OMISSIS", sottoposto alla detenzione domiciliare - mentre i soci erano costituiti dai OMISSIS OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS - affiliati all'omonimo clan camorristico "OMISSIS".

E' stato, altresì, riferito che nel contesto di una perquisizione domiciliare eseguita in data OMISSIS, presso l'abitazione dei OMISSIS dell'attuale OMISSIS OMISSIS -ubicata in OMISSIS - personale del N.O.R. della Compagnia di OMISSIS ha rinvenuto una video cassetta contenente immagini sia della finale del già sopra citato torneo calcistico intitolato a " OMISSIS ", OMISSIS del capo dell'omonimo sodalizio criminale, OMISSIS, sia dei festeggiamenti successivi, durante i quali venne ripreso anche il OMISSIS, all'epoca ricercato, poiché ritenuto responsabile di un duplice omicidio.

I testimoni di nozze (celebrate in data OMISSIS) dei OMISSIS OMISSIS e OMISSIS, OMISSIS del OMISSIS OMISSIS, risultano OMISSIS (OMISSIS del citato capoclan OMISSIS) e suo OMISSIS OMISSIS.

La predetta OMISSIS (OMISSIS del OMISSIS OMISSIS) risulta essere OMISSIS di OMISSIS, OMISSIS dei OMISSIS OMISSIS, elemento apicale della consorteria criminale che prende il nome dai citati OMISSIS.

- **OMISSIS - OMISSIS.** Viene citato nell'OCC OMISSIS nell'ambito delle dichiarazioni rese da OMISSIS nel corso dell'interrogatorio del OMISSIS, con riferimento ad una tangente di OMISSIS pagata dalla ditta incaricata della OMISSIS (OMISSIS) all'ex OMISSIS OMISSIS.

APPARATO BUROCRATICO

Il Comune di Poggiomarino allo stato registra nr. 50 dipendenti a tempo indeterminato appare utile sottolineare, tra le posizioni dei dipendenti, per lo spessore delle vicende e la stretta vicinanza ad esponenti delle consorterie locali, le seguenti figure rinviano per un completo quadro alla relazione conclusiva dell'Organo ispettivo:

- **OMISSIS**, nato a OMISSIS il, residente a OMISSIS in via OMISSIS, "*qualifica OMISSIS*"; agli atti d'ufficio emerge che il OMISSIS, **OMISSIS** (*alias* "OMISSIS"), nato a OMISSIS il OMISSIS, in data OMISSIS si è reso responsabile di **tentato omicidio in concorso** nei confronti dei militari della Stazione di OMISSIS



merito ha riportato una condanna, emessa dalla Corte di Assise di Appello di OMISSIS in data OMISSIS, alla pena di anni 15 e mesi sei di reclusione per tentato omicidio continuato in concorso, resistenza a P.U. continuata in concorso, rapina tentata continuata in concorso, detenzione illegale di armi e munizioni continuata in concorso e ricettazione continuata in concorso. Dal OMISSIS risulta ristretto agli arresti domiciliari nel Comune di Poggiomarino alla via OMISSIS, proveniente dalla Casa Circondariale di OMISSIS. In passato risultava appartenente al disciolto clan camorristico "OMISSIS".

OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS, "*qualifica OMISSIS*", risulta essere OMISSIS di OMISSIS, OMISSIS del Comune di Poggiomarino;

OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS, "*qualifica OMISSIS*", risulta essere OMISSIS del OMISSIS OMISSIS. Nello specifico, è OMISSIS di OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, già OMISSIS del Comune di Poggiomarino

La stessa è stata OMISSIS con **OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS, ivi residente, già OMISSIS e OMISSIS del Comune di Poggiomarino; il predetto è imparentato con **OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS, OMISSIS in data OMISSIS in OMISSIS, esponente di primissimo piano dell'organizzazione criminale denominata "OMISSIS", capeggiata da OMISSIS. A sua volta, OMISSIS era OMISSIS con **OMISSIS**, nata a OMISSIS il OMISSIS, OMISSIS del noto boss della 'ndrangheta, **OMISSIS**. Da segnalare che il OMISSIS, in data OMISSIS, si recò presso l'abitazione dell' OMISSIS, dove quest'ultimo si trovava in permesso dalla detenzione, per "*salutarlo*". In tale circostanza, veniva controllato unitamente ai OMISSIS **OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS, e **OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS soprannominati "*OMISSIS*", entrambi elementi apicali dell'omonimo sodalizio criminoso operante in OMISSIS, vittima il primo, di agguato di stampo camorristico avvenuto in data OMISSIS, e il secondo OMISSIS in carcere per OMISSIS nel OMISSIS, e del noto pregiudicato oplontino **OMISSIS**, nato a OMISSIS l'OMISSIS, appartenente alla famiglia soprannominata "OMISSIS", esponente di spicco dell'omonimo gruppo criminale. Tramontato l'astro della N.C.O., il OMISSIS transita nelle fila del clan camorristico OMISSIS, con il quale stringe stretti vincoli; infatti, presenza ai funerali di OMISSIS, OMISSIS del capoclan **OMISSIS**, nonché in occasione del torneo di calcio in memoria del OMISSIS di OMISSIS, OMISSIS, detto OMISSIS, avvenuto nel OMISSIS OMISSIS. Nella sua qualità di OMISSIS, scrive un saluto ai partecipanti, riportato sul *depliant* pubblicitario della manifestazione, della quale, oltre a pronunciare il discorso di apertura, è peraltro *sponsor* tramite la sua azienda. Pentitosi il boss **OMISSIS**, il OMISSIS non esita ad aggregarsi a **OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS, alias "*OMISSIS*", in atto detenuto, così come attestato nell'operazione di polizia convenzionalmente denominata "OMISSIS";

OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS ed ivi residente, "*qualifica di OMISSIS*".

E' stata destinataria, in data OMISSIS, di un decreto di sequestro preventivo di beni immobili e dei rapporti finanziari emesso dal Tribunale di OMISSIS -Sezione GIP-Ufficio V in data OMISSIS. In esecuzione della stessa misura veniva tratto in arresto il OMISSIS, **OMISSIS** poiché ritenuto responsabile di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nel ruolo di "broker".



nell'ambito di attività illecite svolte dal clan "OMISSIS", attivo a OMISSIS e zone limitrofe. Il predetto OMISSIS operava unitamente a OMISSIS (alias "OMISSIS"), all'epoca reggente del gruppo criminale denominato "OMISSIS", operante nel quartiere OMISSIS. Il GIP del Tribunale di OMISSIS con ordinanza n. OMISSIS GIP del OMISSIS, sostituiva a OMISSIS la misura cautelare in OMISSIS con quella degli OMISSIS da eseguirsi presso l'abitazione della madre OMISSIS. Successivamente, in data OMISSIS, personale della Squadra Mobile della Questura di OMISSIS notificava allo stesso OMISSIS l'ordinanza (n. OMISSIS, emessa dalla Corte di Appello di OMISSIS) di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere (ristretto presso la Casa Circondariale OMISSIS di OMISSIS, fine pena definitiva OMISSIS).

Altresi, è da segnalare che OMISSIS è stato OMISSIS con OMISSIS OMISSIS di OMISSIS, elemento apicale del clan "OMISSIS", attivo a OMISSIS e zone limitrofe. OMISSIS è, inoltre, OMISSIS di OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, in atto collaboratore di giustizia, già reggente del clan "OMISSIS" di OMISSIS.

INFLUENZA DIRETTA ED INDIRETTA DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SUGLI ORGANI COMUNALI

Dal contenuto del provvedimento cautelare in argomento, è emerso che già nel OMISSIS, OMISSIS, capo dell'organizzazione detentrica – secondo l'Autorità giudiziaria – del massimo potere criminale in Poggiomarino, si fosse accordato – per il tramite dell'intermediazione di OMISSIS, esponente della locale coalizione di OMISSIS – con il OMISSIS da questi indicato, OMISSIS, assicurando sostegno elettorale al gruppo politico rappresentato da quest'ultimo, in cambio di utilità, consistenti nell'etero direzione delle procedure di approvazione della variante al Piano per gli Insediamenti Produttivi e del progetto di riqualificazione del OMISSIS, nonché, più in generale, nell'affidamento di appalti pubblici in favore di ditte compiacenti, autrici – a loro volta – di elargizioni di denaro in favore della consorceria mafiosa riferibile allo stesso OMISSIS.

Tra gli appalti e gli affidamenti, particolare rilievo assumono quelli relativi alla manutenzione del OMISSIS, alla realizzazione del OMISSIS (cd. OMISSIS), all'efficientamento energetico della OMISSIS, al servizio di OMISSIS; elementi questi idonei per porre ancor più in luce la possibile esistenza di una complessa rete di cointeressenze esistenti tra la maggioranza consiliare e la locale consorceria mafiosa.

L'Organo ispettivo ha inoltre evidenziato alcuni affidamenti diretti e di aggiudicazioni di appalti (per i dettagli si fa rinvio alla relazione della Commissione di accesso) a favore di ditte legate da stretti rapporti di parentela con esponenti dell'Amministrazione elettiva e burocratica dell'Ente, quali:



La società OMISSIS, con sede in OMISSIS, via OMISSIS P. IVA OMISSIS è stata destinataria, nel periodo OMISSIS, di una serie di affidamenti diretti e di aggiudicazioni di appalti.

OMISSIS, (nato a OMISSIS il OMISSIS), OMISSIS dell'ex OMISSIS OMISSIS ed imprenditore ritenuto, nella sopra richiamata ordinanza cautelare del OMISSIS, parte integrante del meccanismo estorsivo e di assoggettamento dell'amministratore agli interessi criminali della locale consorteria mafiosa ed identificato dalle Forze di Polizia - in data OMISSIS, nel corso di un'attività di controllo del territorio in compagnia di OMISSIS.

Si evidenzia, inoltre, che OMISSIS è soggetto deferito in s.l. dal Nucleo Investigativo del OMISSIS (OMISSIS), in data OMISSIS - nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria denominata "OMISSIS" - proc. penale n. OMISSIS RGNR mod. 21 D.D.A. di OMISSIS - per "turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)" aggravata dal metodo mafioso per aver agevolato l'attività dell'associazione di tipo ndranghetistico denominata "OMISSIS" - cosca OMISSIS, in qualità di OMISSIS della società "OMISSIS." (P.IVA/C.F. OMISSIS) con sede legale in OMISSIS in via OMISSIS.


Ditta OMISSIS di OMISSIS nato il OMISSIS a OMISSIS, sede in via OMISSIS partita iva OMISSIS e codice fiscale OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS, nata il OMISSIS, OMISSIS OMISSIS. Ambedue sono OMISSIS di OMISSIS (nato a OMISSIS il OMISSIS) addetto OMISSIS del Comune di Poggiomarino.

In particolare, in data OMISSIS con Determina nr. OMISSIS del OMISSIS - sono stati affidato alla predetta ditta, con trattativa diretta, i lavori di adattamento dell' OMISSIS uscite e vie di fughe di alcuni OMISSIS di proprietà comunale, per le elezioni appena svoltesi (Regionali, Amministrative e Referendarie) del OMISSIS. Si tratta di un affidamento diretto con impegno di spesa di OMISSIS

Altra ditta affidataria del servizio di OMISSIS del OMISSIS è invece la riconducibile all'ex OMISSIS, OMISSIS.

Degno di nota risulta, altresì, l'affidamento in OMISSIS di proprietà comunale sito in via OMISSIS. In data OMISSIS il OMISSIS Settore - OMISSIS, con atto n. OMISSIS procedeva all'affidamento alla società "OMISSIS" P. IVA OMISSIS, con sede legale in OMISSIS alla via OMISSIS.

Dall'accertamento svolto in Banca Dati - OMISSIS, è emerso che l' OMISSIS della citata ditta, **OMISSIS**, nata a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS, risulta, fra le altre, OMISSIS della società "OMISSIS" P. IVA OMISSIS, con sede legale in OMISSIS alla via OMISSIS; in detta impresa ha ricoperto, dal OMISSIS sino al OMISSIS, la carica di OMISSIS, OMISSIS, nato a OMISSIS, OMISSIS, ivi residente. Sul conto di **OMISSIS** è da segnalare che lo stesso risulta indagato, nell'ambito dell'O.C.C.C. n. OMISSIS RGNR, n. OMISSIS RG 2° GIP e n. OMISSIS ROCC emessa in data OMISSIS dal Tribunale di OMISSIS - Ufficio del GIP - Ufficio 2°, per il reato di **associazione per delinquere di tipo mafioso nell'ambito delle attività illecite poste in essere dal clan camorristico "OMISSIS", capeggiato da OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS. Nello specifico, il OMISSIS risultava esser *uomo di*



fiducia di **OMISSIS** (nato a **OMISSIS** il **OMISSIS**) e del **OMISSIS OMISSIS** (nato a **OMISSIS** il **OMISSIS**), veicolava attraverso la metodologia dello scambio dei cd. "pizzini" informazioni di natura criminale per conto del capo clan **OMISSIS**".

OMISSIS risulta, inoltre, presente, quale **OMISSIS**, nell'assetto societario della **OMISSIS** denominata "**OMISSIS**". Presente fra gli altri, quale **OMISSIS**, **OMISSIS**, nato a **OMISSIS** il **OMISSIS**, **OMISSIS** di **OMISSIS**, nato a **OMISSIS** il **OMISSIS**, alias "**OMISSIS**", quest'ultimo **OMISSIS** del **OMISSIS** capoclan dell'omonimo sodalizio criminale, **OMISSIS** alias "**OMISSIS**", nato a **OMISSIS** il **OMISSIS**, **OMISSIS** in **OMISSIS** il **OMISSIS**.

Luogotenente su **OMISSIS** di **OMISSIS** è stato **OMISSIS**.

La pressione esercitata direttamente o indirettamente dagli esponenti della criminalità organizzata sugli amministratori comunali emerge, anche, da quanto affermato durante gli incontri tra **OMISSIS**, **OMISSIS** e **OMISSIS**, nel corso dei quali il collaboratore illustra le sue idee affermando che il "suo aiuto" sarebbe passato dall' **OMISSIS** nonché dal progetto di riqualificazione **OMISSIS** (cfr. OCC n. **OMISSIS**)

Quanto alle vicende riguardanti l'approvazione di una **OMISSIS**., il provvedimento cautelare in esame evidenzia come l'iniziale arresto e la successiva accelerazione del procedimento di approvazione di tale strumento di **OMISSIS**, siano, in concreto, dipesi dalla volontà del boss **OMISSIS** e dettati dalla sola necessità di permettere la remunerazione dell'attività estorsiva da questi intrapresa nei confronti degli imprenditori **OMISSIS** – parenti del **OMISSIS**, nonché contigui a **OMISSIS**, altra personalità di spicco della locale criminalità organizzata – interessati alla cennata **OMISSIS** poiché necessaria alla riallocazione, sul territorio di Poggiomarino, della propria impresa **OMISSIS** localizzata, all'epoca dei fatti, in provincia di **OMISSIS**.


Dalle dichiarazioni rese all'Autorità giudiziaria da **OMISSIS** si apprende, infatti, che la **OMISSIS OMISSIS**, storici imprenditori di **OMISSIS**, aveva quale interesse primario quello di rilocalizzare l'attività a **OMISSIS**, nell'area del **OMISSIS**.

La **OMISSIS OMISSIS**, riferisce il collaboratore, era vicina a **OMISSIS** e **OMISSIS** (soggetti non legati criminalmente a **OMISSIS**):

"..... **OMISSIS**"

Il collaboratore evidenzia che la pressione esercitata sull'amministrazione fu molto forte, anche per la parentela che lega **OMISSIS** alla **OMISSIS OMISSIS** e che le minacce rivolte a quest'ultima portarono al pagamento di euro **OMISSIS** e ad un accordo del 3% a favore di **OMISSIS** sui lavori presso la nuova sede aziendale in zona **OMISSIS**.

".....**OMISSIS**....."



Il collaboratore ipotizza che l'iniziale atteggiamento ostile dei OMISSIS nei suoi riguardi nascesse dal rapporto preferenziale che avevano con OMISSIS detto *OMISSIS*, del quale pensavano di poter ancora sfruttare la forza criminale.

Si evince, pertanto, come la capacità di ingerenza e di condizionamento esercitata dall'organizzazione criminale del OMISSIS sull'Amministrazione comunale sia stata di tale portata da aver consentito di vincere, nel caso di specie, anche le prime resistenze manifestate – per i rapporti di parentela esistenti con la OMISSIS OMISSIS – dal OMISSIS sul rallentamento, inizialmente preteso dal cennato capomafia, del procedimento di approvazione della OMISSIS in parola: rallentamento, come detto, voluto – in un primo momento – dal predetto capomafia, proprio al fine di raggiungere con i tali imprenditori un accordo estorsivo in danno dei medesimi.

Anche OMISSIS - affiliato al clan di OMISSIS- riferisce, nel corso dell'interrogatorio del OMISSIS, dell'affare che riguardava l'imprenditore OMISSIS: ".....*OMISSIS*.....".

OMISSIS- sodale di OMISSIS - nell'interrogatorio del OMISSIS racconta che aveva saputo da OMISSIS, che ".....*OMISSIS*.....".

Il giorno OMISSIS il Consiglio Comunale veniva convocato per decidere, tra i punti all'ordine del giorno, della variante al OMISSIS per la ricollocazione dell'azienda OMISSIS dei OMISSIS OMISSIS, (C.F. e P.IVA OMISSIS con sede legale in OMISSIS, Contrada OMISSIS e sede OMISSIS in OMISSIS, alla via OMISSIS.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. OMISSIS del OMISSIS approvava la "OMISSIS al OMISSIS, ai sensi dell'art. OMISSIS del progetto di un OMISSIS per la OMISSIS di prima OMISSIS in OMISSIS".

La votazione si concludeva con n. 10 voti favorevoli e n. 5 contrari (ossia quelli di OMISSIS).

OMISSIS OMISSIS

Dalla ricognizione informativa eseguita sul conto delle società affidatarie di appalti pubblici da parte del Comune di Poggiomarino, riferita al periodo settembre OMISSIS – ottobre OMISSIS, emergono elementi di rilievo con riferimento alla società "OMISSIS" (C.F./P.IVA OMISSIS) con sede legale a OMISSIS in via OMISSIS. La società si è aggiudicata (con determina n. OMISSIS del OMISSIS del Comune di Poggiomarino), mediante procedura di affidamento diretto, per un importo complessivo di euro OMISSIS, l'attività di redazione del definitivo del OMISSIS (OMISSIS), della OMISSIS (OMISSIS) e dell' OMISSIS del OMISSIS (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. OMISSIS del OMISSIS). In particolare, sul conto dei componenti della società risulta quanto segue:

OMISSIS: OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, residente ad OMISSIS, nulla risulta.



OMISSIS: **OMISSIS**, nato a **OMISSIS** il **OMISSIS**, residente ad **OMISSIS** alla **OMISSIS**, tratto in arresto in data **OMISSIS** a seguito di o.c.c. e contestualmente sottoposto agli arresti domiciliari dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di **OMISSIS** (poi scarcerato il **OMISSIS**) per "turbata libertà degli incanti in concorso". In sintesi, nell'ambito del procedimento penale nr. **OMISSIS** instaurato dalla Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di **OMISSIS**, il GIP del locale Tribunale emetteva l'ordinanza di custodia cautelare nr. **OMISSIS** datata **OMISSIS** nei confronti di n. **OMISSIS** soggetti (compreso **OMISSIS**) poiché indagati a vario titolo di **corruzione ed altre gravi irregolarità nelle procedure di appalto pubblico realizzate in varie province campane, talvolta anche al fine di agevolare organizzazioni criminali di stampo camorristico**. Le attività investigative, in particolare, hanno permesso di far emergere la **sistematica operatività di un gruppo di "colletti bianchi" in grado di incidere in maniera determinante sull'aggiudicazione di gare di appalto in favore di imprese "predesignate", alcune delle quali riconducibili a soggetti vicini alla criminalità organizzata e, precisamente, al clan dei OMISSIS (fazione "OMISSIS")**.

Al riguardo, presso il Tribunale di **OMISSIS** pende il procedimento penale n. **OMISSIS** PM, n. **OMISSIS** GIP e n. **OMISSIS** DIB per "turbata libertà degli incanti in concorso" (artt. 353 e 110 c.p.) per fatti commessi in epoca anteriore o prossima al mese di **OMISSIS** in Napoli.


Il procedimento a carico di **OMISSIS** si è estinto per **OMISSIS**.

Realizzazione OMISSIS (OMISSIS)

Con delibera del **OMISSIS** n. **OMISSIS** dell'**OMISSIS**, veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del **OMISSIS** dell'**OMISSIS**, sede della **OMISSIS** alla via **OMISSIS**, per un importo totale di € **OMISSIS**; in data **OMISSIS**, con la neoeletta amministrazione comunale, si procedeva con determina n. **OMISSIS** all'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento dei suddetti lavori, con la rideterminazione economica, in sede di capitolato d'appalto, predisposto dall'**OMISSIS OMISSIS, OMISSIS**, a € **OMISSIS** di lavori, di cui € **OMISSIS** di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Venivano invitate 10 ditte sorteggiate fra quelle che ne avevano fatto richiesta (circa 40) e nella data stabilita per la scadenza (**OMISSIS**) perveniva un'unica offerta, quella della ditta **OMISSIS**, P. IVA **OMISSIS**, con sede legale in **OMISSIS** alla via **OMISSIS**.

In data **OMISSIS** si dava inizio alle operazioni di gara, in quanto l'aggiudicazione era prevista anche nell'ipotesi di una sola offerta.



Dall'esame della documentazione amministrativa, la commissione esaminatrice rilevava l'assenza del contributo OMISSIS da parte della ditta OMISSIS, assenza giustificata dall'inattività del sito OMISSIS per manutenzione nei giorni precedenti alla gara stessa e attuando il soccorso istruttorio, chiedeva alla ditta l'integrazione, ricevendo il giorno successivo riscontro positivo, con trasmissione della copia del OMISSIS effettuato.

Nonostante l'adempimento a quanto richiesto, la ditta veniva esclusa dalla procedura negoziata, perché, da una successiva verifica della documentazione amministrativa, risultava che *"l'impresa ha dichiarato di voler subappaltare le due categorie super specialistiche al 100%, perciò contravvenendo ai limiti imposti dalla normativa vigente in materia e segnatamente dell'art. 105, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con il decreto ministeriale n. 248/2016, inoltre relativamente alla categoria prevalente l'impresa possiede la SOA per detta categoria ma non possiede la classifica corrispondente all'importo complessivo della gara"*.

Come dichiarato dall'OMISSIS, OMISSIS, *"L'impresa inizialmente aggiudicatrice fu la OMISSIS. La gara è stata poi annullata senza procedere al soccorso istruttorio per incompletezza dell'attestazione SOA. Tale circostanza venne anticipata al geometra dell'impresa che ricordo era OMISSIS e che era presente alle operazioni"*.


Pertanto, pur avendo la ditta indicato nella manifestazione d'interesse la possibilità di ricorrere all'avvalimento per l'integrazione delle attestazioni carenti in particolare indicando il "OMISSIS" P. IVA OMISSIS, con sede legale in OMISSIS alla via OMISSIS, per i requisiti OMISSIS – OMISSIS OMISSIS l'Ente locale non disponeva il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Istituto cui, peraltro, l'Ente è ricorso, in molteplici occasioni, per l'affidamento di altri servizi.

Desta perplessità anche la circostanza che il OMISSIS dell'impresa, OMISSIS, presente alle operazioni, non abbia fatto rilevare tale circostanza accettando, di fatto, l'esclusione dalla procedura.

Circostanza confermata anche dalla mancata proposizione da parte della ditta di ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento negativo di esclusione dalla procedura.

Dalle intercettazioni dell' OMISSIS – ossia due giorni dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte - riportate nell'OCC OMISSIS si evince che OMISSIS concorda con OMISSIS l'annullamento dell'aggiudicazione dei lavori alla OMISSIS "....OMISSIS....". Emerge, dunque, che la partecipazione alla gara del solo imprenditore OMISSIS abbia scontentato OMISSIS, al punto da indurlo a chiedere al suo interlocutore OMISSIS di attivarsi per la rimozione dell'incarico deell'OMISSIS o di indurre lo stesso all'annullamento della procedura. Cosa che, come sopra riferito, di fatto avveniva pochi giorni dopo ossia in data OMISSIS.



Con determina n. OMISSIS, veniva indetta **nuova procedura di gara**, previo sorteggio di altre 10 ditte, diverse da quelle sorteggiate nella prima procedura ma attinte dallo stesso elenco, al termine della quale in data OMISSIS, previa verifica dell'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 3 D. Lgs. 50/2016, **i lavori venivano affidati all' OMISSIS. "OMISSIS" P. IVA OMISSIS**, con sede legale in OMISSIS alla via OMISSIS; **"OMISSIS" P. IVA OMISSIS**, con sede legale in OMISSIS alla via OMISSIS, e **"OMISSIS" P. IVA OMISSIS**, con sede legale in OMISSIS alla via OMISSIS.

Si precisa che la OMISSIS nella manifestazione d'interesse trasmessa al comune per l'individuazione di operatori economici da invitare ex art. 63 codice dei contratti ed art. 1, comma 1, lett. B) legge n. 120 dell'11.09.2020, aveva indicato un'impresa diversa da quelle partecipanti all' OMISSIS aggiudicataria, ossia la società **"OMISSIS" P. IVA OMISSIS** (mandante), con sede legale in OMISSIS alla OMISSIS.

La gestione di tale procedura, dunque, pare restituire la **chiara misura della soggezione degli amministratori e degli uffici comunali ai voleri della locale criminalità organizzata, con l'adesione alla richiesta del boss di escludere la ditta OMISSIS dalla procedura**. Inoltre, i legami societari emersi attestano in modo inequivocabile cointeressenze tra alcuni soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda in esame.

Interessante appare la ricostruzione operata dalla OMISSIS, aggiudicataria in OMISSIS dei lavori:

1. Il OMISSIS della OMISSIS è tale OMISSIS il quale, tuttavia, pare farsi assistere da OMISSIS nella sua qualità di OMISSIS, mediante procura speciale rilasciata dal OMISSIS all'OMISSIS datata OMISSIS. Giova rappresentare che tale procura è stata rilasciata appena 10 giorni dopo la nomina del OMISSIS a rappresentante della OMISSIS e l'oggetto della stessa, pur essendo qualificata come OMISSIS, inerisce invece ad ogni aspetto dell'ordinaria e straordinaria amministrazione della società (contrattuale, gestionale, operativa e finanziaria) nonché della facoltà di rappresentare la stessa con i clienti, qualificando, di fatto, l'OMISSIS come vero OMISSIS della stessa. Inoltre, tale procura non risulta comunicata alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e quindi non è riportata nelle visure operate nei confronti sia della OMISSIS che dello stesso OMISSIS; tale circostanza potrebbe far pensare di essere stata realizzata al fine di eludere i controlli antimafia.
2. La OMISSIS è stata in passato destinataria di provvedimenti interdittivi antimafia di cui l'ultimo annullato dal TAR Campania con sentenza n. OMISSIS; negli anni a seguire, sul conto della società in questione, sono state emesse informazioni antimafia liberatorie



e consequenziali iscrizioni nelle white list provinciali non essendo emersi, dalle istruttorie disposte, nuovi/diversi elementi di controindicazione antimafia. Dall'esame delle interdittive antimafia della Prefettura di OMISSIS emerge che i provvedimenti adottati nei confronti della OMISSIS si fondavano essenzialmente sulla circostanza che OMISSIS (OMISSIS del socio di OMISSIS e OMISSIS della OMISSIS, all'epoca delle informative, tale OMISSIS) fosse OMISSIS con OMISSIS, rispettivamente OMISSIS e OMISSIS di due esponenti di spicco del clan camorristico dei OMISSIS. Nello specifico, OMISSIS è OMISSIS di OMISSIS e OMISSIS di OMISSIS. In particolare, quest'ultimi due soggetti, da visure alla banca dati SDI, sono stati condannati per associazione a delinquere di tipo mafioso nonché ritenuti elementi di spicco del clan camorristico OMISSIS. Tale condizione è avvalorata anche dalla circostanza, verificata da fonti aperte, che OMISSIS, moglie di OMISSIS fosse la zia materna di OMISSIS.

3. Dalla visura camerale della OMISSIS nonché dalla documentazione della Prefettura di OMISSIS è stato rilevato che, ad un mese dalla sua costituzione avvenuta in data OMISSIS, la prefata società stipulava contratto di fitto di ramo d'azienda della ditta individuale OMISSIS, poi colpita in data OMISSIS da autonoma interdittiva antimafia. Successivamente, nel OMISSIS, tenuto conto dei pronunciamenti avversi della giustizia amministrativa per i ricorsi presentati contro l'interdittiva adottata dalla Prefettura di OMISSIS, la OMISSIS, si determinava a risolvere il contratto di fitto del ramo di azienda stipulato con la ditta individuale di OMISSIS e richiedeva, alla fine del OMISSIS, l'aggiornamento della documentazione antimafia alla Prefettura di OMISSIS, mettendo in evidenza di aver reciso ogni rapporto di cointeressenza con OMISSIS. In data OMISSIS la Prefettura di OMISSIS, in esito alla richiesta di riesame, adottava un nuovo provvedimento di interdittiva antimafia, confermando il pericolo di condizionamento mafioso nei confronti della OMISSIS. Avverso tale ultima interdittiva la OMISSIS ricorreva al TAR Campania che dava ragione alla ricorrente (sentenza n. OMISSIS) vista la cessazione di ogni rapporto contrattuale con OMISSIS, soggetto estraneo, se pur imparentato, alla compagine societaria.
4. Rilevato quanto sopra, giova rappresentare la successiva evoluzione societaria della OMISSIS:
 - a. In data OMISSIS OMISSIS (OMISSIS della società in argomento) cedeva la quota del valore nominale di € OMISSIS, corrispondente al 100% dell'intero capitale sociale della OMISSIS a OMISSIS (nominato OMISSIS della società dal OMISSIS) al prezzo convenuto di € OMISSIS da corrispondere a mezzo bonifico. A seguito di tale cessione il nominato OMISSIS diventa socio unico della società. Al riguardo la somma pattuita è anomala visto che dal bilancio della società al OMISSIS la stessa riportava un utile di esercizio pari ad € OMISSIS ed analogamente l'anno precedente un utile di € OMISSIS



Inoltre a bilancio si riporta un patrimonio netto pari ad € OMISSIS sintomo di azienda in salute, con un buon rapporto tra crediti e debiti iscritti a bilancio, e con € OMISSIS di immobilizzazioni materiali (principalmente costituiti da automezzi da lavoro di facile realizzo) ed € OMISSIS di disponibilità liquide. Tali circostanze fanno presumere che è stato pattuito, dal vero *dominus*, un prezzo non rispondente al valore reale dell'azienda per imputare la totalità delle quote al socio unico di facciata.

- b. In data OMISSIS, viene aumentato il capitale sociale della OMISSIS a € OMISSIS tramite conferimento a sottoscrizione di quote pari ad € OMISSIS da parte di OMISSIS (OMISSIS dei richiamati OMISSIS e OMISSIS). Da tale operazione societaria di carattere straordinario l'OMISSIS diventa OMISSIS con il possesso del OMISSIS del capitale sociale. Il OMISSIS rimette quindi la maggioranza societaria, senza alcun vantaggio economico, ad OMISSIS (soggetto all'epoca diciannovenne con consistenti risorse finanziarie presumibilmente, se non quasi certamente, provenienti dal OMISSIS) e si palesa, ancor più, con questa operazione mero amministratore di diritto della società in argomento.

Appare, dunque, chiaro il permanere nel corso del tempo del legame tra la famiglia OMISSIS e la OMISSIS, realizzato dapprima con un contratto di cessione di ramo d'azienda con la ditta individuale OMISSIS, successivamente con il conferimento di una OMISSIS ad OMISSIS ed infine con l'ingresso in società del OMISSIS OMISSIS quale socio OMISSIS.

Tale circostanza potrebbe ulteriormente spiegare l'accordo tra OMISSIS e OMISSIS circa l'annullamento dell'aggiudicazione dei lavori di riqualificazione del OMISSIS alla OMISSIS che "accetta" l'esclusione senza ricorrere agli strumenti di tutela esercitabili, anche in via giudiziaria.


La OMISSIS, come riferito, è riconducibile ad OMISSIS, OMISSIS con OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS di due esponenti di spicco del clan camorristico OMISSIS (OMISSIS).

Lavori di OMISSIS

I lavori hanno riguardato la riqualificazione della OMISSIS di Via OMISSIS nel tratto compreso tra la OMISSIS, in modo tale da avere su tutto il tratto di OMISSIS di OMISSIS la stessa tipologia di OMISSIS.

L'esecuzione dei lavori avviene nel OMISSIS ma la procedura negoziata si avvia nel OMISSIS.

L'impresa aggiudicataria è la OMISSIS., partita iva OMISSIS di OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, imparentato con OMISSIS con delega ai OMISSIS. OMISSIS. nato a OMISSIS il OMISSIS.



La sede legale della società è OMISSIS via OMISSIS (presso lo OMISSIS di OMISSIS, OMISSIS del OMISSIS).

L'impresa OMISSIS è la stessa ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori in località OMISSIS per l'impianto produttivo per la OMISSIS e OMISSIS dei prodotti OMISSIS di prima gamma della ditta OMISSIS, dopo la discussa OMISSIS_OMISSIS approvata con la sopra richiamata delibera di OMISSIS.

L'iter amministrativo viene avviato con delibera di OMISSIS n. OMISSIS del OMISSIS quando viene approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di OMISSIS nel tratto compreso tra la OMISSIS e OMISSIS ed incaricato il responsabile dei OMISSIS di predisporre gli atti consequenziali.

Con determina n. OMISSIS del OMISSIS del OMISSIS (OMISSIS) viene approvato il progetto esecutivo per un importo lavori pari ad € OMISSIS, di cui € OMISSIS quali oneri per la sicurezza oltre iva. Il codice gara è CIG: N. OMISSIS - CUP: OMISSIS.

Con la medesima determina n. OMISSIS viene indetta, per i lavori di che trattasi, procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, del codice dei contratti e art 1, comma 2) lett. b) Legge 120 dell'11/09/2020, con aggiudicazione mediante il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 120 dell'11/09/2020 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e, nel contempo viene predisposta ed approvata la lettera d'invito e le dichiarazioni a corredo.

Si procedeva alla nomina della Commissione presieduta da OMISSIS e membri OMISSIS e OMISSIS.

L'OMISSIS, presidente della Commissione ha dichiarato che il criterio con cui vennero selezionate le ditte invitate a partecipare alla procedura negoziata fu quello di utilizzare un albo dal quale furono selezionate cinque ditte, escludendo chi avesse già ottenuto precedenti incarichi.

Con i prott. nn. OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS venivano invitate via pec n. 5 imprese iscritte nell'elenco degli operatori economici accreditati presso l'Ente locale:

- con prot. OMISSIS la ditta OMISSIS., via OMISSIS in OMISSIS (dove ha sede un altro studio contabile riconducibile allo stesso OMISSIS);
- con prot. OMISSIS la ditta OMISSIS., via OMISSIS in OMISSIS (ditta non presente in elenco);
- con prot. OMISSIS la ditta OMISSIS , via OMISSIS in OMISSIS;
- con prot. OMISSIS la ditta OMISSIS., via OMISSIS in OMISSIS (presente in lista - stesso protocollo del precedente).



con prot. **OMISSIS** la ditta **OMISSIS**, via **OMISSIS** in **OMISSIS** (nonostante la sede legale sia in via **OMISSIS** a **OMISSIS**).

Il numero di protocollo della lettera d'invito alla ditta **OMISSIS** è il **OMISSIS**, per errore materiale è stato riportato il prot. **OMISSIS**. Manca il prot. **OMISSIS** probabilmente utilizzato da altri settori/uffici comunali.

Non sono state esibite le attestazioni di consegna mediante pec degli inviti, che non risultano presenti neanche in copia cartacea nei fascicoli visionati dall'Organo ispettivo.

Il termine di scadenza veniva fissato per le ore del 12:00 del **OMISSIS**. Entro tale data risultavano aver risposto solo due ditte che avevano fatto pervenire n. 2 plichi e 2 pec contenenti le offerte di partecipazione alla gara, giusta attestazione dell'addetto al protocollo n. **OMISSIS** del **OMISSIS**.

Nella stessa data del **OMISSIS** veniva espletata la gara con seduta pubblica e successiva seduta riservata in data **OMISSIS** dove si escludeva una delle due ditte aderenti, ossia la **OMISSIS**, in quanto la ditta invitata (non presente tra le ditte accreditate) non corrispondeva alla ditta che aveva inviato l'offerta.

Riferisce al riguardo il **OMISSIS**: ".....**OMISSIS**.....".

Preme evidenziare che l'elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori, beni e servizi per il Comune di Poggiomarino veniva approvato con determinazione n. **OMISSIS** del **OMISSIS** avente ad oggetto: "Approvazione elenco operatori economici per l'affidamento di lavori, beni e servizi ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) e b) e art.157 comma 2 del D. Lgs. nr.50/2016" con la quale veniva pubblicato l'elenco di nr. **OMISSIS** operatori economici, rientranti nelle categorie e sottocategorie per lavori servizi e forniture secondo le procedure semplificate, per gli importi sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b) e art.157, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle linee guida approvate dall'ANAC.

Gli elenchi venivano implementati negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Risultano presenti negli elenchi fin dal 2017 sia la società **OMISSIS** con sede in **OMISSIS** via **OMISSIS** partita iva **OMISSIS** e sia la **OMISSIS** con sede in **OMISSIS** via **OMISSIS** partita iva **OMISSIS**.

L'**OMISSIS** afferma in sede di audizione con l'organo ispettivo, dunque, di non aver individuato le ditte da invitare dall'unico elenco vigente in quel momento ".....**OMISSIS**.....".

In data **OMISSIS** (seduta pubblica) la Commissione di gara apriva le offerte, esaminava il punteggio dell'unica ditta rimasta in gara, previa verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi del comma 6 dell'art. art. 93 D.Lgs. n. 50/2016, ritenendola congrua, e aggiudicava i lavori all'impresa **OMISSIS** – con sede operativa in **OMISSIS** – **OMISSIS**, per aver totalizzato il punteggio complessivo pari a **OMISSIS** ed aver offerto il ribasso del **OMISSIS**



La procedura di gara veniva considerata regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti.

Ravvisata la necessità e l'urgenza di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi (urgenza in alcun modo esplicitata) si riteneva opportuno procedere all'immediata approvazione del verbale di gara con relativa aggiudicazione.

Con determina n. OMISSIS del OMISSIS (registro generale delle determine) emessa dal OMISSIS (Capo Settore OMISSIS e responsabile dell'istruttoria OMISSIS) si approvava proposta di determinazione n. OMISSIS del OMISSIS e veniva aggiudicata la gara alla ditta OMISSIS con l'affidamento dei lavori con un ribasso del OMISSIS per il prezzo complessivo al netto del ribasso di gara pari ad € OMISSIS di cui € OMISSIS per lavori ed € OMISSIS quali oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso.

ESECUZIONE LAVORI

Il contratto veniva sottoscritto in data OMISSIS n. OMISSIS mentre la consegna dei lavori effettuata in data OMISSIS, con decorrenza lavori il giorno successivo per la durata di gg. OMISSIS fino al OMISSIS.

In data OMISSIS l'impresa aggiudicataria riceveva l'anticipo del OMISSIS dell'importo contrattuale pari ad euro OMISSIS. Il primo OMISSIS veniva effettuato il OMISSIS per l'importo di € OMISSIS.


In data OMISSIS veniva approvata una perizia di OMISSIS di € OMISSIS e di affidamento di lavori supplementari di € OMISSIS (determina n. OMISSIS del OMISSIS), di fatto annullando il ribasso del OMISSIS inizialmente offerto dalla ditta.

In data OMISSIS veniva dichiarato lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione.

Si legge nell'OCC n. OMISSIS che OMISSIS era a conoscenza degli appalti "pilotati" dal OMISSIS, il quale - a suo dire - stava favorendo la ditta di famiglia nell'affidamento di diversi lavori pubblici.

Lascia perplessi la circostanza che delle cinque ditte, solo due presentino un'offerta e che, peraltro, una delle due offerte provenga da una ditta in realtà non invitata e pertanto immediatamente esclusa. I membri della Commissione di gara hanno riferito di non aver proceduto all'apertura della relativa busta.

Inoltre una delle cinque ditte ha la sede legale presso lo studio contabile riconducibile a OMISSIS (parente OMISSIS e ritenuto dal boss OMISSIS interfaccia per conto del OMISSIS), mentre l'altra è riconducibile ad un parente del OMISSIS OMISSIS. Dunque, potenzialmente "avvicinabili" e assoggettabili alle decisioni assunte da terzi



circa l'effettiva e reale partecipazione alla procedura in esame e di conseguenza alla volontà di favorire la ditta OMISSIS.

OMISSIS

Sui servizi OMISSIS l'organo ispettivo ha verificato quanto sostenuto dal collaboratore di giustizia nell'OCC n. OMISSIS: ".....OMISSIS.....".

Il servizio OMISSIS, inteso quali attività di OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS ed OMISSIS è stato affidato negli anni OMISSIS - OMISSIS - OMISSIS, alla società "OMISSIS" Presso il OMISSIS di Poggiomarino operano anche altre società a cui è stata assegnata la gestione di specifici servizi (in relazione ai propri ambiti di competenza) mediante procedura cosiddetta di "assegnazione diretta" ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023. In data OMISSIS, il OMISSIS, con atto n. OMISSIS adottava "determina a contrarre per la fornitura OMISSIS e servizio OMISSIS al OMISSIS di cittadina poggiomarinese su ordine della OMISSIS. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. Lgs. 36/2023. Cig OMISSIS alla società "OMISSIS" P. IVA OMISSIS, con sede legale in OMISSIS alla via OMISSIS. In entrambe le suddette società era presente, OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS. Per quanto concerne la "OMISSIS" il predetto risultava esserne Socio Unico, mentre nell'assetto societario della ditta "OMISSIS", lo stesso risulta essere OMISSIS e OMISSIS.

Il predetto è OMISSIS di OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, OMISSIS, già titolare, fra gli altri, del servizio di OMISSIS nel comune di Poggiomarino, mediante la ditta "OMISSIS" (cancellata) C.F. OMISSIS, con sede legale in OMISSIS alla via OMISSIS. Quest'ultimo era OMISSIS di OMISSIS, detto "OMISSIS", nato a OMISSIS il OMISSIS, OMISSIS a seguito di agguato di matrice camorristica avvenuto in OMISSIS il OMISSIS, in quanto questi ne aveva sposato la OMISSIS, OMISSIS. OMISSIS "OMISSIS" era il OMISSIS del capoclan, divenuto collaboratore di giustizia, OMISSIS. Inoltre, OMISSIS risultava legato anche all'impresa "OMISSIS" P. IVA OMISSIS, con sede legale in OMISSIS al corso OMISSIS, dove risulta presente, con la carica di OMISSIS, anche OMISSIS, OMISSIS, nato ad OMISSIS il OMISSIS, già indagato per associazione a delinquere di tipo mafioso e OMISSIS dal citato OMISSIS, avendone OMISSIS, OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS. A carico del OMISSIS è da segnalare che risultava proprietario della villetta in cui venne arrestato, il OMISSIS, OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, OMISSIS in OMISSIS il OMISSIS, alias "OMISSIS", esponente di spicco della "OMISSIS" napoletana e affiliato anche a "OMISSIS" siciliana.



Da sottolineare che la società omonima di OMISSIS risultava essere l'affidataria del servizio dei OMISSIS del Comune di Poggiomarino all'atto dello scioglimento del citato comune nel 1999.

Gli allestimenti, OMISSIS e gestione OMISSIS sono affidate alla ditta **"OMISSIS" (P.IVA OMISSIS)** con sede legale a OMISSIS in via OMISSIS. L'assegnazione dei servizi è stata formalizzata in data OMISSIS per un importo complessivo di euro OMISSIS

Il servizio di OMISSIS dell' OMISSIS è stato affidato, negli anni 2021-2022-2023 alla ditta **"OMISSIS."** di OMISSIS P.Iva OMISSIS Codice Fiscale: OMISSIS con sede alla OMISSIS in OMISSIS.

La OMISSIS e la OMISSIS sono riconducibili allo stesso titolare, OMISSIS (nato a OMISSIS il OMISSIS).

Uno dei OMISSIS dell' OMISSIS **"OMISSIS"**, OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS in via OMISSIS è la OMISSIS - in quanto OMISSIS di OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS - del del OMISSIS OMISSIS.


Ha, inoltre, legami OMISSIS con OMISSIS (nato a OMISSIS il OMISSIS), già organico al clan camorristico capeggiato da OMISSIS, attualmente collaboratore di giustizia.

Nel OMISSIS e OMISSIS i lavori di OMISSIS nel OMISSIS e quelli di OMISSIS durante il periodo per la commemorazione dei fedeli Defunti e sistemazione di OMISSIS OMISSIS vengono affidati alla ditta OMISSIS, con sede alla Piazza OMISSIS OMISSIS, P.Iva OMISSIS.

Nell'anno OMISSIS il servizio è stato invece affidato ex art. 50, comma 1, lettera b) D. Lgs. 36/2023 alla ditta OMISSIS - P.Iva OMISSIS - con sede in OMISSIS, OMISSIS.

Emerge, dunque, un frazionamento del medesimo servizio avente ad oggetto OMISSIS con una parcellizzazione mediante procedure di affidamento diretto. Ciò risulta in linea con quanto affermato da OMISSIS "una parcellizzazione dei servizi avrebbe consentito di dare più lavoro ad imprenditori locali, avrebbe dato cosenso all'amministrazione così portato maggiori introiti alla camorra perché c'erano più ditte da tagliare. Il discorso di OMISSIS mi convinse perché oggettivamente favoriva tutti" (cfr. OCC n. OMISSIS).

Con riferimento, infine, alla procedura aperta di gara per l'**AMPLIAMENTO E LOTTIZZAZIONE** OMISSIS, risulta RUP OMISSIS. Tale procedura di gara è in fase di aggiudicazione provvisoria in quanto è stata segnalata un'offerta anomala della ditta risultata prima in graduatoria ossia la OMISSIS, ditta avente sede a OMISSIS. L'offerta



economica risulta anomala alla luce della disposizione di cui al punto 14 del disciplinare di gara ("Verifica di congruità dell'offerta"). Sono stati chiesti chiarimenti all'impresa che ha riscontrato circa 2-3 mesi fa.

Affidamento servizio di OMISSIS

L'organo ispettivo ha accertato che il servizio di OMISSIS è stato affidato tra l'ottobre OMISSIS ed il giugno OMISSIS alla ditta denominata OMISSIS, la cui rappresentante legale è OMISSIS, nata il OMISSIS a OMISSIS, imparentata con OMISSIS nonché con OMISSIS (OMISSIS OMISSIS). Il rapporto di OMISSIS risulta essere il seguente: la OMISSIS di OMISSIS (OMISSIS) è OMISSIS di OMISSIS, OMISSIS dei OMISSIS.

Il servizio veniva affidato in via diretta dapprima per la durata di tre mesi [copertura anno scolastico ottobre-dicembre OMISSIS per l'importo di € OMISSIS + oneri di sicurezza per € OMISSIS] e successivamente prorogato in maniera del tutto arbitraria ed in contrasto con le previsioni legislative fino al termine dell'anno scolastico, ossia nel mese di giugno OMISSIS, nelle more dell'indizione della procedura di gara.


Con l'inizio del successivo anno scolastico OMISSIS, il servizio veniva prorogato nuovamente alla OMISSIS alle stesse condizioni contrattuali, mediante nuova determina in data OMISSIS per ulteriori € OMISSIS fino al marzo OMISSIS.

Al contempo veniva avviata una procedura negoziata nel OMISSIS, protrattasi per circa sei mesi fino al termine dell'anno scolastico, conclusasi nel mese di OMISSIS con l'aggiudicazione ad una nuova società, la ditta OMISSIS (alla stessa procedura di gara partecipava nuovamente anche la OMISSIS).

OMISSIS, oltre ad essere la OMISSIS di OMISSIS e OMISSIS, è anche OMISSIS di OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, che risulta aver OMISSIS in data OMISSIS con OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS alias OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, elemento di spicco del clan OMISSIS.

OMISSIS è anche OMISSIS di OMISSIS, nato il OMISSIS a OMISSIS, titolare dell'impresa OMISSIS, con sede in OMISSIS alla via OMISSIS [il cui OMISSIS è il OMISSIS OMISSIS] cui il Comune di Poggiomarino ha aggiudicato due appalti nel OMISSIS [repertorio OMISSIS del OMISSIS per l'importo di € OMISSIS riguardanti la realizzazione di un OMISSIS nella OMISSIS " CIG: N. OMISSIS; repertorio OMISSIS del OMISSIS - lavori di manutenzione OMISSIS via OMISSIS, Via OMISSIS CIG. OMISSIS per l'importo di € OMISSIS].

OMISSIS annovera precedenti per frode nel conseguimento di erogazioni previdenziali ed assistenziali; l' OMISSIS, il Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di OMISSIS le contestava la violazione di cui all'art. 640 bis cp, nella qualità di



OMISSIS della OMISSIS, per aver richiesto all'INPS l'erogazione per i propri dipendenti del fondo integrazione salariale per il primo trimestre OMISSIS, previsto in caso di riduzione dell'orario di lavoro o chiusura dell'attività causata dall'emergenza epidemiologica, benché di fatto tali evenienze non si siano realmente verificate. Inoltre, in passato veniva contestata dal N.A.S. di OMISSIS (OMISSIS) la contravvenzione per detenzione – ai fini della successiva somministrazione – di alimenti in cattivo stato di conservazione presso il OMISSIS collettiva "OMISSIS" di OMISSIS.

Nella procedura di affidamento alla OMISSIS, stante l'esistenza di una parentela, entro il quarto grado, con un componente della OMISSIS in carica, con nota prot. n. OMISSIS del OMISSIS il Responsabile OMISSIS, richiedeva alla Ditta OMISSIS di produrre documentazione integrativa. Dalla documentazione integrativa, acquisita con pec prot. n. OMISSIS del OMISSIS, OMISSIS, con il quale risultava esservi la parentela, era OMISSIS OMISSIS con delega alla OMISSIS.

In relazione a tale parentela la OMISSIS riteneva quel conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 2 del D.lgs.50/2016 non rientrante tra i motivi di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione, di cui all'art.80 del medesimo decreto legislativo, in quanto il capitolato di appalto del Servizio di OMISSIS dettagliava e vincola tutti gli aspetti economici, tipologici del servizio da erogare, di OMISSIS OMISSIS, di mezzi e professionalità da impiegare, delle modalità di erogazione e OMISSIS.

Pertanto, la documentazione presentata dalla OMISSIS veniva ritenuta conforme a quanto richiesto e pertanto veniva disposto l'affidamento diretto del servizio di OMISSIS a quella società per l'importo di € OMISSIS compresa IVA al OMISSIS e oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, pari ad € OMISSIS per un totale di € OMISSIS attribuendo alla procedura di gara il CIG: OMISSIS

E' interessante rappresentare che, nell'ambito del p.p. OMISSIS RG Mod.21, personale del Nucleo Investigativo Carabinieri OMISSIS acquisiva **i tabulati telefonici di OMISSIS, dai quali è possibile dimostrare che, tra quest'ultimo e la OMISSIS, OMISSIS vi è stato un considerevole volume di traffico telefonico anche nelle date in cui si è proceduto alle fasi di gara:**

OMISSIS indizione procedura; OMISSIS richiesta di fornire i nominativi degli operatori economici iscritti all'Albo comunale attivi; OMISSIS richiesta alla ditta OMISSIS dei preventivi di offerta; OMISSIS risposta OMISSIS; OMISSIS richiesta documentazione integrativa per contro-indicazioni stante la parentela con OMISSIS OMISSIS (OMISSIS di OMISSIS); OMISSIS affidamento del servizio di OMISSIS periodo ottobre/dicembre OMISSIS.



Il contratto stipulato con la ditta OMISSIS per il servizio di OMISSIS veniva siglato con scadenza al OMISSIS.

Con determina del Registro Generale n. OMISSIS del OMISSIS, il Comune di Poggiomarino – OMISSIS, nella persona del OMISSIS – registrava una proposta di determinazione n. OMISSIS del OMISSIS avente ad oggetto la **proroga del servizio di OMISSIS**, in quanto lo stesso doveva essere garantito sino al mese di maggio OMISSIS, a conclusione dell'anno scolastico OMISSIS, nelle more dell'indizione di una nuova procedura di affidamento.

Pertanto, veniva prorogato l'affidamento alla OMISSIS con copertura economica nell'esercizio 2022 sia con economie registrate su impegni già assunti sia con le somme destinate ma non impegnate nell'anno 2021, in virtù del vincolo di destinazione.


La dirigente concludeva la procedura dichiarando che non sussistevano cause di incompatibilità ed inconfiribilità di cui al D. Lsg. n. 39/2013, né situazioni anche potenziali di conflitto di interessi di cui al D.Lgs. n. 165/2001.

La proroga veniva dichiarata limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, impegnandosi ad emanare avviso di manifestazione di interesse onde individuare gli operatori da invitare successivamente alla procedura negoziata.

Con successiva determina n. OMISSIS del OMISSIS (registrata nel Registro Generale delle determine n. OMISSIS del OMISSIS) la stessa dirigente del OMISSIS procedeva ad un **nuovo affidamento alla OMISSIS** del servizio di OMISSIS, in quanto la manifestazione di interesse finalizzata all'espletamento della procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 120 del 2020 non consentiva nei tempi tecnici l'immediata attivazione del servizio di OMISSIS per le OMISSIS e, verificata la disponibilità delle risorse finanziarie sugli opportuni capitoli di spesa, procedeva ad effettuare un nuovo affidamento, senza consultazione di più operatori economici e senza applicare il principio di rotazione. Veniva accettata l'offerta della Ditta OMISSIS pervenuta a mezzo pec assunta a protocollo n. OMISSIS del OMISSIS, per l'ulteriore affidamento temporaneo del servizio di OMISSIS, presso le OMISSIS del territorio, impegnando una somma presunta di € OMISSIS occorrente per l'espletamento del servizio sino al OMISSIS e comunque nelle more della definizione della procedura negoziata, attribuendo il codice gara CIG: OMISSIS.

Anche durante le fasi di proroga dell'affidamento si registrava una copiosa sequela di conversazioni tra OMISSIS e la OMISSIS, soprattutto dal OMISSIS

Con determina n. OMISSIS del OMISSIS (registrata nel registro generale n. OMISSIS del OMISSIS) il OMISSIS nella persona del OMISSIS adottava un **ulteriore**



provvedimento di proroga per l'espletamento del servizio di OMISSIS alla Ditta OMISSIS, agli stessi patti e condizioni dell'affidamento di cui alla Determina n. OMISSIS del OMISSIS, presumibilmente sino al OMISSIS per un importo presunto di € OMISSIS. Si dava atto con successivo provvedimento delle economie nonché delle somme occorrenti per il prosieguo del OMISSIS, a conclusione della procedura negoziata in essere, dando atto che l'affidamento veniva acquisito con il codice gara CIG: OMISSIS.

La procedura negoziata per l'anno OMISSIS, che prendeva avvio già nel OMISSIS, è stata vinta dalla OMISSIS (già affidataria del servizio per gli anni OMISSIS dal OMISSIS al giugno OMISSIS), come riportato dalla relazione d'accesso, evidenzia, ancora una volta, un **uso "distorto" delle procedure amministrative**: emblematica la circostanza di un affidamento trimestrale che, mediante ripetute proroghe, fa registrare una durata di gran lunga superiore rispetto al termine iniziale (OMISSIS).

Mediante tale *modus operandi*, si realizza un vantaggio economico a favore di soggetti riconducibili all'intermediario di OMISSIS nei rapporti con i politici locali ossia OMISSIS e all'OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS della rappresentante legale della OMISSIS, OMISSIS, a sua volta OMISSIS di OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS alias *OMISSIS*, elemento di spicco del clan OMISSIS.

Rilevanti ai fini della ricostruzione di un probabile condizionamento degli organi elettivi (OMISSIS) e amministrativi (OMISSIS) sono i collegamenti con OMISSIS che, pur non rivestendo alcun ruolo all'interno della compagine amministrativa locale come sopra riferito, intrattiene moltissimi rapporti telefonici con OMISSIS proprio nelle date più rilevanti per la procedura in esame.

Affidamento lavori di OMISSIS

Dalle intercettazioni dell' OMISSIS della conversazione tra OMISSIS e OMISSIS, riportate nell'OCC n. OMISSIS, si legge un preciso riferimento ad alcuni lavori da effettuarsi presso OMISSIS, ove i due chiariscono la procedura da seguire nell'espletamento della aggiudicazione ossia, nello specifico, l'opportunità di invitare 5 operatori economici già individuati a monte e compiacenti: "...OMISSIS...".

Si precisa che tali lavori di OMISSIS della OMISSIS riguardanti il OMISSIS stati divisi in lotti in linea con i rispettivi finanziamenti ministeriali e aggiudicati mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazione, dalla legge 120/2020 e dal d.l. n. 77 del 31.05.2021, convertito in legge n. 108 del 29.07.2021.



I lavori del I LOTTO venivano aggiudicati all'impresa "OMISSIS" il cui titolare, risulta essere stato controllato, in data OMISSIS, a OMISSIS con OMISSIS, alias "OMISSIS", ritenuto persona intranea alla consorceria capeggiata da OMISSIS.

Il II LOTTO veniva aggiudicato al "OMISSIS", al cui interno è presente, fra le altre, la società "OMISSIS" di OMISSIS (OMISSIS del OMISSIS OMISSIS e imprenditore ritenuto, nella sopra richiamata ordinanza cautelare del OMISSIS, parte integrante del meccanismo estorsivo e di assoggettamento dell'amministratore agli interessi criminali della locale consorceria mafiosa).

Dalle intercettazioni dell' OMISSIS della conversazione tra OMISSIS e OMISSIS, riportate nell'OCC n. OMISSIS, si legge un preciso riferimento ad alcuni lavori da effettuarsi presso OMISSIS, ove i due chiariscono la procedura da seguire nell'espletamento della aggiudicazione.

Solo pochi mesi dopo la suddetta conversazione e precisamente in data OMISSIS, il OMISSIS affida i lavori in parola mediante affidamento diretto al "OMISSIS".

Tale circostanza emerge anche dalle intercettazioni delle conversazioni di un altro imprenditore vicino ad ambienti controindicati, OMISSIS.

Servizio di OMISSIS.

Il servizio di OMISSIS, nonché la gestione OMISSIS del Comune di Poggiomarino, è stato affidato alla società "OMISSIS" con sede legale a OMISSIS OMISSIS – successiva variazione di sede - P. IVA OMISSIS, per un importo di aggiudicazione complessivo di euro OMISSIS (IVA esclusa), stabilito mediante procedura aperta con determina n. OMISSIS del OMISSIS.

Si precisa che il servizio OMISSIS nel comune di Poggiomarino è stato svolto dal OMISSIS al OMISSIS dalla ditta "OMISSIS" (con sede in OMISSIS in via OMISSIS – codice fiscale OMISSIS – P.IVA OMISSIS).

Emerge che OMISSIS, OMISSIS del OMISSIS, risultava nei quadri societari dell'azienda "OMISSIS", i cui amministratori OMISSIS e OMISSIS erano gli stessi della "OMISSIS", società aggiudicataria, come sopra riferito, dell'appalto dei servizi di OMISSIS del Comune di Poggiomarino.

Si legge nella nota del OMISSIS prot. n OMISSIS del OMISSIS indirizzata al OMISSIS che dal momento in cui la OMISSIS ha sottoscritto il contratto con il Comune, in data OMISSIS per una durata di sette anni, fino al OMISSIS, nell'esecuzione del servizio si sono succedute, una per subentro e l'altra per affitto di ramo d'azienda, due diverse società.

In particolare, in data OMISSIS, OMISSIS (Responsabile del OMISSIS procedeva con propria determina alla presa d'atto della trasformazione societaria dell' OMISSIS



per scissione e parziale incorporazione, e il servizio di OMISSIS, di smaltimento e di OMISSIS nonché il servizio di OMISSIS, è stato eseguito dalla "OMISSIS" (con sede legale a OMISSIS alla via OMISSIS – codice fiscale e P.IVA OMISSIS).

Successivamente, in data OMISSIS, sempre con determina del OMISSIS, si prendeva atto del contratto d'affitto di ramo d'azienda da parte della predetta società alla "OMISSIS" (con sede legale in OMISSIS alla via OMISSIS - codice fiscale e P.IVA OMISSIS), al momento incaricata del servizio in esame.

Il OMISSIS, da una lettura prima *facie*, aveva rappresentato il ripetersi dei nomi di soci e amministratori delle ditte coinvolte nonché l'identità dei soci della ditta OMISSIS.

La Prefettura di OMISSIS con note OMISSIS ha comunicato alla Prefettura di OMISSIS:

- per OMISSIS quell'Ufficio ha adottato in data OMISSIS una comunicazione di improcedibilità con riferimento all'istanza di iscrizione Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *White List*) per intervenuta inattività dell'impresa;
- per la OMISSIS, in data OMISSIS la Prefettura di OMISSIS ha provveduto alla cancellazione dall'elenco per trasferimento della sede legale a OMISSIS, in via OMISSIS;
- OMISSIS e la OMISSIS hanno stipulato in data OMISSIS un contratto di affitto di ramo d'azienda relativo alle attività OMISSIS presso diversi enti pubblici, tra cui il Comune di Poggiomarino (contratto n. OMISSIS del OMISSIS).

Dagli accertamenti eseguiti sulle società dalla Prefettura di OMISSIS, come maggiormente dettagliati dall'unita relazione d'accesso cui si rinvia, si evidenziano elementi di criticità, quali in particolare la presenza di diversi dipendenti con segnalazioni di polizia e/o controllati con persone vicine ad ambienti criminali qualificati (camorra) – alcuni dei quali riferibili a soggetti appartenenti al clan OMISSIS operante in OMISSIS -, i rapporti economici con società raggiunte da provvedimenti interdittivi, le segnalazioni all'A.G. dei soggetti a cui le società erano riconducibili.

Emerge, inoltre, tra le suddette società la pratica del cd. "walzer" di cariche sociali tra i medesimi soggetti, scissioni, fusioni, affitti di azienda o anche solo di ramo di azienda, acquisti di pacchetti azionari o di quote societarie, pratiche spesso assunte al fine di eludere le misure di prevenzione antimafia. Tra i dipendenti dell' OMISSIS e della OMISSIS si segnala la presenza dei alcuni soggetti citati nella interdittiva emessa dalla



Prefettura di OMISSIS il OMISSIS nei confronti della società OMISSIS, gravati da notizie di reato per il delitti di cui all'art. 416 bis cp.

Si legge nell'OCC n. OMISSIS che in sede di interrogatorio del OMISSIS afferma: ".....**OMISSIS OMISSIS**.....".

Affidamento del OMISSIS – Servizio OMISSIS

Le vicende che riguardano la gestione dei servizi comunali di OMISSIS e quelli di OMISSIS mostrano le medesime criticità e presentano intrecci significativi.

Il servizio di OMISSIS viene affidato per il periodo OMISSIS alla società **OMISSIS**, per un importo annuo di euro OMISSIS oltre IVA con determinazione n. R.G.S. n. OMISSIS del OMISSIS.

Dopo poco più di un anno e mezzo, il OMISSIS provvedeva ad una **rinegoziazione del compenso** per tutta la durata del servizio, elevando il corrispettivo *"dalla iniziale cifra contrattuale di euro OMISSIS oltre IVA ad euro OMISSIS oltre IVA"*.

All'avvicinarsi della data di scadenza naturale del contratto, con delibera n. OMISSIS del OMISSIS il OMISSIS approvava lo schema di convenzione OMISSIS del d. lgs. 267/00 per il quinquennio OMISSIS, dando mandato al OMISSIS di indire gara per l'affidamento del servizio OMISSIS.

Tuttavia, con propria determinazione, il OMISSIS stabiliva di prorogare l'affidamento del Servizio di OMISSIS alla OMISSIS agli stessi patti e condizioni dell'appalto originario *"nelle more dell'espletamento della nuova gara e presumibilmente fino al OMISSIS"*.

L'affidamento del servizio veniva ripetutamente prorogato, sempre con determinazione del medesimo Responsabile del servizio, *"agli stessi patti e condizioni dell'appalto originario, nonché delle condizioni previste nella Determinazione n. OMISSIS"*.

Trascorso ormai un decennio dall'affidamento originario del servizio di OMISSIS con deliberazione di OMISSIS n. OMISSIS del OMISSIS veniva approvato un nuovo schema di convenzione OMISSIS del D. Lgs. 267/2000 per il periodo OMISSIS, dando nuovamente mandato al Responsabile del Settore di predisporre tutti gli atti necessari per la indizione della gara.

All'approvazione consiliare dello schema di convenzione hanno fatto seguito le ripetute sollecitazioni pervenute dalla OMISSIS che all'interno del Piano esecutivo di gestione e piano della performance triennio OMISSIS e per i successivi aggiornamenti



del triennio OMISSIS aveva previsto quale obiettivo "per il Servizio di OMISSIS; Predisposizione degli atti di gara ed affidamenti del Servizio entro il OMISSIS OMISSIS. Per il Servizio di OMISSIS. Predisposizione ed avvio della gara entro il OMISSIS".

Da ultimo, con Deliberazione n. OMISSIS del OMISSIS adottata con i poteri del OMISSIS, il OMISSIS ha approvato il nuovo schema di OMISSIS per il periodo OMISSIS, dando nuovamente mandato al Responsabile del Settore di predisporre tutti gli atti necessari per la indizione della gara e per l'affidamento.

Allo stato il servizio è OMISSIS alla OMISSIS e non risulta adottato alcun atto concernente l'avvio della procedura di affidamento da parte del Responsabile del servizio.

In maniera analoga si sviluppano le vicende che riguardano il servizio di OMISSIS. In data OMISSIS veniva stipulato il contratto con l'aggiudicataria OMISSIS OMISSIS – OMISSIS – OMISSIS per la gestione del servizio nel quinquennio OMISSIS.

Successivamente, il Responsabile del Settore recepiva con proprio atto ".....OMISSIS....." e approvava il conseguente schema di modifica del contratto originario, stipulato in data OMISSIS.


Fino all'anno OMISSIS il servizio è stato svolto in regime di proroga dall'ATI . OMISSIS – OMISSIS – OMISSIS.

Nel corso del OMISSIS veniva indetta la procedura di scelta del contraente mediante "gara ad evidenza pubblica" per l'affidamento del "servizio di OMISSIS", per un valore stimato pari a euro OMISSIS oltre IVA.

All'esito della stessa, con atto n. OMISSIS del OMISSIS, il servizio veniva affidato alla OMISSIS, società che svolge, come sopra riferito, ininterrottamente il servizio di OMISSIS per il Comune di Poggiomarino dall'anno OMISSIS beneficiando di reiterate proroghe.

Quest'ultima, affidataria del servizio di OMISSIS dal OMISSIS e del servizio di OMISSIS addirittura dal OMISSIS, risultava già concessionaria del servizio di OMISSIS del comune di Poggiomarino all'epoca dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa nel 1999.

Dall'esame delle informazioni sui soggetti che rivestono cariche societarie in OMISSIS fornite all'epoca dal OMISSIS della Guardia di Finanza di OMISSIS, prot. n. OMISSIS, emergeva che OMISSIS (OMISSIS), OMISSIS (OMISSIS) e OMISSIS



(OMISSIS) ricoprivano cariche anche nella "OMISSIS" [P. IVA OMISSIS], con sede legale in OMISSIS al corso OMISSIS (identica sede legale della società OMISSIS.).

Della compagine societaria della OMISSIS facevano parte, quali azionisti, anche OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (nella società sono presenti anche OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, e OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS), e OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (anche il figlio OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, risultava presente nella società).

Sul conto dei predetti azionisti è da segnalare che:

- OMISSIS OMISSIS è OMISSIS di OMISSIS, quest'ultimo nato a OMISSIS, coinvolto nella nota vicenda della società "OMISSIS", [P. IVA OMISSIS] con sede legale a OMISSIS alla via OMISSIS. OMISSIS, che "ha gestito il monopolio privato degli appalti dei OMISSIS appartenenti alle amministrazioni di alcuni comuni dell'area vesuviana, nel 1996 OMISSIS è stata dichiarata fallita dal OMISSIS e nel marzo 1997 la OMISSIS ha emesso una custodia cautelare per OMISSIS e suo OMISSIS OMISSIS, per appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, peculato e truffa aggravata ai danni dello Stato per un ammontare di OMISSIS, a seguito di successive verifiche la truffa ammontò ad oltre OMISSIS. OMISSIS rimase irreperibile e fu dichiarato latitante fino al OMISSIS dove si presentò spontaneamente in procura deciso a collaborare. il giudice dispose per lui gli arresti domiciliari per via dell'età avanzata. nel mese di luglio dopo le dichiarazioni di OMISSIS, l'inchiesta creò un terremoto giudiziario, lo scandalo diventò nazionale portando numerosi arresti e denunce in tutta Italia, tra gli indagati ci furono molti OMISSIS, con le accuse di corruzione, peculato, falso e favoreggiamento, numerose furono anche le minacce di morte nei confronti del Pm: OMISSIS che portò avanti l'inchiesta e di OMISSIS dove presso la sua abitazione gli venne recapitato un pacco bomba, nei mesi successivi ad entrambi fu assegnata la scorta. In seguito al suo decesso per malattia, nel OMISSIS venne prosciolto per morte del reo prima della condanna, vennero invece emesse le condanne di primo grado a 5 anni di reclusione per il OMISSIS OMISSIS, titolare dell'impresa, che si rifiuterà di fare appello e per diversi OMISSIS e OMISSIS dei comuni di OMISSIS), OMISSIS e suo OMISSIS OMISSIS risultano colpiti da O.C.C. in carcere emessa del Tribunale di OMISSIS perché accusati di peculato aggravato, avendo sottratto dalle casse di dieci Comuni, in cui eseguivano il servizio di OMISSIS circa OMISSIS di lire.
- Sul conto di OMISSIS e dei suoi collegamenti con la criminalità organizzata, si rileva: "... Appare peraltro significativo rammentare i dimostrati rapporti che sono intercorsi in vari anni, tra OMISSIS e molti esponenti di primissimo piano della criminalità




organizzata campana, talvolta anche senza eccessive distinzioni di "bandiere"; è sufficiente rammentare infatti i legami, diretti e indiretti, intercorsi tra il predetto e **OMISSIS**, **OMISSIS**, **OMISSIS**, **OMISSIS** e **OMISSIS**, così come si evince da numerose indagini giudiziarie...". Nello specifico, i rapporti con **OMISSIS** e **OMISSIS** emergono a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere n. **OMISSIS** Reg. PM-**OMISSIS** Reg. GIP emessa dal GIP del Tribunale di **OMISSIS** - Sez. II in data **OMISSIS**, nella quale emerge che "nel corso delle indagini, svolte nell'ambito del presente procedimento, è emersa, con certezza, la appartenenza del **OMISSIS** al clan **OMISSIS**. Infatti, lo stesso, in data **OMISSIS**, partecipò al matrimonio di **OMISSIS** e **OMISSIS**, **OMISSIS** di **OMISSIS**, tenutosi nella cappella gentilizia dell'avv. **OMISSIS**". Secondo le dichiarazioni di **OMISSIS** "a tale matrimonio parteciparono i principali componenti del clan dei **OMISSIS**, i quali furono preavvisati di un intervento della Polizia, tanto che riposero le numerose armi di cui erano in possesso in un canestro che era sotterrato nel giardino della villa del **OMISSIS**". Sempre nel corso dell'interrogatorio del **OMISSIS**, **OMISSIS** dichiarava che "...**OMISSIS**...".

Diversi i collegamenti tra il **OMISSIS** e la criminalità organizzata vesuviana.

E' lo stesso **OMISSIS** che dapprima riferisce all'A.G. i suoi contatti con il predetto, come riportato nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere n. **OMISSIS** emessa dalla Sezione GIP del Tribunale di **OMISSIS** -Ufficio XII in data **OMISSIS**. L'**OMISSIS**, nel suo interrogatorio del **OMISSIS**, dichiarava "...**OMISSIS**...".

Anche con **OMISSIS** sono dimostrati i collegamenti che si rilevano sia dai rapporti, riferiti dallo stesso **OMISSIS** ed accertati dall'A.G., con **OMISSIS**, **OMISSIS** del Comune di **OMISSIS** allorquando fu sciolto, nel **OMISSIS**, per infiltrazioni camorristiche, sia da quelli, comprovati nel corso di simili accertamenti, con amministratori del Comune di **OMISSIS**, appartenenti all'Amministrazione sciolta per infiltrazione camorristica. Presenti sono anche i rapporti tra il **OMISSIS** e **OMISSIS**; anello di congiunzione è il **OMISSIS**, già capo dell'Ufficio **OMISSIS** del Comune di **OMISSIS**, strettissimo collaboratore del **OMISSIS**. Il predetto è ritenuto essere molto vicino ai **OMISSIS** **OMISSIS** **OMISSIS** e **OMISSIS**, quest'ultimo **OMISSIS** con **OMISSIS**, **OMISSIS** del citato **OMISSIS**, noti costruttori coinvolti nella "tangentopoli oplontina", relativa ad episodi corruttivi inerenti l'aggiudicazione della gara d'appalto per **OMISSIS**, impiegando i fondi messi a disposizione dalla **OMISSIS**. **OMISSIS** è stato anche testimone di nozze di uno dei **OMISSIS** **OMISSIS**, con il tramite del **OMISSIS** **OMISSIS**, **OMISSIS** della **OMISSIS** **OMISSIS**, anch'ella funzionaria del Comune **OMISSIS** quale dirigente dell'Ufficio **OMISSIS**. Il **OMISSIS**, commercialista, risultava tra l'altro contabile della società "OMISSIS.", fra i quali figurava soci **OMISSIS**, **OMISSIS** del citato capoclan **OMISSIS**.



- **OMISSIS** *“ha avuto rapporti di cointeressenze con soggetti coinvolti in indagini riguardanti associazioni di tipo mafioso (appartenenti ai gruppi familiari dei OMISSIS e dei OMISSIS) ...tali cointeressenze si rilevano in particolare dalla situazione societaria della OMISSIS.”*

Risulta essere stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere n. OMISSIS emessa dal GIP del Tribunale di OMISSIS perché ritenuto responsabile del reato di peculato *(avendo il possesso o comunque la disponibilità di denaro pubblico se ne appropriava, ammontando le somme sottratte a non meno di OMISSIS)*.

- **OMISSIS**, sul suo conto la Guardia di Finanza segnalava che il OMISSIS di questi, **OMISSIS**, era stato segnalato per investimenti nel comune di OMISSIS sponsorizzati dal clan camorristico facente capo a **OMISSIS**, il cui OMISSIS veniva indicato svolgere un ruolo primario all'interno dell'attività svolta dal OMISSIS. OMISSIS OMISSIS e OMISSIS risultano colpiti da ordinanza di custodia cautelare n. OMISSIS emessa dal GIP del Tribunale di OMISSIS in data OMISSIS per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso ed altri.

Con riguardo alla **illegittimità delle reiterate proroghe** nell'affidamento del servizio OMISSIS ma ancor di più del servizio OMISSIS si ritiene opportuno rappresentare quanto segue.

L'art. 210 del T.U.O.E.L., stabilisce che *“1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. 2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente”*.

In relazione a tale ultima disposizione, con specifico riferimento al comma 1, può rinviarsi all'avviso giurisprudenziale secondo il quale il servizio di OMISSIS si annovera tra gli appalti di servizi e, pertanto, soggiace, per il relativo affidamento, alla specifica disciplina normativa. Pertanto, per l'affidamento del servizio di OMISSIS degli enti locali, la disciplina prevista dall'art. 210 del TUOEL deve essere integrata dalla disciplina generale dettata dal legislatore per gli appalti di servizi (in tal senso Corte dei Conti, sez. controllo Puglia, n. 205/PAR/2014; anche TAR Campania, Napoli, n. 3261/2013, secondo il quale l'affidamento del servizio di OMISSIS, inteso ai sensi dell'art. 209 TUEL, rientra nell'ambito di operatività della disciplina in tema di contratti pubblici).




In particolare, in relazione alla previsione dello stesso comma 1, secondo periodo, dell'art. 210 del TUEL, che prevede la possibilità di procedere al rinnovo della OMISIS, sembra opportuno ribadire l'avviso espresso dall'ANAC con delibera n. 21/2011, a tenore della quale, *"il fondamento legislativo dell'art. 210 del Testo unico [...] deve essere ricercato nell'art. 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che regolava l'istituto del rinnovo espresso dei contratti pubblici. [...] Come è noto, la previsione normativa citata è stata oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea (n. 2110/2003), poichè consentirebbe alle stazioni appaltanti di affidare, in modo diretto e senza procedura concorsuale, nuovi appalti di servizi e forniture, in violazione del diritto comunitario. Di conseguenza, l'art. 23 della legge 28 aprile 2005, n. 62 (comunitaria 2004), ne ha disposto l'abrogazione, sancendo il divieto generalizzato di proroghe o rinnovi taciti o espressi"*.

L'ANAC ha ulteriormente osservato che alla previsione contenuta nell'art. 23 della legge n. 62/2005, *"deve assegnarsi una valenza generale ed una portata preclusiva di opzioni ermeneutiche ed applicative di altre disposizioni dell'ordinamento che si risolvono, di fatto, nell'elusione del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici"*. [...]. *"Inoltre, l'avvenuta abrogazione ad opera della legge n. 62/2005 della norma che disciplinava in termini generali l'istituto, ha fatto venir meno quelle "condizioni di legge" cui rinviava l'art. 210 del D. Lgs. n. 267/00 ai fini dell'operatività del rinnovo medesimo" [...]*».

Il conforme avviso giurisprudenziale ribadisce che alla luce delle previsioni dell'art. 23 della legge n. 62/2005, *"non è più applicabile l'art.210 del Tuel nella parte in cui consentiva, "per non più di una volta", il rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto"*.

Anche più recentemente e in via generale, l'ANAC ha ribadito che il **divieto di rinnovo e proroga** dei contratti di appalto scaduti, sancito dal citato art. 23 della l. n. 62/2005, **ha valenza generale** ed attuativa di un vincolo comunitario discendente dal Trattato CE. La proroga ed il rinnovo si traducono infatti *"in una fattispecie di affidamento senza gara, con violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento, enunciati dall'art. 2 comma 1 del d.lgs. 163/2006, oggi art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016"*.

Nell'ambito dell'attività espletata dalla Commissione d'accesso, rientra l'esame del permesso a costruire rilasciato dal Comune di Poggiomarino nr. OMISIS del



OMISSIS in favore di OMISSIS, all'epoca OMISSIS e poi OMISSIS a seguito delle elezioni del OMISSIS.

Responsabile del OMISSIS: OMISSIS. Progettista OMISSIS.

Si tratta di un intervento di abbattimento di un fabbricato preesistente su un lotto di terreno di proprietà e di ricostruzione con i *bonus* volumetrici previsti dal cd. Piano Casa (L.R. 19/2009, incremento volumetrico consentito del 35%), dalle NTA della zona (Zona B2, incremento volumetrico previsto del 30%) e dal D.Lgs. 28/2011 (incremento volumetrico previsto del 5%). Tale intervento, attualmente realizzato essenzialmente nelle sole componenti strutturali, da un semplice esame visivo (vd. Relazione d'accesso) presenta una sproporzione macroscopica in termini volumetrici tra l'abitazione monofamiliare a due piani del fabbricato demolito e le 5 villette a due piani e con ampi sottotetti in corso di costruzione.

Pertanto la Commissione d'accesso ha ritenuto di approfondirla vicenda, riportando quanto segue.

Dalla lettura della Relazione Tecnica allegata al permesso a costruire emergono i seguenti dati:

il lotto di terreno, ricadente in zona B2 del vigente PRG, è costituito da 3 particelle contigue ovvero la OMISSIS con superficie pari a 570 mq (su cui insisteva un fabbricato di 657,41 mc), la OMISSIS con sup. pari a 514 mq e la OMISSIS con sup. pari a 1051 mq, per un totale di 2135 mq. Il volume preesistente dichiarato risulta essere pari a 657,41 mc. Su tale volume vanno dunque computati i suddetti *bonus* volumetrici.

Il progettista li computa nel seguente modo: $657,41 \times 1,05 \times 1,30 \times 1,35 = 1211,44$ mc.

Se dunque il fabbricato originario presentava un volume di 657,41 mc, quello del fabbricato da ricostruire avrebbe dovuto avere un volume di 1211,44 mc ossia meno del doppio del fabbricato preesistente. Pare, invece, nel caso in esame che con la realizzazione di ben 5 villette si ottenga la quasi quintuplicazione del volume preesistente.

Tale perplessità viene illustrata nelle tavole "stato di progetto" in cui per ciascuno dei 5 fabbricati (denominati A, B, C, D, E,) si riportano i calcoli planovolumetrici. In sostanza si computano come volume di progetto solo i volumi costituenti il piano primo. Vengono invece esclusi dal calcolo del volume di progetto:

- tutti i volumi presenti al piano terra che vengono considerati "volumi tecnici" in virtù della applicazione della cd. "Legge Tognoli";
- tutti i volumi relativi ai sottotetti in base all'art. 55 del Regolamento edilizio
- tutti i volumi dei corpi scale-ascensori.



In tal modo il volume di progetto risulta essere pari a 1205,79 mc (inferiore al limite individuato dal Progettista in 1211,44 mc), mentre il volume tecnico (non computato urbanisticamente) presenta il valore di ben 3215,79 mc.

Interrogato al riguardo, OMISSIS OMISSIS, OMISSIS, che ricopriva tale funzione anche all'epoca del rilascio del permesso di costruire in argomento, per quanto riguarda specificamente i volumi al piano terra realizzati in base alla "legge Tognoli", ha ammesso di avere adottato un'interpretazione della norma errata; nel senso che tutti i volumi presenti al piano terra devono essere comunque computati e non esclusi dal calcolo dei volumi consentiti. Risulta di tutta evidenza che qualsiasi volume che parte dal livello del piano campagna, indipendente dalla circostanza che il piano terra venga destinato o meno ad autorimessa, deve essere incluso nel calcolo del volume urbanistico. Ha anche puntualizzato che a partire dal giugno 2022 avrebbe adottato la corretta interpretazione della "Legge Tognoli", mentre fino a tale data, avrebbe invece adottato l'interpretazione contraria, che è stata sopra delineata emblematicamente nel P.d.C. nr. OMISSIS.

Successivamente OMISSIS – ha effettuato un sopralluogo presso gli immobili, e precisamente in data OMISSIS alla presenza di personale del Nucleo Investigativo CC di OMISSIS oltre che della polizia municipale, confrontando lo stato di fatto con quanto assentito dal permesso da costruire *de quo*.

Dal verbale di sopralluogo si evidenzia che sono emerse alcune difformità che hanno condotto al sequestro preventivo del cantiere ex art. 321 cpp. È stata, pertanto, notificata l'Autorità giudiziaria (Proc. Pen. RGNR OMISSIS – Sost. Proc. Dott. OMISSIS).

Preme evidenziare che nessuna attività di controllo sul rispetto del titolo edilizio è stata svolta dagli Uffici comunali dalla data di rilascio (OMISSIS) al OMISSIS, data del sopralluogo chiesto dalla Commissione di accesso. Tale circostanza mette in rilievo l'assenza di qualsivoglia forma di verifica e controllo delle procedure di competenza, circostanza che potrebbe favorire fenomeni di violazione della normativa di settore e di speculazione edilizia. Nel caso in esame, inoltre, non può sottacersi che la proprietà degli immobili è riconducibile all'OMISSIS, destinatario della misura cautelare disposta con l'OCC n. OMISSIS e figura centrale dell'accordo politico – mafioso per come li delineato.

Si richiama al riguardo la sentenza del Consiglio di Stato sez. III, n.6918 del 11/10/2019: *"Ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa è sufficiente anche soltanto un atteggiamento di debolezza, omissione di vigilanza e controllo, incapacità di gestione della "macchina" amministrativa da parte*



degli organi politici che sia stato idoneo a beneficiare soggetti riconducibili ad ambienti controindicati”.

La cd. OMISSIS

Un'assenza di verifica e controllo è emersa anche relativamente alla OMISSIS: è stato constatato — anche mediante supporti fotografici - l'impiego di ditte diverse dalla OMISSIS (concessionaria) e dalla OMISSIS (affidataria dei lavori) per l'esecuzione di specifiche lavorazioni, di cui non vi è comunicazione all'Ente locale né al Direttore dei lavori. Tale modus operandi reca il rischio che siano omessi i controlli antimafia sulle imprese diverse da quelle “ufficiali” nonché sui finali destinatari dei flussi di denaro pubblico.

Riferisce il collaboratore di giustizia OMISSIS che nell'accordo politico mafioso tra OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS rientrava anche l'appalto a favore della OMISSIS. In particolare, conferma di essersi recato tra fine OMISSIS e inizio OMISSIS, su ordine di OMISSIS — mediante OMISSIS effettuata durante la OMISSIS — presso l'abitazione di OMISSIS. Nel corso dell'incontro furono riportate al OMISSIS le lamentele di OMISSIS per il mancato pagamento a favore di quest'ultimo del pattuito importo di denaro.

In successivi incontri tra OMISSIS e un referente della OMISSIS fu confermato che la ditta aveva già effettuato un trasferimento di denaro a favore dell'altro boss OMISSIS. Il collaboratore di giustizia evidenzia di non aver riferito tale circostanza a OMISSIS per paura di faide o ritorsioni.

Nelle intercettazioni telefoniche riportate nell'OCC n. OMISSIS si legge che OMISSIS si lamentava con OMISSIS per il mancato accordo sull'appalto per la OMISSIS. In particolare il OMISSIS aveva promesso, a detta del boss, l'opportunità di affidare in sub-appalto i lavori su singole arterie a ditte locali, pur sapendo che l'appalto principale era stato aggiudicato ad una ditta di OMISSIS, la OMISSIS: “..... OMISSIS.....”.

Dalle intercettazioni OMISSIS accusava OMISSIS di malafede nella gestione dell'affare, avendo esautorato tutti dall'appalto relativo alla OMISSIS e comunica a OMISSIS che bisogna mediare con “quelli di OMISSIS” ossia con la ditta OMISSIS.

CONCLUSIONI

Il quadro istruttorio delineatosi relativamente al comune di Poggiomarino, così come desumibile anche dalla lettura della, più volte, richiamata ordinanza cautelare n. OMISSIS del decorso OMISSIS, sembrerebbe attestare l'esistenza tra l'Amministrazione elettiva nonché burocratica del Comune di Poggiomarino e la locale



criminalità organizzata di stampo mafioso, di una contiguità ed in taluni casi, di veri e propri collegamenti diretti e personali, giustificati anche da cointeressenze economiche; circostanze, che potrebbero aver minato pericolosamente la corretta formazione della volontà degli Organi elettivi e il regolare funzionamento dei servizi comunali. Dall'attività istruttoria emergono, altresì, elementi da cui desumere un notevole livello di compromissione degli organi elettivi ed un uso distorto da parte di alcuni amministratori della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di scopi contrari al pubblico interesse al fine di favorire illecitamente soggetti collegati direttamente o indirettamente con la criminalità organizzata.

L'intensa rete di frequentazioni e le molteplici relazioni, che variano dal semplice rapporto interpersonale al rapporto di parentela tra alcuni componenti del Consiglio e della Giunta con esponenti dei locali clan criminali, hanno determinato connivenze e cointeressenze pregiudizievoli per i legittimi interessi della comunità locale.

Si pensi al OMISSIS OMISSIS, OMISSIS del collaboratore di giustizia OMISSIS, già organico al clan capeggiato dal OMISSIS, alias "OMISSIS"; al OMISSIS OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS, già OMISSIS dell'Amministrazione Comunale sciolta per accertate infiltrazioni della criminalità organizzata nel 1999; al OMISSIS OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS, il quale annovera al certificato del Casellario Giudiziale condanne fra l'altro per OMISSIS, vari sequestri di persona, associazione di tipo mafioso in quanto organico alla organizzazione criminale denominata "OMISSIS".

I suddetti rapporti c/o frequentazioni sono confermati, altresì, dall'analisi del dispositivo mobile del boss OMISSIS "OMISSIS" (capoclan, arrestato lo scorso mese di OMISSIS) da quale emergono i contatti telefonici e le chat *messenger* mediante profili *social Facebook* con i principali esponenti politici di Poggiomarino o con soggetti legati a questi da vincoli di parentela o da cointeressenze.

Anche tra i dipendenti del Comune risultano soggetti aventi rapporti di parentela e/o frequentazione con esponenti della criminalità organizzata.

Oltre al condizionamento mafioso della tornata elettorale che ha decretato l'elezione dell'ex OMISSIS OMISSIS e dei OMISSIS citati nella presente relazione - come si legge nel OCC n. OMISSIS emessa in data OMISSIS dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di OMISSIS nell'ambito del p.p. OMISSIS R.G. Mod. 21 e OMISSIS R.G. - le vicende gestionali relative, per citarne alcune, all'affidamento di servizi e lavori a ditte legate alla criminalità organizzata (si pensi alla OMISSIS), all'approvazione della OMISSIS utile agli imprenditori OMISSIS, allo OMISSIS alla OMISSIS dei lavori OMISSIS, potrebbero costituire manifestazione di inequivocabile compromissione del regolare funzionamento dell'Organo elettivo in argomento, e non soltanto nella sua parte riferibile alla maggioranza consiliare, oltre che degli uffici amministrativi, con la compromissione del buon andamento gestionale, imparzialità e



regolare funzionamento degli Uffici nell'ambito dei settori comunali ritenuti più sensibili.

Sono, infatti, emersi rapporti personali e di cointeressenza di alcuni OMISSIS e OMISSIS con soggetti riconducibili alla locale criminalità organizzata, nonché – nel caso del OMISSIS OMISSIS – di vera e propria intermediazione tra la criminalità organizzata e la OMISSIS. In alcuni casi anche di omessa attività di controllo sulle procedure amministrative.

Il suddetto quadro informativo è stato dunque posto all'ordine del giorno della OMISSIS di OMISSIS, svoltasi il OMISSIS, alla presenza del OMISSIS competente per territorio, nonché dell'OMISSIS alla OMISSIS del Comune di OMISSIS, OMISSIS, e della dr.ssa OMISSIS, in rappresentanza rispettivamente del OMISSIS e della OMISSIS, all'esito della quale si è concordato sulla presenza di un indubitabile condizionamento criminale dell'Amministrazione, che si fonda su legami ampiamente dimostrati, sia di carattere parentale che relazionale, di amministratori e dipendenti con elementi anche di spicco della criminalità organizzata, nonché su una condizione patologica dell'attività amministrativa.

Pertanto, si sottopone quanto su esposto alle valutazioni della On.le S.V., ritenendo sussistenti gli elementi previsti dall'art. 143 del D.lgs. 267/00 nei confronti del Comune di Poggiomarino, anche se, allo stato, dal 21.10.2024 è commissariato, a seguito del depauperamento dell'Organo consiliare.

IL PREFETTO
(di Betri)



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2025.

Assegnazione di risorse al Fondo per la Repubblica digitale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera c);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, che istituisce il «Dipartimento per la trasformazione digitale» quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri per la promozione e il coordinamento delle azioni di Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese, assicurando il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale;

Visto il decreto del Segretario generale del 24 luglio 2019 con cui si è provveduto a disciplinare l'organizzazione interna del Dipartimento per la trasformazione digitale, come successivamente modificato dal decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione 3 settembre 2020;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022 con il quale il sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2022, con il quale al predetto Sottosegretario è stata conferita la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale;

Visto l'art. 2, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2022, ai sensi del quale il Sottosegretario, per lo svolgimento delle funzioni, si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022, recante «Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, recante «Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2025»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Vista la decisione di esecuzione del consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante «Approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia», come modificata da ultimo, ai sensi dell'art. 21 del regolamento n. 241/2021, con decisione di esecuzione ECOFIN del 18 novembre 2024;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in particolare l'art. 1 che approva il «Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza» e in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera a), numero 2;


Visto il decreto del Ministero dell'economia e finanze del 1° agosto 2022, recante «Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Secondo decreto attuativo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59/2021»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 29 del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, rubricato «Fondo per la Repubblica digitale», che prevede in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, l'istituzione del «Fondo per la Repubblica digitale» nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e competenze digitali» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui



all'art. 1, comma 2, lettera *a*), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

Visto il comma 5 del richiamato art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, secondo cui le risorse disponibili per il citato intervento vengono individuate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica o la transizione digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a*), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

Considerato che con il richiamato art. 1, comma 2, lettera *a*), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, per l'intervento servizi digitali e competenze digitali, è stata prevista per gli anni dal 2021 al 2026 l'iscrizione nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle seguenti risorse: 0,73 milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24 milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;

Viste le variazioni al bilancio apportate dalla citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, che assegna al capitolo 949 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri 60,69 milioni per l'anno 2024 e 70 milioni per l'annualità 2025;

Considerato che, ai sensi del comma 6 del citato art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definite le procedure per la concessione del contributo alle fondazioni di cui al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito;

Considerato che in data 25 gennaio 2022 è stato stipulato il protocollo d'intesa di cui al comma 3 del citato art. 29, tra il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.a. (ACRI);

Visto il decreto del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2022, recante «Procedure attuative del Fondo per la Repubblica digitale», recante, ai sensi del comma 6 del citato art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, le procedure per la concessione del contributo alle fondazioni di cui all'art. 29 comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 23 febbraio 2022, adottato ai sensi del citato art. 29, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con cui sono stati assegnati 10.000.000,00 (diecimilioni/00) di euro al Fondo Repubblica digitale (a valere sul capitolo 949 del bilancio di previsione) per l'annualità 2022;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 13 settembre 2022, adottato ai sensi del citato art. 29, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con cui sono stati assegnati 55.000.000,00 (cinquantacinquemilioni/00) di euro al Fondo Repubblica digitale (a valere sul capitolo 949 del bilancio di previsione) per l'annualità 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2023, adottato ai sensi del citato art. 29, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con cui sono stati assegnati 70.000.000,00 (settantamilioni/00) di euro al Fondo Repubblica digitale (a valere sul capitolo 949 del bilancio di previsione) per l'annualità 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2024, adottato ai sensi del citato art. 29, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con cui sono stati assegnati 70.000.000,00 (settantamilioni/00) di euro al Fondo Repubblica digitale (a valere sul capitolo 949 del bilancio di previsione) per l'annualità 2025;


Visto il decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» ed in particolare l'art. 1, comma 3, che recita «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, approvati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, [...], sono individuati gli eventuali interventi relativi al PNC oggetto di definanziamento [...].»;

Vista la «Direttiva del Segretario generale del 13 settembre 2024, concernente la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027» della Presidenza del Consiglio dei ministri, con cui è stato comunicato che non sono più presenti nello schema di bilancio per il 2025 le risorse previste per l'annualità 2025 sul capitolo di spesa 949, CdR 12 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ravvisata quindi la necessità di prendere atto della citata previsione sulle risorse del capitolo 949 per l'annualità 2025 e, quindi, di procedere al ritiro del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2024, adottato ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per l'anno 2025, non essendo possibile dare ulteriore corso all'attuazione dell'intervento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2024 di ritiro del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2024, assegnazione risorse al Fondo per la Repubblica digitale, di cui all'art. 29, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Considerato, inoltre, che la citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», prevede uno stanziamento di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per l'annualità 2025 per l'intervento servizi digitali e competenze digitali;



Vista la nota del segretario del Comitato di indirizzo strategico del dott. Giorgio Righetti, con la quale è stata richiesta l'assegnazione di risorse al Fondo per la Repubblica digitale - annualità 2025 - di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);

Ritenuto di dover provvedere ad una nuova assegnazione al Fondo per la Repubblica digitale, per l'annualità 2025, per l'importo di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), delle risorse così come ridefinite dalla citata legge del 30 dicembre 2024, n. 207;

Ravvisata quindi la necessità di procedere all'adozione di un apposito decreto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in relazione a parte delle risorse finanziarie presenti sul predetto capitolo di spesa n. 949, per l'anno 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. È assegnato l'importo di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), per l'anno 2025, al Fondo per la Repubblica digitale, di cui all'art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, a valere sulle risorse stanziato sul capitolo di spesa n. 949 «Somme destinate alla rea-

lizzazione dei programmi e interventi relativi ai servizi digitali e alle competenze digitali provenienti dal Fondo complementare PNRR», centro di responsabilità n. 12.

2. L'importo di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) è costituito dalle somme stanziato per l'anno 2025.

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 sarà realizzato secondo le procedure stabilite nell'art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

2. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2025

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato*
BUTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1293*

25A02961

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 13 maggio 2025.

Riconoscimento della organizzazione di produttori «Organizzazione di produttori mitilicoltori spezzini società cooperativa», in La Spezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (Legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020, relativo al regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 17 giugno 2020;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022 e convertito con modificazioni



dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, emanata con decreto ministeriale 38839 del 29 gennaio 2025 registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in data 31 gennaio 2025 al nr. 100 e registrata dalla Corte dei conti al nr. 193 del 16 febbraio 2025;

Vista la direttiva generale del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall'UCB in pari data al n. 195, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025»;

Vista la direttiva direttoriale n. 131831 del 21 marzo 2025 recante «Disposizioni per assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione per il 2025 e per assegnare le risorse agli uffici dirigenziali non generali», registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in data 26 marzo 2025 al n. 256;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023, registrato dall'UCB al n. 92 in data 16 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 in data 13 aprile 2023, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale n. 7110 del 25 luglio 2018, con cui è stato designato in qualità di autorità di gestione del programma operativo FEAMP 2014/2020 il direttore *pro tempore* della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale n. 667224 del 30 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei conti al n. 205 del 16 febbraio 2023, con il quale sono state designate le autorità di gestione, contabile e di *Audit* del programma FEAMPA ITALIA 2021-2027 e con cui, nello specifico, l'autorità di gestione è stata individuata, a

livello nazionale, nella Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto direttoriale n. 19541 del 16 gennaio 2023 che approva l'organigramma FEAMP, così come integrato con l'ordine di servizio prot. n. 0181520 del 28 marzo 2023;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visti in particolare gli articoli 6, 7 e 14, relativi alla costituzione ed al riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;

Vista l'istanza trasmessa a mezzo PEC in data 18 febbraio 2025 e acquisita in pari data al prot. n. 0074734 con cui la società denominata «Organizzazione di produttori mitilicoltori spezzini soc. coop.», con sede a La Spezia (SP) in viale San Bartolomeo, 156 - 19126 (C.F./P.IVA 00762980118) ha richiesto il riconoscimento come organizzazione di produttori del settore dell'acquacoltura ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1379/2013 e 1419/2013, per la zona GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno centro settentrionale) e per le seguenti specie di allevamento: Cozza o mitilo (*Mytilus galloprovincialis*), Ostrica concava (*Crassostrea gigas*);

Vista la richiesta di integrazioni documentali, prot. n. 0082763 del 21 febbraio 2025 in merito, tra l'altro, all'acquisizione delle tabelle relative ai volumi e valori del pescato per ciascuna specie oggetto di riconoscimento del triennio 2022-2024;

Vista la documentazione integrativa inoltrata con nota prot. n. 0095874 del 28 febbraio 2025 e con nota prot. n. 0097646 del 3 marzo 2025;

Considerato che la società «Mitilicoltori spezzini soc. coop. a r.l.», (C.F. 00762980118) risulta essere stata regolarmente costituita, con atto notarile, in data 24 maggio 1983, repertorio n. 210430, raccolta n. 8375, registrato a La Spezia il 27 maggio 1983, innanzi al notaio Roberto Ferrara, iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di La Spezia e Massa, con studio in La Spezia, piazza Mentana, 24;

Visto il verbale di assemblea della società redatto il 30 gennaio 2025, repertorio 9776, raccolta 7321, innanzi al Notaio Niccolò Lencioni, iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di La Spezia e Massa, con studio a Lerici (SP) in via Santa Teresa, n. 21, registra-



to a La Spezia il 03 febbraio 2025 al n. 798, serie 1T, con cui la società ha assunto la denominazione «Organizzazione di Produttori Mitilicoltori spezzini società cooperativa», integrando lo Statuto sociale ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria;

Visti gli atti da cui risulta che la suddetta organizzazione persegue gli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 1380/2013 in base a quanto previsto dell'art. 7, par. 2 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e corrisponde, altresì, ai requisiti per il riconoscimento fissati dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013;

Vista la nota inoltrata da questa amministrazione alla Regione Liguria, prot. n. 0104086 del 06 marzo 2025, e concernente la richiesta di verifica dei requisiti la rappresentatività, e come previsto ai sensi dell'art. 14 par. 1, punto *b*) del regolamento (UE) n. 1379/2013 secondo cui le organizzazioni di produttori possono essere riconosciute qualora svolgano un'attività economica sufficiente sul territorio dello Stato membro interessato o su parte di esso, in particolare per quanto riguarda il numero di aderenti o il volume di produzione commercializzabile;

Considerato che, con nota prot. n. 0205199 del 9 maggio 2025, la Regione Liguria - Settore politiche agricole e della pesca, ha confermato i dati dichiarati dalla società e la rappresentatività, anche in termini percentuali, del prodotto delle specie oggetto di riconoscimento rispetto al totale della produzione regionale di riferimento;

Decreta:

Articolo unico

È riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 14 e del regolamento (UE) n. 1419/2013, nonché a tutti gli effetti eventuali e conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori del settore dell'acquacoltura denominata «Organizzazione di produttori mitilicoltori spezzini società cooperativa», con sede con sede a La Spezia (SP) in viale San Bartolomeo 156 - 19126 (C.F/P. IVA 00762980118), per le specie di allevamento: Cozza o mitilo (*Mytilus galloprovincialis*), Ostrica concava (*Crassostrea gigas*).

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2025

Il direttore generale: ABATE

25A02964

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 maggio 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,45%, con godimento 1° settembre 2022 e scadenza 1° settembre 2043, decima e undicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del



25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 maggio 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 77.622 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 10 gennaio, 11 maggio e 12 ottobre 2023, nonché 12 febbraio e 11 luglio 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,45% con godimento 1° settembre 2022 e scadenza 1° settembre 2043;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una decima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una decima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,45%, avente godimento 1° settembre 2022 e scadenza 1° settembre 2043. L'emissione della predetta *tranche*

viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime cinque cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 maggio 2025, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,250% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della undicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».


L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 maggio 2025.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 2025, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per settantacinque giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.



Art. 5.

Il 15 maggio 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,45% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dicitimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2025 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2043 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A03014

DECRETO 13 maggio 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,65%, con godimento 17 marzo 2025 e scadenza 15 giugno 2028, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare


operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;



Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 maggio 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 77.622 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto i propri decreti in data 13 marzo e 11 aprile 2025, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,65% con godimento 17 marzo 2025 e scadenza 15 giugno 2028;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,65%, avente godimento 17 marzo 2025 e scadenza 15 giugno 2028. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,65%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 15 giugno 2025, sarà pari allo 0,655220% lordo, corrispondente a un periodo di novanta giorni su un semestre di centottantadue giorni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 maggio 2025, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,100% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 maggio 2025.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 2025, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per cinquantanove giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 maggio 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,65% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2025 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al



capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A03015

DECRETO 13 maggio 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 25 aprile 2025 e scadenza 15 luglio 2032, seconda e terza tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo

e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 maggio 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 77.622 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 2025, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,25% con godimento 25 aprile 2025 e scadenza 15 luglio 2032;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;



Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una seconda *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, avente godimento 25 aprile 2025 e scadenza 15 luglio 2032. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 15 luglio 2025, sarà pari allo 0,727210% lordo, corrispondente a un periodo di ottantuno giorni su un semestre di centottantuno giorni.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 maggio 2025, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della terza *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 maggio 2025.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori

assegnatari il 15 maggio 2025, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per venti giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 maggio 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,25% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2025 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2032 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A03016



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 23 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa 5.0.», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa 5.0.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 15 febbraio 2024, con cui l'associazione di rappresentanza ha segnalato l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, in considerazione di un atto di diffida e messa in mora nei confronti della cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 14.943,00, si riscontra una massa debitoria di euro 142.233,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -132.269,00;

Considerato che in data 1° marzo 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione

del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera f) della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 17 marzo 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere c), e), f) punto (i) e g) della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa 5.0.», con sede in Genova (GE) (codice fiscale 02486430990) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Silvia Guglielminetti, nata a Genova (GE) il 19 novembre 1970 (codice fiscale GGLSL-V70S59D969S), ivi domiciliata in via Canevari n. 24/10.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02793



DECRETO 23 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Orto & Co Frutta – società agricola cooperativa», in Casciana Terme Lari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto direttoriale del 25 ottobre 2024, n. 21/GC/2024 con il quale la società cooperativa «Orto & Co Frutta – società agricola cooperativa» con sede in Casciana Terme Lari (PI) (codice fiscale 01610140509) è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexdecies* del codice civile ed il dott. Maurizio Migliorini ne è stato nominato commissario governativo;

Vista l'istanza con la quale il commissario governativo ha richiesto l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla relazione informativa pervenuta a questa Direzione generale in data 9 dicembre 2024, nella quale il commissario governativo ha illustrato le attività svolte ed ha allegato la situazione patrimoniale dell'ente aggiornata al 30 settembre 2024, che evidenzia lo stato di insolvenza della cooperativa, in quanto ad un attivo patrimoniale di euro 959.957,00 corrisponde una massa debitoria di euro 1.913.959,00 e un *deficit* patrimoniale di euro - 954.002,00;

Considerato che in data 10 gennaio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la UE.COOP - Unione europea delle cooperative, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 17 marzo 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c*), *e*), *f*) punto (i) e *g*) della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Orto & Co Frutta - società agricola cooperativa», con sede in Casciana Terme Lari (PI) (codice fiscale 01610140509) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Cinque, nato a Roma il 23 ottobre 1978 (codice fiscale CNQGNN78R23H501V), ivi domiciliato via Silvio Pellico n. 24.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.


2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02794



DECRETO 23 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa pescatori Camogli – società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Camogli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperativa italiane ha chiesto che la società «Cooperativa Pescatori Camogli – società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 22 ottobre 2024, con la quale l'Associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 250.359,00, si riscontra una massa debitoria di euro 675.224,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 526.872,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di comunicazioni di diffida e messa in mora da parte dei creditori, nonché di decreti ingiuntivi;

Considerato che in data 30 ottobre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessività alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 17 marzo 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c*), *e*), *f*) punto (i) e *g*) della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa Pescatori Camogli - società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione» con sede in Camogli (GE) (codice fiscale 00570950105), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.


2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Marastoni, nato a Castelnuovo ne' Monti (RE) il 1° settembre 1959 (codice fiscale MRSSFN59P01C219P), domiciliato in Genova (GE), via Granello n. 5/7.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regio-



nale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02795

DECRETO 12 maggio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Arnia società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la AGCI - Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Arnia società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 25 febbraio 2025, con la quale il sindaco e revisore legale della cooperativa ha sollecitato l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 1.353.482,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 3.341.547,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -1.735.654,00;

Considerato che in data 27 febbraio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990,

n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Arnia società cooperativa», con sede in Firenze - codice fiscale n. 06488750487, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Simone Sardelli, nato a San Gimignano (SI) il 27 aprile 1969 (codice fiscale SRDSMN69D27H875Z), domiciliato in Empoli (FI), via dei Cappuccini n. 71/C.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regio-



nale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 maggio 2025

Il Ministro: URSO

25A02976

DECRETO 12 maggio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Castelli del Grevepesa società cooperativa agricola in liquidazione», in San Casciano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa «Castelli del Grevepesa società cooperativa agricola in liquidazione» ovvero «Castelli del Grevepesa s.c. agricola in liquidazione», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 25 febbraio 2025, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 4.440.183,42 si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 18.4611.400,67 ed un patrimonio netto negativo di euro - 12.074.653,45;

Considerato che l'incapacità dell'impresa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni è rilevata, altresì, dalla presenza di intimazioni di pagamento;

Considerato che in data 5 marzo 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Castelli del Grevepesa società cooperativa agricola in liquidazione» ovvero «Castelli del Grevepesa s.c. agricola in liquidazione», con sede in San Casciano in Val di Pesa (FI) (codice fiscale 00428390488), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Zingone, nato a Cosenza (CS) il 5 agosto 1976 (codice fiscale ZNGLGU76M05D086W), domiciliato in Roma, piazza Cavour n. 17.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro



dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 maggio 2025

Il Ministro: URSO

25A02977

DECRETO 12 maggio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «BovinMarche – allevatori marchigiani società cooperativa consortile agricola in sigla “BovinMarche S.C.C.A.”», in Ancona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza prot. n. 59566 del 1° aprile 2025, con cui il legale rappresentante della società «BovinMarche – allevatori marchigiani società cooperativa consortile Agricola in sigla “BovinMarche S.C.C.A.”» ha chiesto che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 5.018.431,00 si riscontra una massa debitoria di euro 5.229.715,00, a fronte di un attivo circolante di euro 4.675.842,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 4.749.510,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 281.662,00,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di atti di pignoramento dei conti correnti;

Considerato che con nota n. prot. 70487 del 15 aprile 2025, è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni, con nota n. prot. 73502 del 18 aprile 2025;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:


Art. 1.

1. La società cooperativa «BovinMarche - allevatori marchigiani società cooperativa consortile agricola in sigla “BovinMarche S.C.C.A.”», con sede in Ancona (AN) (codice fiscale 93018000427), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gian Paolo Carotti, nato a Firenze (FI) il 1° luglio 1966 (codice fiscale CRTGPL66L01D612B), domiciliato in Bologna (BO), via Farini n. 6.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro



dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 maggio 2025

Il Ministro: URSO

25A02978

DECRETO 13 maggio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Don Uva Domus società cooperativa sociale», in Potenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Don Uva Domus società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 9 aprile 2025, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto

a fronte di un attivo patrimoniale di euro 50.280,65, si riscontra una massa debitoria di euro 278.382,08 ed un patrimonio netto negativo di euro - 228.101,43;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di un'istanza di apertura della liquidazione giudiziale pendente presso il Tribunale di Potenza, con udienza fissata il giorno 15 maggio 2025;

Considerato che in data 22 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;


Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Don Uva Domus società cooperativa sociale», con sede in Potenza (PZ) (codice fiscale 02120830761), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Covelli, nato a Melfi (PZ) il 29 luglio 1984 (codice fiscale CVLNTN84L29F104E), domiciliato in Lavello (PZ), via Papa Giovanni Paolo I n. 18.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 maggio 2025

Il Ministro: URSO

25A02979

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 7 maggio 2025.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, concernente l'integrazione dell'accordo rep. atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015 relativo alle «Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali», con il documento concernente il Monitoraggio di cui all'articolo 5 dell'accordo rep. atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015.

LA CONFERENZA UNIFICATA
NELLA SEDUTA DEL 7 MAGGIO 2025

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, in particolare, il comma 2, lettera c), in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visti:

l'art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» il quale recita, tra l'altro, che «Il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni», essendo possibile fare ricorso alle strutture sanitarie esterne di diagnosi o cura solo «ove siano necessari cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti»;

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a

norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» il quale dispone che «La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale»;

l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante «Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419», ai sensi del quale «I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, all'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci, tempestive ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali.»;

l'art. 3 del citato decreto legislativo n. 230 del 1999 che, in merito alla suddivisione delle competenze in materia sanitaria, dispone che:

«1. Il Ministero della sanità esercita le competenze in materia di programmazione, indirizzo e coordinamento del Servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari;

2. Le regioni esercitano le competenze in ordine alle funzioni di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari regionali negli istituti penitenziari e il controllo sul funzionamento dei servizi medesimi;

3. Alle Aziende unità sanitarie locali sono affidati la gestione e il controllo dei servizi sanitari negli istituti penitenziari. Il direttore generale risponde della mancata applicazione e dei ritardi nell'attuazione delle misure previste ai fini dello svolgimento dell'assistenza sanitaria nei suddetti istituti;

4. L'amministrazione penitenziaria segnala alle Aziende unità sanitarie locali e, ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, alle regioni e al Ministero della sanità, la mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto legislativo.»;

la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;


il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria»;

il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione e gestione dei dati personali;

la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati»;

il decreto 12 gennaio 2017 del Presidente del Consiglio dei ministri, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;

l'intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di adozione della metodologia per la determina-



zione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, per gli anni 2022, 2023 e 2024 (Rep. Atti n. 267/CSR del 21 dicembre 2022);

Visti, inoltre, i seguenti atti adottati da questa Conferenza e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:

deliberazione del 31 luglio 2008 di costituzione, tra l'altro, del «Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria» (Rep. atti n. 81/CU/2008);

accordo del 22 gennaio 2015 recante «Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari» (Rep. atti n. 3/CU);

accordo del 27 luglio 2017 (Rep. atti n. 81/CU) sul «Piano per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti» volto a superare la fase di sperimentazione prevista dall'Accordo n. 3/CU/2015, aggiornandone e ampliandone i contenuti, al fine di realizzare una rete integrata di interventi tra il livello nazionale, il livello regionale ed il livello locale delle attività di prevenzione del rischio suicidario per i detenuti adulti;

deliberazione del 17 dicembre 2020 di costituzione del «Tavolo di confronto per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale e dei minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi minorili della giustizia» (Rep. atti n. 172/CU);

accordo del 28 aprile 2022 sul documento recante «Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi e privativi della libertà personale» (Rep. atti n. 62/CU/2022);

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministero della giustizia dell'8 maggio 2024, acquisita al prot. DAR n. 8072, in pari data, con la quale è stata richiesta la convocazione del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria al fine di esaminare congiuntamente una serie di criticità e rafforzare le azioni per la piena attuazione dell'accordo Rep. atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015 e per esaminare la proposta di istituzione di una Cabina di regia nazionale per la sanità penitenziaria;

Considerato che gli argomenti rappresentati dal Ministero della giustizia sono stati posti all'ordine del giorno della riunione del Tavolo del 4 giugno 2024 e ampiamente discussi e che, al termine della citata riunione, si è convenuto che il Ministero della giustizia avrebbe inviato un documento concernente la costituzione della Cabina di Regia, interna al Tavolo sanità penitenziaria, corredata della indicazione di massima della composizione dell'organismo, degli obiettivi e delle modalità operative;

Vista la nota del 4 dicembre 2024, acquisita al prot. DAR n. 19614, in data 5 dicembre 2024, con la quale il Ministro della giustizia ha chiesto di porre all'ordine del giorno della Conferenza Stato – Regioni la proposta, «favorevolmente condivisa, con diversi incontri – a livello dirigenziale - tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il Dipartimen-

to per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza e il Ministero della salute», di istituzione di una Cabina di regia nazionale per la sanità penitenziaria;

Vista la proposta di «Regolamento della Cabina di regia nazionale per la sanità penitenziaria», trasmessa, ad integrazione della citata nota del 4 dicembre 2024, dalla Segreteria particolare del Capo di Gabinetto del Ministro della giustizia in data 20 dicembre 2024, acquisita in pari data al prot. DAR n. 20618;

Vista la nota prot. DAR n. 851 del 17 gennaio 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha convocato il Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria per il giorno 30 gennaio 2025, ai fini dell'esame della suddetta proposta del Ministero della giustizia,


Considerate le riunioni del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria tenutesi in data 30 gennaio 2025 e in data 10 febbraio 2025, quest'ultima convocata con nota prot. DAR n. 2264 del 7 febbraio 2025;

Considerato, inoltre, che l'argomento è stato posto nuovamente all'ordine del giorno di una successiva riunione del Tavolo del 25 febbraio 2025, convocata con nota DAR prot. n. 3083 del 19 febbraio 2025, nel corso della quale è stato, tra l'altro, esaminato e approvato il documento «Potenziamento del monitoraggio di cui all'art. 5 dell'Accordo Rep. atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015 “Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari” (Rep. n. 3/CU del 22 gennaio 2015)»;

Vista la nota DAR prot. n. 4040 del 6 marzo 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha diramato la bozza di accordo, pervenuta dal Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, relativa alla integrazione dell'accordo Rep. atti n. 3/CU del 2015, in esito a quanto concordato nel corso delle riunioni del Tavolo di consultazione permanente, chiedendo ai componenti del Tavolo stesso di esprimersi in merito;

Vista la citata bozza di accordo trasmessa dal Ministero della giustizia Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria la quale indica, tra l'altro, con riguardo alle menzionate riunioni del 30 gennaio 2025 e del 10 febbraio 2025 che: «è stato ritenuto unanimemente opportuno e conforme alle normative e regolamentazioni specifiche dell'area della sanità penitenziaria, piuttosto che istituire una Cabina di regia nazionale per la sanità penitenziaria, prevedere l'implementazione del monitoraggio di cui all'art. 5 dell'Accordo Rep. atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015, attraverso la integrazione dello stesso Accordo, individuando procedure idonee a potenziare il previsto monitoraggio»;

Considerato che, nel corso della riunione del Tavolo del 13 marzo 2025, convocata con nota DAR prot. n. 4223 del 10 marzo 2025, sono state discusse, tra l'altro, alcune osservazioni e proposte di modifica inviate dal rappresentante della Regione Veneto - diramate successivamente



con nota DAR prot. n. 4488 del 14 marzo 2025 - tra cui l'inserimento delle seguenti parole: «Le aziende sanitarie segnalano all'amministrazione penitenziaria eventuali carenze di tipo strutturale e/o organizzativo di competenza di quest'ultima, tali da ostacolare e/o impedire l'erogazione delle prestazioni sanitarie in termini di appropriatezza, efficacia, efficienza e sicurezza delle cure»;

Considerato, inoltre, che nel corso della riunione del 2 aprile 2025, il Tavolo, convocato con nota prot. DAR n. 5255 del 25 marzo 2025, ha condotto ulteriori approfondimenti e approvato l'integrazione in oggetto, diramata con nota prot. DAR n. 6000 del 4 aprile 2025;

Vista la comunicazione dell'11 aprile 2025, acquisita al prot. DAR n. 6397 e diramata con nota prot. DAR n. 6417, in pari data, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle Province autonome, acquisito il parere favorevole del Coordinamento dell'Area assistenza territoriale e della sub area sanità penitenziaria, nel comunicare l'assenso tecnico sul provvedimento in oggetto, ha chiesto di tener conto delle osservazioni formulate dalla Regione Marche e condivise dalla sub area sanità penitenziaria relative alla relazione di monitoraggio;

Visti gli assensi dei rappresentanti del Ministero della salute e della giustizia, delle regioni e di Anci in seno al Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria;

Vista la nota prot. DAR n. 7285 del 29 aprile 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di esprimersi sul provvedimento indicato in oggetto;

Vista la nota acquisita al prot. DAR n. 7309 del 29 aprile 2025, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha rappresentato di non avere osservazioni da formulare in merito al provvedimento in parola, diramato con nota prot. DAR n. 6000 del 4 aprile 2025;

Considerato che, nel corso della seduta del 7 maggio 2025 di questa Conferenza:

le regioni e le province autonome ha espresso avviso favorevole alla stipula dell'accordo, con la richiesta di tenere conto delle osservazioni contenute nel documento inviato per via telematica, allegato al presente atto;

l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo;

il Viceministro alla giustizia ha preso atto degli avvisi favorevoli all'accordo, riservandosi di approfondire la richiesta delle regioni e province autonome;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI e dell'UPI;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti

locali, concernente l'integrazione dell'accordo Rep. atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015 relativo alle «Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali», con il documento concernente il Monitoraggio di cui all'art. 5 dell'accordo Rep. atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015, allegato A), parte integrante del presente atto.

Il Presidente: CALDEROLI

Il segretario: D'AVENA

ALLEGATO A

Monitoraggio di cui all'art. 5 dell'Accordo Rep. Atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015 «Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari» (Rep. n. 3/CU del 22 gennaio 2015; *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 64 del 18 marzo 2015).

Presso il Tavolo di consultazione permanente per la sanità penitenziaria (di seguito indicato come «Tavolo») è attivato un Gruppo tecnico di monitoraggio dell'Accordo Rep. Atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015 (di seguito indicato come «Gruppo tecnico»), per un periodo di dodici mesi, rinnovabile dallo stesso Tavolo e con la seguente composizione:

(Componenti stabili): tutti i componenti del Tavolo designati in rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome, del Ministero della giustizia, del Ministero della salute e degli Enti Locali;

(Componenti variabili, in funzione dell'approfondimento di implementazioni specifiche delle singole reti ovvero di procedure di gestione dei bisogni diagnostici e/o terapeutici della popolazione ristretta negli istituti del territorio di competenza): i soggetti cui le Regioni o Province autonome hanno attribuito le funzioni di coordinamento della rete regionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'Accordo Rep. Atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015 (Coordinatori delle reti regionali di sanità penitenziaria).

Il Gruppo tecnico, coordinato da uno dei componenti designato dal Ministero della salute, assume quale principale compito il monitoraggio dell'offerta sanitaria penitenziaria per adulti e minori delle Regioni e Province autonome nonché dell'applicazione delle regolamentazioni approvate con l'Accordo Rep. Atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015, effettuato sulla base di un sintetico report che le regioni e province autonome trasmettono al gruppo tecnico.


Il monitoraggio rileva:

lo stato delle reti dei servizi sanitari regionali e provinciali attivate e le relative modalità di gestione e funzionamento;

i trasferimenti interregionali per motivi di salute ai sensi della normativa primaria di riforma della medicina penitenziaria (decreto legislativo n. 230/1999 e legge n. 354/1975 e successive modifiche ed integrazioni) con particolare attenzione al monitoraggio dell'attuazione da parte delle Regioni e Province autonome e delle Aziende sanitarie locali delle procedure specificamente dettagliate all'art. 1, comma 3 del richiamato Accordo Rep. Atti n. 3/CU/2015;

lo stato di attuazione delle attività inerenti alle condizioni strutturali e/o organizzative, di cui all'art. 3 dell'Accordo 2015, tenuto conto del programma degli interventi previsto dall'art. 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, a cura del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria.

Il Gruppo tecnico, inoltre, sulla base della ricognizione delle reti regionali e provinciali, propone la ricerca, l'identificazione e la prospettazione di uniformi procedure di gestione e funzionamento delle stesse in attuazione delle regolamentazioni approvate con l'Accordo Rep. Atti n. 3/CU/2015.



Il Gruppo tecnico svolge le attività assegnate attraverso riunioni almeno mensili, da remoto, con cadenzamento preferibilmente stabile e predefinito, concordato tra i componenti; predisporre una relazione almeno semestrale al Tavolo sugli esiti del monitoraggio svolto con la prospettazione sollecita di eventuali interventi tesi alla risoluzione delle problematiche rilevate o al miglioramento dell'efficienza ed efficacia del funzionamento delle reti regionali, anche attraverso modifiche e/o integrazioni dell'Accordo stesso.

Nel corso dell'attività di monitoraggio il Gruppo tecnico può svolgere approfondimenti anche richiedendo alle Regioni e Province autonome ulteriori relazioni scritte o audizioni dirette, come previsto all'art. 1, comma 1, punto b dell'Accordo Rep. Atti n. 3/CU/2015, con prioritario riferimento agli Osservatori regionali per la sanità penitenziaria attivati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008.

Il Gruppo tecnico produce una relazione conclusiva analitica e dettagliata che, riepilogando le attività svolte, evidenzia le essenziali problematiche rilevate e ne prospetta specifiche ed appropriate soluzioni; la predetta relazione, nel caso di rinnovo del Gruppo tecnico, costituirà adempimento annuale.

In tutte le attività in parola, comprese la trattazione nel corso delle riunioni e la redazione dei report e delle documentazioni di ogni tipologia, il Gruppo tecnico assicura il rispetto del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, attraverso opportuni interventi di minimizzazione, anonimizzazione delle informazioni personali e di aggregazione dei dati.

ALLEGATO

25/48/CU2/C7

Posizione in merito all'integrazione dell'accordo rep. atti n. 3/cu del 22 gennaio 2015 relativo alle «linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali», con il documento concernente il monitoraggio di cui all'art. 5 dell'accordo rep. atti n. 3/cu del 22 gennaio 2015.

Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali Punto 2) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'avviso favorevole alla stipula dell'accordo con la richiesta di tenere conto delle seguenti osservazioni:

1. richiamando l'art. 5 della CU n. 3 del 22 gennaio 2015 in cui era previsto un monitoraggio annuale delle reti regionali dei servizi per l'assistenza sanitaria ai detenuti si propone di prevedere una relazione di monitoraggio da parte del Gruppo Tecnico al Tavolo ogni sei mesi piuttosto che trimestrale (per evitare un appesantimento burocratico anche in considerazione delle eventuali richieste di approfondimenti che il Gruppo può rivolgere alle Regioni);

2. circa la relazione conclusiva prevista nell'ultimo capoverso specificare che, in caso di rinnovo, dovrà essere un adempimento annuale.

Roma, 7 maggio 2025

25A02960

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 30 aprile 2025.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti tra le APCSM rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare per il triennio 2025-2027.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;


Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo», che ha previsto la costituzione delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM);

Visto il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, recante «Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022»;

Visto in particolare l'art. 1480 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che, al comma 3, stabilisce che «Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, ai rappresentanti sindacali delle APCSM rappresentative ai sensi dell'art. 1478 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti, assegnati con le modalità di cui ai commi 4 e 5, sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale calcolata ai sensi dell'art. 1478»;

Visto il comma 5 del predetto art. 1480 ai sensi del quale «il contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti di cui al comma 4 è ripartito tra le APCSM con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'art. 1478, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le APCSM»;

Vista la legge 15 aprile 2025, n. 50, recante «Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'art. 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46»



che all'art. 1, comma 1, statuisce che «(...) sono attribuiti alle associazioni (...) un distacco ogni duemila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni una unità di personale (...)»;

Considerato che, in ragione dei criteri fissati dall'art. 1 della legge di cui al precedente punto, i contingenti complessivi delle prerogative sindacali per le singole Forze di polizia ad ordinamento militare per il triennio 2025-2027 sono i seguenti:

Arma dei Carabinieri: sessanta distacchi sindacali e n. 120.773 ore di permesso massime annue;

Guardia di finanza: trentadue distacchi sindacali e n. 63.925 ore di permesso massime annue;

Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 gennaio 2025, n. 9, «Regolamento di attuazione delle norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 17 aprile 2025 di individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare per il triennio 2025-2027;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al senatore Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo;

Ritenuto di doversi procedere alla ripartizione dei distacchi sindacali e dei permessi sindacali retribuiti delle APCSM rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare per il triennio 2025-2027;

Sentite le APCSM rappresentative a livello nazionale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare per il triennio 2025-2027;

Sentiti il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali per il triennio 2025-2027 tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare

1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, a favore delle APCSM rappresentative a livello nazionale del personale dell'Arma dei carabinieri, pari a sessanta, è così ripartito:

Sindacato italiano militari carabinieri - SIM CC sedici distacchi sindacali;

Unione sindacale italiana carabinieri - USIC quindici distacchi sindacali;

Pianeta sindacale carabinieri - PSC Assieme undici distacchi sindacali;

UNARMA Associazione sindacale carabinieri - UNARMA ASC sei distacchi sindacali;

Sindacato italiano unitario lavoratori carabinieri - SIUL CC cinque distacchi sindacali;

Nuovo sindacato dei carabinieri - NSC quattro distacchi sindacali;

Unione sindacale militari interforze associati - USMIA tre distacchi sindacali.

2. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, a favore delle APCSM rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo della Guardia di finanza, pari a trentadue, è così ripartito:

Unione sindacale italiana finanzieri - U.S.I.F. tredici distacchi sindacali;

Sindacato nazionale finanzieri - C.G.S. (Si.Na.Fi. - C.G.S.) nove distacchi sindacali;

Sindacato italiano lavoratori finanzieri (S.I.L.F.) sei distacchi sindacali;

Sindacato italiano autonomo finanzieri (S.I.A.F.) quattro distacchi sindacali.

Art. 2.

Ripartizione del contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti per il triennio 2025-2027 tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare

1. Il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili, a favore delle APCSM rappresentative a livello nazionale del personale dell'Arma dei carabinieri, pari a 120.773 ore, è così ripartito:

Sindacato italiano militari carabinieri - SIM CC n. 32.455 ore di permesso massime annue;

Unione sindacale italiana carabinieri - USIC n. 30.570 ore di permesso massime annue;

Pianeta sindacale carabinieri - PSC Assieme n. 21.772 ore di permesso massime annue;

UNARMA Associazione sindacale carabinieri - UNARMAASC n. 12.339 ore di permesso massime annue;

Sindacato italiano unitario lavoratori carabinieri - SIUL CC n. 9.381 ore di permesso massime annue;

Nuovo sindacato dei carabinieri - NSC n. 8.650 ore di permesso massime annue;

Unione sindacale militari interforze associati - USMIA n. 5.606 ore di permesso massime annue.

2. Il contingente complessivo dei permessi sindacali, a favore delle APCSM rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo della Guardia di finanza, pari a 63.925 ore, è così ripartito:

Unione sindacale italiana finanzieri - U.S.I.F. n. 24.991 ore di permesso massime annue;

Sindacato nazionale finanzieri - C.G.S. (Si.Na.Fi. - C.G.S.) n. 17.254 ore di permesso massime annue;



Sindacato italiano lavoratori finanziari (S.I.L.F.)
n. 12.790 ore di permesso massime annue;

Sindacato italiano autonomo finanziari (S.I.A.F.)
n. 8.890 ore di permesso massime annue.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di adozione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2025

Il Ministro: ZANGRILLO

25A02958

DECRETO 30 aprile 2025.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti tra le APCSM rappresentative del personale delle Forze armate per il triennio 2025-2027.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo», che ha previsto la costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM);

Visto il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, recante «Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della medesima legge n. 46 del 2022»;

Visto in particolare l'art. 1480 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che, al comma 3, stabilisce che «Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, ai rappresentanti sindacali delle APCSM rappresentative ai sensi dell'art. 1478 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti, assegnati con le modalità di cui ai commi 4 e 5, sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale calcolata ai sensi dell'art. 1478»;

Visto il comma 5 del predetto art. 1480 ai sensi del quale «Il contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retri-

buiti di cui al comma 4 è ripartito tra le APCSM con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'art. 1478, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le APCSM»;

Vista la legge 15 aprile 2025, n. 50, recante «Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'art. 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46», che all'art. 1, comma 1, statuisce che «(...) sono attribuiti alle associazioni (...) un distacco ogni duemila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni una unità di personale (...)»;

Considerato che, in ragione dei criteri fissati dall'art. 1 della legge di cui al precedente punto, i contingenti complessivi delle prerogative sindacali per le singole Forze armate per il triennio 2025-2027 sono i seguenti:

Esercito italiano: n. 48 distacchi e n. 97.194 ore di permesso massime annue;

Marina militare: n. 20 distacchi e n. 41.596 ore di permesso massime annue;

Aeronautica militare: n. 20 distacchi e n. 39.935 ore di permesso massime annue;

Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 gennaio 2025, n. 9 «Regolamento di attuazione delle norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 17 aprile 2025 di individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate per il triennio 2025-2027;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il Senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Senatore Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, Senatore Paolo Zangrillo;

Ritenuto di doversi procedere alla ripartizione dei distacchi sindacali e dei permessi sindacali retribuiti tra le APCSM rappresentative del personale delle Forze armate per il triennio 2025-2027;

Sentite le APCSM rappresentative a livello nazionale del personale delle Forze armate per il triennio 2025-2027;

Sentito il Ministro della difesa;



Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali per il triennio 2025-2027 tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate.

1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, a favore delle APCSM rappresentative a livello nazionale del personale dell'Esercito italiano, pari a 48, è così ripartito:

Organizzazione sindacale italiana dei militari dell'Esercito - ITAMIL n. 9 distacchi sindacali;

Unione sindacale militari interforze associati - USMIA n. 9 distacchi sindacali;

Sindacato italiano autonomo militare organizzato Esercito - SIAMO n. 8 distacchi sindacali;

Associazione sindacale dei professionisti militari - ASPMI n. 8 distacchi sindacali;

Associazione sindacale libera rappresentanza dei militari - LRM n. 7 distacchi sindacali;

Sindacato autonomo dei militari - SAM n. 7 distacchi sindacali.

2. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, a favore delle APCSM rappresentative a livello nazionale del personale della Marina militare, pari a 20, è così ripartito:

Sindacato nazionale Marina - SINAM n. 6 distacchi sindacali;

Sindacato italiano militari Marina - SIM MM n. 6 distacchi sindacali;

Unione sindacale militari interforze associati - USMIA n. 5 distacchi sindacali;

Sindacato unitario lavoratori militari - SIULM n. 3 distacchi sindacali.

3. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, a favore delle APCSM rappresentative a livello nazionale del personale dell'Aeronautica militare, pari a 20, è così ripartito:

Associazione dei militari uniti in sindacato Aeronautica - AMUS AM n. 6 distacchi sindacali;

Sindacato Aeronautica militare - SIAM n. 6 distacchi sindacali;

Unione sindacale delle associazioni militari Aeronautica - USAMI AM n. 5 distacchi sindacali;

Sindacato unitario lavoratori militari - SIULM n. 3 distacchi sindacali.

Art. 2.

Ripartizione del contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti per il triennio 2025-2027 tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate.

1. Il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili, a favore delle APCSM rappresentative a livello nazionale del personale dell'Esercito italiano, pari a 97.194 ore, è così ripartito:

Organizzazione sindacale italiana dei militari dell'Esercito - ITAMIL n. 19.192 ore di permesso massime annue;

Unione sindacale militari interforze associati - USMIA n. 17.703 ore di permesso massime annue;

Sindacato italiano autonomo militare organizzato Esercito - SIAMO n. 15.815 ore di permesso massime annue;

Associazione sindacale dei professionisti militari - ASPMI n. 15.398 ore di permesso massime annue;

Associazione sindacale libera rappresentanza dei militari - LRM n. 14.598 ore di permesso massime annue;

Sindacato autonomo dei militari - SAM n. 14.488 ore di permesso massime annue.

2. Il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili, a favore delle APCSM rappresentative a livello nazionale del personale della Marina militare, pari a 41.596 ore, è così ripartito:

Sindacato nazionale Marina - SINAM n. 12.951 ore di permesso massime annue;

Sindacato italiano militari Marina - SIM MM n. 12.635 ore di permesso massime annue;

Unione sindacale militari interforze associati - USMIA n. 9.245 ore di permesso massime annue;

Sindacato unitario lavoratori militari - SIULM n. 6.765 ore di permesso massime annue.

3. Il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili, a favore delle APCSM rappresentative a livello nazionale del personale dell'Aeronautica militare, pari a 39.935 ore, è così ripartito:

Associazione dei militari uniti in sindacato Aeronautica - AMUS AM n. 12.505 ore di permesso massime annue;

Sindacato Aeronautica militare - SIAM n. 11.999 ore di permesso massime annue;

Unione sindacale delle associazioni militari Aeronautica - USAMI AM n. 10.302 ore di permesso massime annue;

Sindacato unitario lavoratori militari - SIULM n. 5.129 ore di permesso massime annue.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2025

Il Ministro: ZANGRILLO

25A02959



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 aprile 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di filgrastim, «Zefylti». (Determina n. 617/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame

delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;


Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 marzo 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio 2025 al 28 febbraio 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 7 - 11 aprile 2025;

Visti gli atti di ufficio;



Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano biosimilare di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

ZEFYTLI;

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3, dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C (nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

6. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco Biosimilare di nuova registrazione: ZEFYTLI.

Codice ATC - Principio attivo: L03AA02 Filgrastim.

Titolare: Curateq Biologics S.R.O

Codice procedura: EMEA/H/C/006400/0000.

GUUE: 31 marzo 2025.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Zefylti» è indicato per la riduzione della durata della neutropenia e dell'incidenza di neutropenia febbrile in pazienti trattati con chemioterapia citotossica standard per neoplasie maligne (ad eccezione della leucemia mieloide cronica e delle sindromi mielodisplastiche) e per la riduzione della durata della neutropenia in pazienti sottoposti a terapia mieloablata seguita da trapianto di midollo osseo considerati a maggior rischio di neutropenia grave prolungata.

La sicurezza e l'efficacia del «Zefylti» sono simili negli adulti e nei bambini trattati con chemioterapia citotossica.


«Zefylti» è indicato per la mobilizzazione delle cellule progenitrici del sangue periferico (*peripheral blood progenitor cells*, PBPC).

In pazienti, bambini o adulti, con neutropenia severa congenita, ciclica o idiopatica, con una conta assoluta di neutrofili (CAN, conta assoluta dei neutrofili) $\leq 0,5 \times 10^9$ /L, e una storia di infezioni severe o ricorrenti, una somministrazione a lungo termine di «Zefylti» è indicata per incrementare la conta dei neutrofili e per ridurre l'incidenza e la durata delle complicanze correlate all'infezione.

«Zefylti» è indicato per il trattamento della neutropenia persistente (CAN minore o uguale a 1×10^9 /L) in pazienti con infezione da HIV avanzata, per ridurre il rischio di infezioni batteriche quando non siano appropriate altre opzioni per controllare la neutropenia.

Modo di somministrazione

La terapia con filgrastim deve essere effettuata solo in collaborazione con centri oncologici con esperienza nel trattamento con il fattore stimolante le colonie granulocitarie (G-CSF) e in ematologia, e dotati delle necessarie attrezzature diagnostiche. Le procedure di mobilizzazione e di aferesi devono essere effettuate in collaborazione con centri



ematologici ed oncologici con adeguata esperienza in questo campo, dove il monitoraggio delle cellule progenitrici emopoietiche possa essere correttamente effettuato.

Chemioterapia citotossica *standard*.

Filgrastim può essere somministrato per iniezione sottocutanea giornaliera oppure per infusione endovenosa giornaliera diluito in soluzione di glucosio al 5% della durata di trenta minuti (vedere paragrafo 6.6). Nella maggior parte dei casi, è preferibile la via sottocutanea. Vi è evidenza da uno studio di somministrazione di dose singola che la somministrazione endovenosa può ridurre la durata dell'effetto. La rilevanza clinica di tale dato rispetto alla somministrazione multidose non è chiara. La scelta della via di somministrazione deve essere basata sulle condizioni cliniche del singolo paziente.

Pazienti trattati con terapia mieloablativa seguita da trapianto di midollo osseo.

Filgrastim può essere somministrato per infusione endovenosa della durata di trenta minuti o ventiquattro ore, oppure per infusione sottocutanea continua di ventiquattro ore. «Zeflyti» deve essere diluito in 20 ml di una soluzione di glucosio al 5% (vedere paragrafo 6.6).

Per la mobilizzazione delle PBPC in pazienti sottoposti a terapia mielosoppressiva o mieloablativa seguita da trapianto autologo di PBPC.

Filgrastim per la mobilizzazione delle PBPC quando utilizzato in monoterapia:

Filgrastim può essere somministrato per infusione sottocutanea continua in ventiquattro ore o per iniezione sottocutanea. Per l'infusione filgrastim deve essere diluito in 20 ml di una soluzione di glucosio al 5% (vedere paragrafo 6.6);

Filgrastim per la mobilizzazione delle PBPC dopo chemioterapia mielosoppressiva:

Filgrastim deve essere somministrato per iniezione sottocutanea.

Per la mobilizzazione delle PBPC in donatori sani prima del trapianto allogenico delle PBPC.

Filgrastim deve essere somministrato per iniezione sottocutanea.

Pazienti con neutropenia cronica grave (SCN).

Neutropenia congenita, idiopatica o ciclica: Filgrastim deve essere somministrato per iniezione sottocutanea.

Pazienti con infezione da HIV.

Recupero della neutropenia o mantenimento di una conta dei neutrofili normali: Filgrastim deve essere somministrato per iniezione sottocutanea.

Anziani.

Negli studi clinici con filgrastim è stato incluso un piccolo numero di pazienti anziani, ma non sono stati eseguiti studi specifici per questo gruppo di soggetti; pertanto non è possibile raccomandare uno specifico schema posologico.

Compromissione renale.

Gli studi condotti con il filgrastim in pazienti con grave compromissione della funzionalità renale o epatica, dimostrano che questo medicinale mostra un profilo farmacocinetico e farmacodinamico simile a quello osservato negli individui sani. Non è pertanto richiesto un aggiustamento del dosaggio in tali circostanze.

Uso pediatrico nella SCN e nelle neoplasie.

Il 65% dei pazienti studiati nel programma di sperimentazioni sulla SCN aveva meno di diciotto anni di età. L'efficacia del trattamento è risultata evidente per questa fascia di età, che comprendeva in maggioranza pazienti con neutropenia congenita. Non sono state riscontrate differenze nei profili di sicurezza dei pazienti pediatrici trattati per SCN.

I dati degli studi clinici condotti su pazienti pediatriche indicano che la sicurezza e l'efficacia di filgrastim sono simili sia negli adulti che nei bambini trattati con chemioterapia citotossica.

Lo schema posologico per i pazienti pediatriche è quindi uguale a quello impiegato per gli adulti trattati con chemioterapia citotossica mielosoppressiva.

Confezioni autorizzate:

EU/1/24/1899/001 - A.I.C.: 051994010/E in base 32: 1KLRDU - 30 MU/0,5 ml - soluzione iniettabile/infusione - uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,5 ml - 1 siringa preriempita con protezione dell'ago;

EU/1/24/1899/002 - A.I.C.: 051994022/E in base 32: 1KLRF6 - 30 MU/0,5 ml - soluzione iniettabile/infusione - uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,5 ml - 5 siringhe preriempite con protezione dell'ago;

EU/1/24/1899/003 - A.I.C.: 051994034/E in base 32: 1KLRFL - 30 MU/0,5 ml - soluzione iniettabile/infusione - uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,5 ml - 1 siringa preriempita senza protezione dell'ago;

EU/1/24/1899/004 - A.I.C.: 051994046/E in base 32: 1KLRFY - 30 MU/0,5 ml - soluzione iniettabile/infusione - uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,5 ml - 5 siringhe preriempite senza protezione dell'ago;

EU/1/24/1899/005 - A.I.C.: 051994059/E in base 32: 1KLRGC - 48 MU/0,5 ml - soluzione iniettabile/infusione - uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,5 ml - 1 siringa preriempita con protezione dell'ago;

EU/1/24/1899/006 - A.I.C.: 051994061/E in base 32: 1KLRGF - 48 MU/0,5 ml - soluzione iniettabile/infusione - uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,5 ml - 5 siringhe preriempite con protezione dell'ago;

EU/1/24/1899/007 - A.I.C.: 051994073/E in base 32: 1KLRGT - 48 MU/0,5 ml - soluzione iniettabile/infusione - uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,5 ml - 1 siringa preriempita senza protezione dell'ago;

EU/1/24/1899/008 - A.I.C.: 051994085/E in base 32: 1KLRH5 - 48 MU/0,5 ml - soluzione iniettabile/infusione - uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,5 ml - 5 siringhe preriempite senza protezione dell'ago.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo (RRL).

25A02796



DETERMINA 30 aprile 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ustekinumab, «Yesintek». (Determina n. 618/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame

delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 31 marzo 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio 2025 al 28 febbraio 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 7-11 aprile 2025;

Visti gli atti di ufficio;



Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano biosimilare di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

YESINTEK;

Descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006 n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

6. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovarnome» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaboratore con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco biosimilare di nuova registrazione:

YESINTEK;

codice ATC - Principio attivo: L04AC05 Ustekinumab;

titolare: Biosimilar collaborations Ireland limited;

cod. procedura: EMEA/H/C/006444/0000;

GUUE: 31 marzo 2025.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

conf. 001-002-003:

psoriasi a placche:

«Yesintek» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo, in pazienti adulti che non hanno risposto, o che presentano controindicazioni o che sono intolleranti ad altre terapie sistemiche, incluse ciclosporina, metotrexato (MTX) o PUVA (psoraleni e raggi ultravioletti A) (vedere paragrafo 5.1);

psoriasi a placche nei pazienti pediatrici:

«Yesintek» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo in pazienti pediatrici e adolescenti a partire dai sei anni di età che non sono adeguatamente controllati da altre terapie sistemiche o fototerapia o ne sono intolleranti (vedere paragrafo 5.1);

artrite psoriasica (PsA):

«Yesintek», da solo o in associazione a MTX, è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva in pazienti adulti quando la risposta a precedente terapia con farmaci antireumatici modificanti la malattia non biologici (DMARDs) è risultata inadeguata (vedere paragrafo 5.1);

malattia di Crohn:

«Yesintek» è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo che



hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati essere intolleranti alla terapia convenzionale o ad un antagonista del TNF α o che hanno controindicazioni mediche per tali terapie.

conf. 004:

malattia di Crohn:

«Yesintek» è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o ad un antagonista del TNF α o che hanno controindicazioni mediche per tali terapie.

Modo di somministrazione

conf. 001-002-003:

«Yesintek» deve essere usato sotto la guida e la supervisione di medici specialisti con esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle condizioni per cui «Yesintek» è indicato;

conf. 001-002-003:

«Yesintek» 45 mg flaconcini o 45 mg e 90 mg siringhe pre-riempite sono esclusivamente per iniezione sottocutanea. Se possibile, evitare l'iniezione in aree interessate dalla psoriasi.

Dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sulla tecnica di iniezione sottocutanea, i pazienti o coloro che se ne prendono cura possono somministrare «Yesintek» se il medico lo ritiene opportuno. Comunque, il medico deve assicurare un appropriato controllo periodico dei pazienti. Ai pazienti o a coloro che se ne prendono cura deve essere spiegato di somministrare la quantità prescritta di «Yesintek» secondo le indicazioni fornite nel foglio illustrativo. Le istruzioni complete per la somministrazione sono riportate nel foglio illustrativo.

Per ulteriori informazioni sulla preparazione e sulle precauzioni particolari per la manipolazione, vedere paragrafo 6.6.

conf. 004:

«Yesintek» 130 mg è esclusivamente per uso endovenoso. Deve essere somministrato in un periodo di almeno un'ora. Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

conf. 004:

«Yesintek» concentrato per soluzione per infusione deve essere usato sotto la guida e la supervisione di medici specialisti con esperienza nella diagnosi e nel trattamento della malattia di Crohn.

«Yesintek» concentrato per soluzione per infusione deve essere utilizzato solo per la dose di induzione endovenosa.

Confezioni autorizzate:

EU/1/24/1892/001 A.I.C.:052000015 /E In base 32: 1KLX8H - 45 mg - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Flaconcino (vetro) 0,5 mL (90 mg/mL) - 1 Flaconcino;

EU/1/24/1892/002 A.I.C.:052000027 /E In base 32: 1KLX8V - 45 mg - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Siringa pre-riempita (vetro) 0,5 mL (90 mg/mL) - 1 siringa pre-riempita

EU/1/24/1892/003 A.I.C.:052000039 /E In base 32: 1KLX97 - 90 mg - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Siringa pre-riempita (vetro) 1,0 mL (90 mg/mL) - 1 siringa pre-riempita;

EU/1/24/1892/004 A.I.C.:052000041 /E In base 32: 1KLX99 - 130 mg - Concentrato per soluzione per infusione - Uso endovenoso - Flaconcino (vetro) 26 mL (5 mg/mL) - 1 Flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-reumatologo, dermatologo, gastroenterologo, internista e pediatra (RRL).

per il dosaggio da 130 mg in concentrato per soluzione per infusione per uso endovenoso: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti- gastroenterologo, internista (RRL).

25A02797

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cisplatino, «Cisplatino Teva Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 284/2025 del 9 maggio 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.z), aggiornamento della sezione 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con le raccomandazioni del SWP e del CMDh, modifica dei paragrafi 2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 del riassunto

delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette, modifiche editoriali, adeguamento alla versione corrente del QRD template e alla nuova linea guida eccipienti

relativamente al medicinale CISPLATINO TEVA ITALIA

Confezioni:


A.I.C. n.

039054010 - «0,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 20 ml

039054022 - «0,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 50 ml

039054034 - «0,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 100 ml

039054046 - «1mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml



039054059 - «1mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml

039054061 - «1mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 ml

Codice di procedura europea: NL/H/1251/001-002/II/025

Codice pratica: VC2/2023/747

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. (codice fiscale 11654150157), con sede legale e domicilio fiscale in Piazzale Luigi Cadorna, 4, 20123, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02944

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bleomicina solfato, «Bleoprim».

Estratto determina AAM/PPA n. 285/2025 del 9 maggio 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/359

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio 37/B - 20158 Milano, codice fiscale 00832400154

Medicinale BLEOPRIM

Confezioni:

022395026 - «15 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino

alla società Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. con sede in Estrada Do Rio Da M6, 8, 8A e 8B - Fervença, 2705-906 Terrugem, Portogallo.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al ri-

assunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02945

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ondansetrone, «Ondansetrone Aurobindo».

Estratto determina AAM/PPA n. 286/2025 del 9 maggio 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.2.b), modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.3 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per adeguamento al prodotto Zofran 2mg/ml, adeguamento all'ultima versione del QRD template, modifiche editoriali,

relativamente al medicinale ONDANSETRONE AUROBINDO

Confezioni:

A.I.C. n.

044484018 - «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 fiala in vetro da 2 ml

044484020 - «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale in vetro da 2 ml

044484032 - «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 fiale in vetro da 2 ml

044484044 - «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 fiala in vetro da 4 ml

044484057 - «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale in vetro da 4 ml

044484069 - «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 fiale in vetro da 4 ml

Codice di procedura europea: PT/H/1557/001/II/006

Codice pratica: VC2/2023/196


Titolare A.I.C.: Eugia Pharma (Malta) Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana, FRN 1914, Malta.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02946

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ceftriaxone sodico, «Eftry».

Estratto determina AAM/PPA n. 291/2025 del 9 maggio 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/360

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farto S.r.l. - Farmaco Biochimico Toscano, con sede legale e domicilio fiscale in Via dei Caboto, 49, 50127 Firenze, codice fiscale 06569640482

Medicinale EFTRY

036102010 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone+fiala solvente da 3,5 ml

alla società Dymalife Pharmaceutical S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Bagnuolo 95, 80063 - Piano di Sorrento - Napoli, codice fiscale 08456641219.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02947

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dasatinib, «Dasatinib EG».

Estratto determina AAM/PPA n. 292/2025 del 9 maggio 2025

È autorizzata la variazione di tipo IAIN, B.II.e.5.a.1 con la conseguente immissione in commercio del medicinale DASATINIB EG anche nelle confezioni di seguito indicate:

A.I.C.: 045575317 - «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC (codice base 32 ICGV4P);

A.I.C.: 045575329 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC (codice base 32 ICGV51);

A.I.C.: 045575331 - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC (codice base 32 ICGV53);

A.I.C.: 045575343 - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC (codice base 32 ICGV5H);

A.I.C.: 045575356 - «70 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC (codice base 32 ICGV5W);

A.I.C.: 045575368 - «70 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC (codice base 32 ICGV68).

Principio attivo: dasatinib.

Procedura: NL/H/4003/IA/016/G.

Codice pratica: C1A/2025/622.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., codice fiscale 12432150154, con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136 - Milano - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

«C»nn classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

«RNRL» medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (oncologo, ematologo, internista).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02948

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di feniramina maleato e tetrizolina cloridrato, «Irireact».

Estratto determina AAM/PPA n. 293/2025 del 9 maggio 2025

È autorizzata la modifica del regime di fornitura del medicinale «IRIREACT»;

da: SOP (Medicinale senza obbligo di prescrizione);

a: OTC (Medicinale di automedicazione);

Relativamente alle descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:


A.I.C.: 047352012 - «3 mg/ml + 0,5 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 10 contenitori in LDPE da 0,5 ml;

A.I.C.: 047352024 - «3 mg/ml + 0,5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone contagocce in LDPE da 10 ml.

È di conseguenza autorizzata la modifica delle etichette esterne al paragrafo 14.

Titolare A.I.C.:

Montefarmaco OTC S.p.a. (codice fiscale 12305380151) con sede legale e domicilio fiscale in via IV Novembre n. 92 - 20021 - Bolate (MI).



Codice pratica: N1B/2024/711.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al foglio illustrativo e all'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina ALFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018. La prescrizione da parte del medico/la dispensazione da parte del farmacista dovrà/dovranno avvenire con il regime di fornitura definito all'art. 1 dalla data di efficacia del presente estratto, anche per i lotti del medicinale già immessi nel ciclo distributivo prima della suddetta data.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02949

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fulvestrant Sun».

Con la determina n. aRM - 104/2025 - 3230 del 12 maggio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale:

FULVESTRANT SUN;

confezioni:

045649011 - «250 mg/5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 5 ml con ago di sicurezza;

045649023 - «250 MG/5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite da 5 ml con ago di sicurezza;

045649035 - «250 mg/5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe

045649047 - «250 mg/5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite da 5 ml con ago di sicurezza.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A02962

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pregabalin Sun».

Con la determina n. aRM - 105/2025 - 3230 del 12 maggio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: PREGABALIN SUN.

Confezioni e descrizioni:

AL; 043571013 - «25 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/

AL; 043571025 - «50 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/

AL; 043571037 - «75 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/

AL; 043571049 - «75 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/

AL; 043571052 - «100 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/

AL; 043571064 - «150 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/

AL; 043571076 - «150 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/

AL; 043571088 - «200 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/

AL; 043571090 - «225 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/

AL; 043571102 - «225 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/

AL; 043571114 - «300 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A02963

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tiotropio, «Scinorus»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 176 del 30 aprile 2025

Codice pratica: MCA/2022/248.

Procedura europea n. NL/H/5697/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SCINORUS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratoires S.M.B. S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Rue de la Pastorale, 26-28, 1080 Bruxelles, Belgio (BE).

Confezioni:

«7 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 1 flacone hdpe da 30 capsule con dispositivo per inalazione Vertical-Haler - A.I.C. n. 051011017 (in base 10) 1JNRG9 (in base 32);

«7 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 2 flaconi hdpe da 30 capsule con dispositivo per inalazione Vertical-Haler - A.I.C. n. 051011029 (in base 10) 1JNRGP (in base 32);

«7 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 3 flaconi hdpe da 30 capsule con dispositivo per inalazione Vertical-Haler - A.I.C. n. 051011031 (in base 10) 1JNRGR (in base 32).


Principio attivo: tiotropio.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: S.M.B. Technology S.A. Rue du Parc Industriel 39, 6900 Marche-en-Famenne, Belgio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).



Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo

medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quarter*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale


Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi RCP, FI ed etichette, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate – liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontrino che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 11 gennaio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02980



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 5 2 1 *

€ 1,00

